Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 18 luglio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 192

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2001.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 2001, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 2001 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 2001.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si pubblica sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si pubblica una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

Tabella n. 1

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo – 15 giugno 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
915	**Protocollo di Cooperazione sanitaria fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto sul Potenziamento dei Servizi Sanitari Rurali (SRHS) nei Governatorati di Behera Dakhaljia e Qena in Egitto, firmato a Il Cairo il 06.09.1998.**	06.09.1998
916	**Implementation Protocol tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto per il sostegno alle piccole e medie imprese egiziane, firmato a Il Cairo il 01.03.1998.**	18.05.1999
917	**Protocollo di Accordo tra il Governo dela Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina sulle condizioni e modalità di erogazione della linea di credito italiana di sostegno al settore privato tunisino, firmato a Tunisi il 07.04.1999.**	14.02.2001
918	**Scambio tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per il riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria-Economico-Gestionale rilasciato dall'Università di San Marino, firmato a Roma il 16 luglio 1999.**	28.11.2000
919	**Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di un Ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/Chiasso-Brogeda merci, con Planimetria, firmato a Roma il 15.09.1999**	15.09.1999
920	**Dichiarazione di Intenti sulla cooperazione nel campo degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, firmato a Roma il 1 agosto 2000.**	01.08.2000

921	**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla protezione di informazioni e materiali classificati, firmato a Bratislava il 14.09.2000.**	06.03.2001
922	**Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto relativo alla linea di credito per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quale modifica al Protocollo di Attuazione nel quadro del programma per il sostegno alla piccola e media imprenditoria egiziana, firmato a Il Cairo il 01.03.1998, firmate a Il Cairo il 5 e 17 ottobre 2000.**	17.10.2000
923	**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla conversione delle patenti di guida, con allegati n.1,2,3 e 4, firmato a Algeri il 24.10.2000.**	03.06.2001
924	**Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per la reciproca tutela delle informazioni classificate, firmato a Tallinn il 23 novembre 2000.**	08.03.2001
925	**Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo delle Repubblica di Lettonia per la reciproca tutela delle informazioni classificate, firmato a Roma il 5 dicembre 2000.**	01.04.2001
926	**Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America circa l'imposizione di limitazioni all'importazione di categorie di materiale archeolo gico databile ai periodi italiani pre-classico, classico e della Roma Imperiale, firmato a Washington il 19 gennaio 2001.**	19.01.2001
927	**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania concernente il consolidamento del debito estero dell'Albania (Club di Parigi 14.10.1999), con Allegati, firmato a Tirana il 12.10.2000.**	03.01.2001
928	**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d' Albania concernente il consolidamento del debito estero dell'Albania di cui ai termini di riferimento del Club di Parigi del 22 luglio 1998, con Allegati, firmato a Tirana il 12 ottobre 2000.**	03.01.2001

929	**Accordo tra l'I\talia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura (UNESCO) per l'attuazione del progetto "Sostegno all'antica biblioteca di Alessandria", firmato a Parigi il 2 febbraio 2001**	02.02.2001

Tabella n. 2

Atti internazionale soggetti a legge di auturizzazione alla ratifica o approvati con Decreto del Presidente della Repubblica recentemente entrati in vigore.

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
	Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 17 marzo 1998. Legge 27.1.2000, n. 12 in GU n. 33 del 10.2.2000	01.05.2001 Comunicato in GU n. 59 del 13.2.2001
	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per la promozione e protezione degli investimenti, firmato a Islamabad il 19.07.1997. Legge 16.3.2001, n. 116 in GU n. 87 del 13.4.2001	22.06.2001
	Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, firmata a Londra il 13 aprile 1999. Legge 29.12.2000, n. 413 in GU n. 14 del 18.1.2001	21.03.2001

PAESE	TITOLO	ENTRATA IN VIGORE
UCRAINA	Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 17 marzo 1998.	01.05.2001
PAKISTAN	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per la promozione e protezione degli investimenti, firmato a Islamabad il 19.07.1997.	22.06.2001

PROTOCOL OF HEALTH COOPERATION
BETWEEN
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
AND
THE ITALIAN REPUBLIC
ON THE
STRENGTHENING OF RURAL HEALTH SERVICES
IN BEHERA DAKHALJIA AND QENA GOVERNORATES
IN EGYPT (SRHS)

The Ministry of Health and Population of the Arab Republic of Egypt (herein-after referred to as "the Government") and the Italian Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic (herein-after referred to as "D.G.C.D." - Directorate General for Cooperation and Development),

under the provisions of the "Agreement on scientific and technical cooperation", signed in Cairo by both Governments on the 29.04.1975,

with reference to the conditions contained in the "Executive Protocol for health cooperation" of the 03.12.1984

and based on the conclusions of the joint meeting between the two Parties, held in Cairo on the 12.06.1997,

hereby have agreed on the following:

I. OBJECTIVES, PRINCIPLES AND EXPECTED RESULTS

I.1. Main objective of the programme "Strengthening of rural health services in Behera, Dakhaljia and Qena governorates in Egypt (SRHS)" is to activate in the areas concerned a repeatable model of efficient district health system management within the frame of the National Health System, in order to improve the health conditions of the populations.

I.2. Following the spirit of the Health Sector Reform, advocated by the Egyptian Ministry of Health and Population, the SRHS will be shaped on the following basic principles:

I.2.1. Primary Health Care, as the privileged strategy for its action;

I.2.2. Sustainability of the actvities undertaken and the results achieved, relying on the decentralization of the decision-making process.

I.3. The expected results are:

I.3.1. Strengthening the rural health infrastructure by finalizing the interventions of renovation/reconstruction of the rural health units and procurement of medical equipment, started but not yet completed or anyhow foreseen by the two previous Protocols, at the moment of their expiration;

I.3.2. Upgrading the managerial skills of the rural health staff, from grass-root to regional level, in order to ensure the sustainability of the decision-making process, through supervision, training, tools implementation, intersectoral collaboration with other institutional bodies and organizations;

I.3.3. Improving the well-being of the people by focusing on Primary Health Care activities, through a direct involvement of the beneficiary populations, in order to enhance their capacity to perceive their own health needs and propose adequate solutions;

I.3.4. Updating, through community-based operational research, the health picture of the areas concerned, with the aim to support the institutional authorities with epidemiological data and trends, helping decision-makers to properly plan targeted interventions.

II. TARGET POPULATION

Like the previous projects, SRHS will target the populations residing in the rural areas of:

1) Behera Governorate (ALL DISTRICTS)
2) Dakhaljia Governorate (districts of MANSURAH, TALKHA and NABAROOH, previously part of Talkha district)
3) Qena Governorate (districts of DISHNA and ARMANT)

II.1. On the basis of the experience acquired and the results achieved, the programme will strive to extend its activities to the whole rural population of the 3 governorates and possibly to other selected areas of the Country, in order to maximize its achievements.

III. ORGANIZATION

III.1. EGYPTIAN SIDE

III.1.1. The programme will directly depend on the department of Primary Health Care of the Ministry of Health and Population.

III.1.2. At central level (Cairo), a Central Unit, headed by a Programme Coordinator assisted by an Executive Programme Officer, will liaise with the PHC department and the peripheral executives.

The tasks of the Unit will be:

III.1.2.a. To establish principles, rules and directives on PHC matters, in order to standardize the activities at peripheral level;

III.1.2.b. To coordinate the programme's initiatives at Governorate and district level, in order to harmonize the action and avoid overlapping;

III.1.2.c. To advise and regularly support the peripheral executives in staff-training and supervising, in action-planning and implementing, in setting-up priorities and in the decision-making process;

III.1.2.d. To monitor the state of the operations, by regularly analysing and reporting to both Parties all results, data, trends, outcomes, suggestions, comments and findings collected in the fields, in order to provide an up-dated picture of the programme and enable to feed-back information.

III.1.3. The Central Unit will consist of the following members, each provided with a formal job description, to be defined by the Officer in charge:

III.1.3.a. The Programme Coordinator, expert in public health, due to act as a liaison-officer between the PHC department, the field level and the Italian partner

III.1.3.b. The Executive Programme Officer, in charge of the unit's activities

III.1.3.c. A Technical Adviser for civil works engineering (part time)

III.1.3.d. A Technical Adviser for laboratory technicians (part time)

III.1.3.e. A Technical Adviser for sanitarians (part time)

III.1.3.f. A Technical Adviser for nursing/midwifery (part time)

III.1.3.g. A statistician/epidemiologist

III.1.3.h. A financial/administration officer

III.1.3.i. An assistant administration officer

III.1.3.j. 2 secretaries, familiar with the use of the PC

III.1.3.k. The Central Unit will be also provided with suitable support personnel.

III.1.4. At governorate level, the task of planning, implementing and coordinating the programme's activities will be exercised by an Executive Project Officer, depending on the Under-secretary of health and supported by a Regional Advisory Group;

III.1.5. At district level, all rural health units will be involved in the programme's implementation, under the executive coordination of a District Health Management Committee, headed by the District Health Officer i.c. (DHO).

III.2. ITALIAN SIDE:

The managerial expertise, as well as the technical assistance to the programme, will be provided by three resident Italian experts, appointed by the D.G.C.D., namely:

III.2.1. An Italian Team Leader, with medical background and experience in health programmes' management, based at the Italian Embassy in Cairo and acting as Italian support manager;

III.2.2. A Primary Health Care medical consultant, expert in public health, based also in Cairo, with the task to supervise and coordinate all primary health care activities of the programme, to help design the field operational research and implement targeted interventions;

III.2.3. A civil works engineer, in charge of the supervision and of the follow-up of the reconstruction-renovation works foreseen by the present agreement, up to their full and satisfactory completion and in collaboration with the Egyptian consultant(s);

III.2.4. In order to ensure the smooth running of the support activities; the Italian Team Leader's office will be staffed with local personnel;

III.2.5. The Italian staff works under the supervision and the coordination of the Italian Embassy in Cairo, which will also administer the SRHS's funds.

IV. ADMINISTRATION & FINANCE

The activities foreseen in the present agreement will be carried-out utilizing the funds already allocated for the previous health protocols (see paragraph X.1.) still available at the date of their expiration.

IV.1. A detailed, two-years budget will be drawn-up within one month from the entrance into force of the present agreement.

IV.2. Owing to the need for the Italian Cooperation to state its accounts to the Audit Office in Rome, the accounting of the funds allocated to the Egyptian partner, will comply, under the Italian side's guidance, with the Italian rules and regulations and in no case will be in contrast with them. Moreover, any major or extraordinary expenditure will have to be previously agreed upon by the two Parties.

IV.3. All documents related to or supporting payments - such as invoices, contracts, certificates of delivery, completion reports, progress reports and so on - will be written in English language or accompanied by the English translation, certified by the stamp of the MOPH and the signature of the Executive Programme Officer.

V. OPERATIONS

V.1. Within 30 days from the entry into force of the present Protocol, a one-year plan of action (POA) will be prepared and signed by the two Parties at diplomatic level.

V.2. Operations and activities will be regulated by a detailed quarterly workplan (POW), prepared 15 days in advance by the Executive Project Officers and signed by the Programme Coordinator and the Italian Team Leader, after an appropriate integration in the general plan.

V.3. Quarterly budgets, agreed upon with the Programme Coordinator and endorsed by the Italian Team Leader, will allow the ordinary running of the activities, both at central and at peripheral level. Cash in hand will be directly allocated to the Executive Project Officers at governorate level, after being accounted for on a monthly basis and will be quarterly refunded after formal report on the activities.

V.4. Any other operational issue, including training, workshops, major expenditures etc. will be previously discussed and approved by the two Parties.

V.5. A quarterly monitoring meeting, chaired for the Egyptian side by the first Under-secretary or his delegate and for the Italian side by the Economic Counsellor of the Italian Embassy or his alternate, will examine the course of the programme and will take decisions on any issues raised by the Parties. It will take place at either Party's premises alternatively, or however agreed.

V.6. Extraordinary meetings will be convened by either Party, if needed.

V.7. A Programme Management Body, composed of:

- the Programme Coordinator
- the Executive Programme Officer
- the Italian Team Leader
- the Italian PHC consultant(s)
- the three Executive Project Officers

will hold monthly coordination meetings, either in Cairo or elsewhere in the governorates, in order to harmonize the programme's activities.

V.8. The Programme Coordinator and the Italian Team Leader will regularly meet, hopefully with a weekly pace, but not less than fortnightly, in order to closely follow-up the day-by-day evolution of the programme.

VI. ACTIVITIES

VI.1. CIVIL WORKS

The following civil works will be carried-out:

VI.1.1. Reconstruction/renovation of 15 rural health units in the districts of Dishna and Armant (Governorate of Qena), according to the technical plans prepared and agreed upon by the joint Italian-Egyptian committee of experts, which will also follow up the course of the works;

VI.1.2. Reconstruction of 3 rural health units in the district of Hosh Issa (Behera Governorate), following the plans drawn by the above mentioned committee of technical experts;

VI.1.3. Completion of the Reconstruction/renovation works of 9 rural health units in the district of Abu El Matameer (Behera Governorate), started in the course of the previous agreements;

VI.1.4. All civil works-related activities will be finished and the final bills settled within 1998.

VI.1.5. All civil works will be carried out to the best of the quality and paid for on a "turn key" basis, upon final endorsement of the Italian Party.

VI.1.6. Because of the fixed residual budget, any unforeseen expenditure related to this activity implies a reduction in the funds available and could lead to a rearrangement of the original plans.

VI.2. MEDICAL EQUIPMENT

VI.2.1. All reconstructed/renovated rural health units in the districts of Abu El Matameer, Hosh Issa, Dishna and Armant will be suitably supplied with medical equipment.

VI.2.2. The standard list of the equipment for each "typical" unit is annexed. Small modifications could be agreed upon case by case, owing to medical, commercial or financial reasons. The procurement procedure will be performed for each unit and the purchased equipment shall be directly delivered to the concerned unit, in the hands of the Executive Project Officer. The Italian "Istituto Superiore di Sanita'" will be requested to evaluate and state the congruity of the prices of the selected offers.

VI.2.3. The bidding procedures will be the full responsibility of the Egyptian Ministry of Health and Population and will follow the provisions of the Tenders Law n. 9/1983.

VI.2.4. The Italian side's involvement will exclusively aim at ensuring the transparency of the process and the visibility of the Italian Cooperation, whose logo will be applied whenever possible to the equipment purchased.

VI.2.5. The cost of the equipment will not exceed the budget already allocated.

VI.2.6. The activity shall be completed in the course of 1998.

VI.3. OTHER EQUIPMENT

VI.3.1. All equipment, either medical or not, purchased in the span of the previous agreements, will be used in the course of the present one.

VI.3.2. In particular, the 7 cars provided in the past by the Italian Cooperation will be used for the programme's activities, under the direct joint supervision of the Programme Coordinator and the Italian Team Leader.

VI.3.3. Other supplies, aimed at complementing the existing ones or to upgrade the standard of the activities, will be provided by or charged to the programme, based on the actual needs and according to the budgetary assets.

VI.4. PRIMARY HEALTH CARE

VI.4.1. Capacity building for managers and decision-makers will consist of:

VI.4.1.a. Training, formal and on-the-job, for all the staff of the rural health level, in order to strengthen their professional skills:

VI.4.1.b. Supervision of the health units' activities, aiming at enhancing the quality of the services and boosting the motivation of the personnel;

VI.4.1.c. Development and management of the health information system (HIS), geared to a rational utilization of the collected data for an appropriate planning;

VI.4.1.d. Community mobilization in self-related health matters, in order to help community members and leaders to understand their own health problems and cooperate to their solution;

VI.4.1.e. Standardization at governorate level and possibly expansion to other selected areas of the Country, of the results, epidemiological tools, teaching materials, strategies etc., developed by the programme in the course of its past experience;

VI.4.2. Operational research, based on the local staff acquired skills, in order to improve the health system performance, analyze situations concerning the communities' health state, work-out the most frequent health problems and draw appropriate operational recommendations;

VI.4.3. Community-based health interventions, including environmental sanitation and purchase of drugs and laboratory consumables, in collaboration with other agencies and organizations, in order to provide the populations with suitable answers to the public health problems previously identified by operational research.

VI.5. HUMAN RESOURCES

VI.5.1. A productivity-oriented system of staff incentives, based on quality performance, will be set up within three months from the entrance into force of the present agreement. Till then, the old parameters will be applied.

VI.5.2. Routine field allowances for supervision, training etc. will follow the schemes approved by the Under-secretariat for PHC of the Ministry of Health & Population and will be issued on-the-spot to the beneficiaries through the financial officer of the executIVe office.

VI.5.3. Daily subsistence allowances for attendance to seminars, workshops, conferences will be considered as an extraordinary event and will be directly dealt with, in that case, by the Italian programme's office in Cairo.

VI.5.4. Attendance to international conferences will not ordinarily fall under the provisions of the present agreement. Exceptionally, a written application will be forwarded to the Italian Team Leader through the Programme Coordinator for consideration. In the affirmative, authors and co-authors will be given priority.

VI.5.5. In all cases, the list of the participants will be endorsed in advance by the Italian Team Leader, upon proposal of the Programme Coordinator.

VII. INTERSECTORAL COLLABORATION

VII.1. The possibility to establish in Egypt a post-graduated "International Course on Health Management (ICHM master course)", with the involvement of different counterparts, including international agencies, universities and Italian institutions (Istituto Superiore di Sanita') will be taken into consideration.

VII.2. Collaboration with the World Health Organization and other international bodies in areas of common interest will actively be sought for.

VII.3. Cooperation with all national and international organizations engaged at field level in PHC activities will be encouraged, under the coordination of the MOHP.

VIII. D.G.C.D. COMMITMENTS

The D.G.C.D. commits itself:

VIII.1. To provide the necessary technical assistance to the programme, through the expatriates and support personnel, as per paragraph III.2.;

VIII.2. To ensure for the entire duration of the programme the financial coverage of the activities foreseen by the present Protocol.
In particular:

VIII.2.1. The civil works, as per paragraphs VI.1.;

VIII.2.2. The medical and non-medical equipment, as per paragraphs VI.2.& 3.;

VIII.2.3. The spare parts, maintenance and running costs of the vehicles enrolled in the programme or agreed upon as well as the ordinary running costs for the office (excluding the items provided in paragraphs IX.4.& 5.);

VIII.2.4. The allowances provided to the Egyptian programme's personnel as per paragraphs VI.5.;

VIII.2.5. The salary for the local staff or consultants employed by the Italian support office (see paragraph III.2.4.);

VIII.2.6. Any other PHC activity, agreed and endorsed under the provisions of the present Protocol, as per paragraph V.4.

IX. COMMITMENTS OF THE EGYPTIAN GOVERNMENT

The Egyptian Government, for the whole duration of the programme, commits itself:

IX.1. To supply adequate personnel, both in terms of number and experience, to successfully cope with the programme's tasks at all levels;

IX.2. To pay their salaries on a regular base;

IX.3. To avoid their untimely turn-over, ensuring by so doing the continuity of the programme's activities;

IX.4. To provide installations of and meet the costs for water supply, telephone, electricity, cleaning, ordinary and extra-ordinary maintenance of the premises (including the surrounding areas, such as access, fencing etc.) in all the structures where the Italian Cooperation is operating or is going to implement programme's operations;

IX.5. To provide materials, equipment and supplies, ordinarily needed to carry-out activities in the health facilities, which are not supplied by the D.G.C.D.;

IX.6. To bear direct administrative responsibility for advertizing bids and invitations to tender, (according to the Tenders Law n. 9/83), where English will be the language for official documents;

IX.7. To provide logistic facilities for the staff's training and for the programme's seminars;

IX.8. To guarantee the access to the available health and socio-economic data, published or not, at central, governorate and district level, that the Italian team may consider relevant for the project implementation;

IX.9. To allow and enable disseminating and publishing data and information concerning the programme's activities, upon mutual consent;

IX.10. To support the issuing of entry visa for the Italian team's members and their families, allowing the duty-free importation of personal household goods and supplies and providing export clearance at the end of the assignment;

IX.11. To grant the Italian expatriates and their families the same status as the technical assistance personnel assigned to Egypt by other donor organizations, according to the provisions of the "Agreement on scientific and technical cooperation", quoted in the foreword;

IX.12. To facilitate and ensure to them all personal in-country travel permits and the necessary security measures;

IX.13. To guarantee the access to every area where the programme is operating to both the Egyptian and the Italian staff.

X. FINAL PROVISIONS

X.1. The present Protocol replaces the two previous agreements, signed in Cairo on 04.12.1991, concerning the project "Strengthening health services in rural areas" and on 27.07.1994, concerning the project "Strengthening rural health services in Qena governorate and improving the emergency services in three governorates".
Both agreements expiring on 31.12.1997, the present Protocol extends their residual activities with effect from the 1st of January 1998.

X.2. To settle possible controversies in the interpretation of the present Protocol, which cannot be solved at technical level, an ad-hoc Committee will be set up.

It will be composed of:

- a representative of the Italian Embassy
- a representative of the Egyptian MOHP
- the Italian Team Leader
- the Egyptian Programme Coordinator
- a representative of the D.G.C.D.
- a representative of the Egyptian Ministry of Planning and Cooperation;

X.3. The Committee will meet on either Party's request, to be addressed to the Head of the Italian diplomatic delegation in Cairo.

X.4. The present Protocol may be modified by mutual consent through an exchange of "Notes Verbales" to be signed by H.E. the Minister of Health and Population and the Italian Ambassador in Cairo.

X.5. The present Protocol shall enter into force in the day of the signature and will expire at the completion of the programme's activities.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Protocol
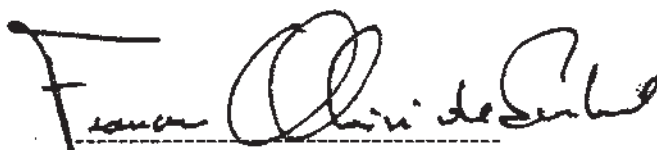
Done at CAIRO......, on 06.09.98, in two originals in the English language

For the Egyptian Side H.E. the Minister of Health and Population of the Arab Republic of Egypt	For the Italian Side H.E. the Ambassador of the Republic of Italy
H.E. Ismail Sallam 6. 9. 1998	**H.E. Francesco Aloisi de Larderel**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SANITARIA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI RURALI (SRHS) NEI GOVERNATORATI DI BEHERA DAKHALJIA E QENA IN EGITTO

Il Ministero della Sanità e della Popolazione della Repubblica Araba d'Egitto (qui di seguito definito "il Governo") ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (qui di seguito definito "D.G.C.S.") - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo),

ai sensi delle disposizioni dell' "Accordo di cooperazione scientifica e tecnica", firmato al Cairo dai due Governi il 29.04.1975,

facendo riferimento alle condizioni di cui al "Protocollo Esecutivo per la Cooperazione Sanitaria" del 3.12.1984

e sulla base delle conclusioni della riunione congiunta tenuta dalle due Parti al Cairo il 12.06.1997,

con il presente Protocollo concordano quanto segue:

I. OBIETTIVI, PRINCIPI E RISULTATI PREVISTI

1. Obiettivo principale del programma "Potenziamento dei servizi sanitari rurali (SRHS) nei Governatorati di Behera, Dakhaljia e Qena in Egitto " è quello di attivare nelle aree interessate un modello ripetibile di efficiente gestione del sistema sanitario

distrettuale nel quadro del Sistema Sanitario Nazionale, al fine di migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni.

2. Nello spirito della Riforma del Settore Sanitario, sostenuta dal Ministero della Sanità e della Popolazione Egiziano, l'SRHS si conformerà ai seguenti principi di base:

   2.1 Assistenza Sanitaria di Base, quale strategia prioritaria per le sue attività
   2.2 Sostenibilità delle attività intraprese e dei risultati conseguiti, facendo affidamento sulla decentralizzazione del processo decisionale.

3. I risultati previsti sono i seguenti:

   3.1 Potenziamento dell'infrastruttura sanitaria rurale, tramite la finalizzazione degli interventi di rinnovamento/ricostruzione delle unità sanitarie rurali e degli approvvigionamenti di attrezzature mediche, avviati ma non ancora completati, o comunque previsti dai due Protocolli precedenti, al momento della relativa scadenza;
   3.2 ampliamento delle competenze manageriali del personale sanitario rurale, dal livello di base a quello regionale, al fine di garantire la sostenibilità del processo decisionale, tramite supervisione, formazione, attuazione degli strumenti, collaborazione intersettoriale con altri enti ed organizzazioni istituzionali;
   3.3 miglioramento del benessere della popolazione, concentrando le attività sull'Assistenza Sanitaria di Base, tramite la partecipazione diretta della popolazione beneficiaria, al fine di potenziare la capacità della medesima di percepire le proprie esigenze sanitarie e proporre soluzioni adeguate;
   3.4 aggiornamento, tramite la ricerca operativa a livello comunità, del quadro sanitario delle aree interessate, al fine di sostenere le autorità sanitarie con dati e tendenze epidemiologiche, ed aiutare i responsabili politici a pianificare adeguatamente gli interventi mirati.

II. POPOLAZIONE INTERESSATA

Come i progetti precedenti, l'SRHS si rivolge alle popolazioni che risiedono nelle aree rurali dei Governatorati di:

1) Behera (TUTTI I DISTRETTI)

a. il Coordinatore del Programma, esperto di sanità pubblica, che fungerà da funzionario di collegamento fra il dipartimento ASB, il territorio e la parte italiana;
b. il Funzionario addetto al Programma Esecutivo, responsabile delle attività dell'unità;
c. un Consulente Tecnico per le opere di ingegneria civile (a tempo parziale);
d. un Consulente Tecnico per i tecnici di laboratorio (a tempo parziale);
e. un Consulente Tecnico per la parte sanitaria (a tempo parziale)
f. un Consulente Tecnico per l'assistenza infermieristica/ostetrica (a tempo parziale)
g. uno statistico/epidemiologo
h. un funzionario addetto alle finanze e all'amministrazione
i. un funzionario aggiunto addetto all'amministrazione
j. 2 segretari in grado di lavorare su PC
k. l'Unità Centrale sarà inoltre dotata di personale di sostegno adeguato.

1.4 A livello di governatorato, l'incarico di pianificare, attuare e coordinare le attività del programma sarà di competenza di un Funzionario addetto al Progetto Esecutivo, alle dipendenze del Sottosegretario alla Sanità e con il sostegno di un Gruppo di Consulenza Regionale.
1.5 Al livello distrettuale, tutte le unità sanitarie rurali saranno coinvolte nell'attuazione del programma, con il coordinamento esecutivo di un Comitato di Gestione Sanitaria Distrettuale, guidato da un Funzionario Distrettuale addetto alla Sanità (FD).

2. Parte italiana

L'esperienza manageriale, nonché l'assistenza tecnica al programma, saranno a cura di tre esperti italiani residenti, nominati dalla D.G.C.S., e precisamente:

2.1 Un Capo Equipe italiano, con conoscenze mediche ed esperienza di gestione di programmi sanitari, di stanza presso l'Ambasciata Italiana al Cairo e che fungerà da manager di supporto;
2.2 un consulente medico addetto all'Assistenza Sanitaria di Base, esperto di sanità pubblica, anch'egli di stanza al Cairo, avente l'incarico di supervisionare e coordinare tutte le attività di assistenza sanitaria di base del programma, di contribuire a progettare la ricerca operativa sul territorio ed attuare gli interventi programmati;

2) Dakhaljia (distretti di MANSURAH, TALKHA e NABAROOH, precedentemente parte del distretto di Talkha)
3) Qena (distretti di DISHNA e ARMANT)

1. Sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati conseguiti, il programma cercherà di estendere le sue attività a tutta la popolazione rurale dei 3 governatorati ed eventualmente ad altre aree selezionate del Paese, al fine di ottenere maggiori risultati.

III. ORAGANIZZAZIONE

1. Parte egiziana

1.1 Il programma dipenderà direttamente dal dipartimento Assistenza Sanitaria di Base (ASB) del Ministero della Sanità e della Popolazione.

1.2 Al livello centrale (Il Cairo), un'Unità Centrale, guidata da un Coordinatore di Programma coadiuvato da un Funzionario addetto al Programma Esecutivo, curerà il collegamento con il dipartimento ASB e gli esecutivi periferici. L'Unità provvederà a:

a. stabilire principi, norme e direttive su questioni relative all'ASB, al fine di standardizzare le attività al livello periferico;
b. coordinare le iniziative del programma al livello di governatorato e di distretto, al fine di armonizzare le iniziative ed evitare duplicati;
c. fornire consulenza e regolare sostegno agli esecutivi periferici nei settori della formazione del personale e della sua supervisione, della pianificazione e dell'attuazione degli interventi, dell'attribuzione di priorità e del processo decisionale;
d. controllare lo stato delle operazioni, analizzando e riferendo regolarmente alle due Parti tutti i risultati, i dati, le tendenze, gli esiti, i suggerimenti, i commenti e quanto riscontrato sul territorio, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato del programma ed elaborare le informazioni di risposta.

1.3 L'Unità Centrale consisterà dei seguenti membri, a ciascuno dei quali sarà attribuita una descrizione delle mansioni, che sarà definita dal Funzionario responsabile:

2.3 un ingegnere civile, responsabile della supervisione e dei seguiti dei lavori di ricostruzione-ristrutturazione previsti dal presente accordo, fino al loro soddisfacente completamento ed in collaborazione con il/i consulente/i egiziano;

2.4 al fine di garantire il buon funzionamento delle attività di supporto, l'ufficio del Capo Equipe sarà dotato di personale locale;

2.5 il personale italiano lavorerà sotto la supervisione ed il coordinamento dell'Ambasciata Italiana al Cairo, che amministrerà altresì i fondi dell'SRHS.

IV. AMMINISTRAZIONE E FINANZE

Le attività previste dal presente accordo si svolgeranno con l'impiego dei fondi già stanziati per i precedenti protocolli sanitari (cfr. paragrafo X.1) ancora disponibili alla data di scadenza.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo sarà preparato un bilancio biennale dettagliato.
2. A causa dell'esigenza della Cooperazione Italiana di inviare i rendiconti finanziati agli Organi di controllo a Roma, la contabilità dei fondi stanziati per la controparte egiziana sarà conforme, sotto la direzione della parte italiana, alle norme ed ai regolamenti italiani e in nessun caso sarà in contrasto con essi. Inoltre, ogni spesa ingente o straordinaria dovrà essere precedentemente concordata dalle due Parti.
3. Tutti i documenti relativi ai pagamenti o di supporto ad essi – quali fatture, contratti, certificati di consegna, relazioni finali, relazioni sullo stato di avanzamento e così via – saranno scritti in lingua inglese o accompagnati da traduzione in lingua inglese, ed autenticati dal MOPH e dalla firma del Funzionario addetto al Programma Esecutivo.

V. OPERAZIONI

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, sarà predisposto un piano d'azione annuale (POA) che sarà firmato dalle due Parti a livello diplomatico.
2. Le operazioni e le attività saranno regolamentate da un piano di lavoro trimestrale dettagliato (POW), preparato con 15 giorni di anticipo di Funzionari addetti al Progetto Esecutivo e firmato dal Coordinatore del Programma e dal Capo Equipe italiano, previo opportuno inserimento nel piano generale.

3. I bilanci trimestrali, concordati dal Coordinatore del Programma e avallati dal Capo Equipe italiano, consentiranno il regolare svolgimento delle attività, sia al livello centrale sia a quello periferico. I contanti saranno assegnati direttamente ai Funzionari addetti al Progetto Esecutivo al livello di governatorato, dopo essere stati contabilizzati su base mensile e saranno erogati ogni tre mesi, previa preparazione di una relazione formale sulle attività.
4. Tutte le altre questioni operative, compresi formazione, seminari, spese ingenti ecc. saranno precedentemente discussi e approvati dalle due Parti.
5. Una riunione di monitoraggio trimestrale, presieduta per la parte egiziana dal primo sottosegretario o da un suo delegato e per la parte italiana dal Consigliere Economico dell'Ambasciata Italiana o dal suo vice, esaminerà l'andamento del programma e adotterà decisioni su tutte le questioni sollevate dalle Parti. Essa avrà luogo presso l'una o l'altra delle sedi delle due Parti alternativamente, o in altro luogo concordato.
6. Qualora necessario, le due Parti potranno convocare riunioni straordinarie.
7. Un Organo di Gestione del Programma avrà la seguente composizione:

   - il Coordinatore del Programma
   - il Funzionario addetto al Programma Esecutivo
   - il Capo Equipe italiano
   - il/i consulente/i italiano di ASB
   - tre funzionari addetti al Progetto Esecutivo

   e svolgerà riunioni di coordinamento mensili, al Cairo o presso altri governatorati, al fine di armonizzare le attività del programma.
8. Il Coordinatore del Programma ed il Capo Equipe italiano si incontreranno con cadenza regolare, preferibilmente settimanale, ma non meno che quindicinale, per seguire da vicino l'evoluzione del programma.

VI. ATTIVITA'

1. Opere civili

Saranno intraprese le seguenti opere civili:

1.1 Ricostruzione/restauro di 15 unità sanitarie rurali nei distretti di Dishna e Armant (Governatorato di Qena), in base alla progettazione predisposta e concordata in sede di comitato di esperti italo-egiziano, che seguirà anche l'andamento dei lavori
1.2 Ricostruzione di 3 unità sanitarie rurali nel distretto di Hosh Issa (Governatorato di Behera), in base ai piani redatti dal comitato di esperti tecnici sopra menzionato;
1.3 Completamento delle opere di ricostruzione/restauro di 9 unità sanitarie rurali nel distretto di Abu El Matameer (Governatorato di Behera), iniziate durante la vigenza degli accordi precedenti
1.4 Tutte le attività collegate alle opere civili saranno portate a termine e le fatture finali saranno regolate entro il 1998
1.5 Tutte le opere civili si svolgeranno con i migliori standard qualitativi e saranno pagate "chiavi in mano", previa approvazione finale della Parte italiana.
1.6 A causa del bilancio residuo fisso, tutte le spese impreviste relative a tale attività implicheranno una riduzione dei fondi disponibili e potrebbero comportare un riassetto dei piani originari.

2. Attrezzature mediche

2.1 Tutte le unità sanitarie rurali ricostruite/restaurate nei distretti di Abu El Matameer, Hosh Issa, Dishna e Armant saranno adeguatamente dotate di attrezzature mediche.
2.2 L'elenco delle attrezzature per ogni unità standard figura in allegato. Piccole modifiche potranno essere concordate caso per caso, per motivi di ordine medico, commerciale o finanziario. La procedura di approvvigionamento sarà seguita per ciascuna unità e le attrezzature mediche acquistate saranno consegnate direttamente all'unità interessata, nelle mani del Funzionario addetto al Progetto Esecutivo. L'Istituto Superiore di Sanità italiano sarà chiamato a valutare e certificare la congruità dei prezzi delle offerte selezionate.
2.3 Le procedure di gara saranno di competenza esclusiva del Ministero della Sanità e della Popolazione egiziano, e seguiranno le disposizioni di cui alla Legge sulle Gare d'Appalto n. 9/1983.
2.4 La partecipazione della parte italiana sarà finalizzata esclusivamente ad assicurare la trasparenza del processo e la visibilità della Cooperazione Italiana, il cui logo sarà applicato ove possibile alle attrezzature acquistate.
2.5 Il costo delle attrezzature non sarà superiore al bilancio già stanziato.
2.6 L'attività sarà completata nel corso del 1998.

3. Altre attrezzature

3.1 Tutte le attrezzature, mediche o meno, acquistate durante la vigenza degli accordi precedenti, saranno usate nel corso del presente accordo.
3.2 In particolare, le 7 autovetture fornite in passato dalla Cooperazione Italiana saranno usate per le attività del programma, sotto la supervisione congiunta diretta del Coordinatore del Programma e del Capo Equipe italiano.
3.3 Le altre forniture, volte ad integrare quelle esistenti o a migliorare la qualità delle attività, saranno messe a disposizione dal programma, ovvero a suo carico, in base alle reali necessità ed alle risorse in bilancio.

4. Assistenza Sanitaria di base

4.1 Lo sviluppo di capacità dei manager e responsabili avverrà attraverso:

a. formazione, formale e sul posto di lavoro, per tutto il personale del livello sanitario rurale, al fine di potenziarne le competenze professionali;
b. supervisione delle attività delle unità sanitarie, volte a migliorare la qualità dei servizi e ad incentivare la motivazione del personale;
c. sviluppo e gestione del sistema informativo sanitario (HIS), concepito per sfruttare razionalmente i dati raccolti per un'adeguata pianificazione;
d. mobilitazione della comunità per le questioni sanitarie, al fine di aiutare i membri della comunità ed i loro responsabili a comprendere i problemi sanitari ad essi specifici ed a cooperare per risolverli;
e. standardizzazione al livello di governatorato ed eventuale estensione ad altre aree selezionate del paese di risultati, strumenti epidemiologici, materiali didattici, strategie ecc., messi a punto dal programma nel corso della sua esperienza pregressa.

4.2 Ricerche operative, in base alle competenze acquisite dal personale locale, al fine di migliorare le prestazioni del sistema sanitario, analizzare le situazioni relative allo stato di salute delle comunità, lavorare sui problemi sanitari più frequenti e prospettare adeguate raccomandazioni operative.
4.3 Interventi sanitari al livello di comunità, compresi interventi di igienizzazione dell'ambiente e acquisto di medicinali e materiali di laboratorio, in collaborazione con altre agenzie ed organizzazioni, al fine di fornire alle popolazioni risposte

adeguate ai problemi sanitari pubblici precedentemente identificati con le ricerche operative.

5. Risorse umane

5.1 Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo sarà creato un sistema di valorizzazione della produttività, con incentivi per il personale, basato su prestazioni di qualità. Fino ad allora si applicheranno i vecchi parametri.
5.2 Le indennità di routine per la supervisione, la formazione ecc. effettuate sul campo seguiranno gli schemi approvati dal Sottosegretario incaricato dell'ASB del Ministero della Sanità e della Popolazione e sarà rilasciato in loco ai beneficiari tramite il funzionario dell'Ufficio esecutivo preposto alle finanze.
5.3 Un'indennità diaria per la partecipazione a seminari, laboratori e conferenze sarà considerata evento straordinario e sarà in ogni caso di competenza dell'Ufficio italiano per il Programma del Cairo.
5.4 La partecipazione a conferenze internazionali di norma non rientrerà nelle disposizioni del presente accordo. A titolo eccezionale potrà essere sottoposta all'attenzione del Capo Equipe italiano, tramite il Coordinatore del Programma, una richiesta scritta. In caso di risposta positiva, sarà data la priorità ad autori e co-autori.
5.5 In ogni caso, l'elenco dei partecipanti dovrà essere approvato preventivamente dal Capo Equipe italiano, su proposta del Coordinatore del Programma.

VII. COLLABORAZIONE INTERSETTORIALE

1. Sarà presa in considerazione la possibilità di istituire in Egitto un "Corso Internazionale di Gestione Sanitaria (ICHM master course)", con la partecipazione di diverse controparti, comprese agenzie internazionali, università e istituzioni italiane (Istituto Superiore di Sanità).
2. Si ricercherà attivamente la collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed altri organismi internazionali in settori di comune interesse.
3. Sarà incoraggiata la cooperazione con tutte le organizzazioni nazionali e internazionali impegnate sul territorio in attività di ASB, con il coordinamento del MOHP.

VIII. IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

La D.G.C.S. si impegna a:

1. fornire al programma la necessaria assistenza tecnica, tramite il personale proveniente dall'estero e di supporto, come previsto al paragrafo III.2;
2. assicurare per l'intera durata del programma la copertura finanziaria delle attività previste dal presente Protocollo. In particolare:

   2.1 le opere civili, come previsto al paragrafo VI.1;
   2.2 le attrezzature mediche e non mediche, come previsto ai paragrafi VI.2 e VI.3;
   2.3 i pezzi di ricambio, le spese di manutenzione e correnti dei veicoli inseriti nel programma e concordati, nonché le spese correnti ordinarie per l'ufficio (ad esclusione delle voci di cui ai paragrafi IX.4 e IX.5);
   2.4 le indennità previste per il personale egiziano del programma, di cui al paragrafo VI.5;
   2.5 lo stipendio per il personale locale o i consulenti assunti dall'Ufficio di Supporto italiano (cfr. paragrafo III.2.4);
   2.6 tutte le altre attività relative all'ASB, concordate e approvate ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo, come previsto al paragrafo V.4.

IX. IMPEGNI DEL GOVERNO EGIZIANO

Il Governo egiziano, per tutta la durata del programma, si impegna a:

1. fornire personale adeguato, sia in termini numerici sia di esperienza, per poter affrontare ed eseguire con successo i compiti previsti dal programma a tutti i livelli;
2. corrispondere i salari su base regolare;
3. evitare turnazioni inopportune, garantendo in tal modo la continuità delle attività del programma;
4. provvedere all'installazione ed al pagamento di erogazione idrica, telefono, elettricità, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (comprese le aree limitrofe, quali ingressi, staccionate, ecc.) in tutte le strutture in cui la Cooperazione italiana opera o dovrà attuare le iniziative previste dal programma;
5. fornire materiali, attrezzature e forniture, solitamente necessarie per svolgere attività presso le strutture sanitarie, e che non siano forniti dalla D.G.C.S.;

6. assumersi la responsabilità amministrativa diretta per la pubblicità di offerte e pubblicazioni di gare (in base alla Legge sugli Appalti n. 9/83), in cui l'inglese sarà la lingua di tutti i documenti ufficiali;
7. provvedere alle strutture logistiche per la formazione del personale e per i seminari del programma;
8. garantire l'accesso ai dati sanitari e socio-economici disponibili, pubblicati o meno, ai livelli centrale, di governatorato e distrettuale, che l'équipe italiana può ritenere importanti per l'attuazione del progetto;
9. consentire e rendere possibile la divulgazione e la pubblicazione di dati e informazioni relativi alle attività del programma, previo consenso reciproco;
10. favorire il rilascio dei visti di ingresso per i membri dell'équipe italiana e per le loro famiglie, consentire l'importazione in esenzione da dazi doganali di beni ed effetti familiari personali e provvedere all'autorizzazione per l'esportazione degli stessi al termine del mandato;
11. concedere al personale italiano ed alle relative famiglie lo stesso status di quello usufruito dal personale addetto all'assistenza tecnica assegnato all'Egitto da altre organizzazioni di donatori, in conformità con le disposizioni dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica citato nella premessa;
12. facilitare e garantire a detto personale tutti i permessi personali per i viaggi all'interno del paese e le necessarie misure di sicurezza;
13. garantire l'accesso a tutte le aree in cui opera il programma al personale egiziano ed italiano.

X. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Protocollo sostituisce i due precedenti accordi, firmati al Cairo il 4.12.1991, relativo al progetto "Potenziamento dei servizi sanitari nelle aree rurali", ed il 27.07.1994, relativo al progetto "Potenziamento dei servizi sanitari rurali nel governatorato di Qena e miglioramento dei servizi di emergenza in tre governatorati". Entrambi gli accordi scadono il 31.12.1997, ed il presente Protocollo proroga le attività residue con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. Per comporre le controversie relative all'interpretazione del presente Protocollo, e che non possano essere risolte al livello tecnico, sarà istituito un Comitato ad hoc. Tale Comitato sarà composto di:
   - un rappresentate dell'Ambasciata Italiana;
   - un rappresentante del MOHP egiziano;

- il Capo Equipe italiano
- il Coordinatore del Programma egiziano
- un rappresentante della D.G.C.S.;
- un rappresentante del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione egiziano.

3. Il Comitato si riunirà su richiesta di una delle Parti, da indirizzare al Capo della Delegazione diplomatica italiana al Cairo.
4. Il presente Protocollo può essere modificato di comune accordo tramite uno scambio di Note Verbali a firma di S.E. il Ministro della Sanità e della Popolazione e dall'Ambasciatore Italiano al Cairo.
5. Il Presente Protocollo entrerà in vigore alla data della firma e scadrà a completamento delle attività del programma.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto al Cairo il 06.09.1998 in due originali in lingua inglese.

Per la Parte Egiziana

S.E. il Ministro della Sanità e della Popolazione
della Repubblica Araba d'Egitto

(F.to: Ismail Sallam)

Per la Parte Italiana

S.E. L'Ambasciatore
della Repubblica Italiana

(F.to: Francesco Aloisi de Larderel)

IMPLEMENTATION PROTOCOL

between

The Government of the Italian Republic

and

The Government of the Arab Republic of Egypt

The Government of Italian Republic, hereinafter referred to as GOI, represented by the Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as MFA-DGCD and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as GOE, represented by the Egyptian Ministry of International Cooperation, hereinafter referred to as MIC,

Whereas

the Agreed Minutes of the first and second preparatory meeting of the next Joint Commission held in Cairo respectively on 21-22 June, 1995 and on 24-25 June, 1996, both confirming the intention of GOI to grant to GOE a soft loan of 30.000.000.000 Italian liras in favor of the Egyptian small and medium enterprises, in the framework of the National program supporting the development of the Egyptian private sector;

Whereas

the Memorandum of Understanding between GOI and GOE, represented respectively by the MFA-DGCD and the MIC, signed in Cairo on the 15 of July 1997, in virtue of which the GOI is granting to GOE a soft loan of 30.000.000.000 Italian liras at the following financial conditions:

- Interest rate of 1% (one per cent) per annum;

- Repayment of the loan shall be made in 36 (thirty six) half-yearly consecutive equal installments, the first of which falling due 150 (one hundred fifty) months upon entry into force of the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Central Bank of Egypt.

The loan shall be utilized for establishing a credit line, hereinafter referred to as Credit Line, to support development of the Egyptian private sector programme and, in particular, of the Egyptian Small and Medium Enterprises, hereinafter referred to as Programme,

have agreed as follows

CLAUSE 1

CREDIT LINE TO THE EGYPTIAN PRIVATE SECTOR

The Credit Line shall be denominated in Italian Lira and shall be made available to individual Egyptian entrepreneurs through the Egyptian banking system for financing long term private investments.

CLAUSE 2

CRITERIA OF ELIGIBILITY

2.1. The Credit Line is meant to support cooperation between Italian and Egyptian enterprises and is open to Egyptian Small and Medium Enterprises and/or to joint ventures, resident in Egypt, between Italian and Egyptian enterprises.

2.2. Only private enterprises, with no equity participation by the GOE and/or by Egyptian governmental institutions, shall be eligible for financing; however, research centers and Universities may also have access to the Credit Line for setting up pilot plants or demonstration centers in the fields of technology innovation and environment protection.

2.3. Priority criteria of eligibility for financing shall be the following:

a. equity joint ventures;
b. technology upgrading;
c. technology innovation;
d. employment generation;
e. clean production and pollution control.

CLAUSE 3

FINANCING UNDER THE CREDIT LINE

3.1. The Credit Line shall finance the purchase of equipment, technology transfer and related technical training and technical assistance, industrial licenses and industrial patents.

3.2. Goods and services supplied through the Credit Line shall be of Italian origin; however a maximum amount of 20% (twenty per cent) of the required financing may be utilized to cover local costs and/or importation of goods and services having a different origin.

3.3. Supply contracts financed through the Credit Line shall be denominated in Italian Lira and may include also costs for transport, insurance, technical assistance and training and, as the case may be, local costs and/or procurement of goods of non Italian origin.

3.4. The Credit Line cannot be used to finance the following:

a. paid up and working (excluding stocks) capital of the enterprises;
b. debts of the enterprises;
c. temporary joint ventures, commercial and financial enterprises;
d. investments in the sectors of civil works, tourism, production of arms and related industry;
e. income taxes and custom duties.

CLAUSE 4.

TERMS AND CONDITIONS OF THE FINANCING SCHEME

4.1. Loans under the Credit Line shall be managed by a pool of not less than 5 (five) public and private banks of the Egyptian banking system, hereinafter referred to as the Egyptian banks. The Egyptian Banks shall be selected by the Egyptian side.

4.2. Each individual loan, even if split into more than one contract, shall not exceed the amount of Lit. 3.500.000.000 (Italian Lira three billion five hundred million) and shall not be lower than Lit. 300.000.000 (Italian Lira three hundred million).

4.3. Given the current 11% p.a. (eleven per cent per annum) interest rate of the Egyptian treasury Bills, interest rates to be applied to the loans shall be calculated as follows:

a. **In case of joint ventures:**

1. loans granted in Italian Lira: not more than 4% p.a.(four per cent per annum);

2. loans granted in Egyptian Pounds: not more than 7% p.a.(seven per cent per annum); this percentage includes a 3% (three per cent) premium in favour of the Egyptian Banks bearing the foreign exchange risk;

b. in other cases

1. loans granted in Italian Lira: not more than 7% p.a.(seven per cent per annum);

2. loans granted in Egyptian Pounds: not more than 10% p.a.(ten per cent per annum); this percentage includes a 3% (three per cent) premium in favour of the Egyptian Banks bearing the foreign exchange risk.

4.4. The repayment of each individual loan shall be made in 14 (fourteen) half yearly installments, the first of which falling due up to 36 (thirty-six) months after the disbursement.

4.5. A share of either the above-mentioned interest rates paid by the borrowers, not more than 3 (three) percentage points, shall be due to the Egyptian Banks as remuneration for assuming the financial risk and for the management of the loans.

CLAUSE 5

IMPLEMENTATION PROCEDURE

5.1. An Italian Investment Promotion Unit, hereinafter referred to as IIPU, shall be established and shall operate at the premises of the General Authority for Investment. IIPU shall facilitate access to the Credit Line by assisting the Egyptian enterprises in preparing the documentation required for loan applications. Such documentation shall include business plans and reports justifying the selection of goods and services which should be based on bids received, whenever possible, from at least 3 (three) different Italian suppliers; in case of joint ventures the cost estimate of goods and services included in the loan applications shall be supported by official price lists and/or proforma invoices from specialized suppliers.

5.2. The Egyptian Banks shall evaluate projects on the basis of documentation (business plans, feasibility studies, etc..) prepared by IIPU.

5.3. Loan agreements shall be finalized, as far as possible, according to the principles of project financing techniques.

5.4. Once projects are approved by the Egyptian Banks and, subsequently, by the Egyptian Authorities, the relevant dossier, including the draft loan agreement, shall be sent to the Italian Embassy in Cairo for further transmission to MFA-DGCD.

5.5. MFA-DCGD, through the Italian Embassy in Cairo, shall notify the Egyptian Authorities of projects approved in accordance with the terms of the loan agreements and shall give instructions to the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, hereinafter referred to as Medio Credito Centrale, to disburse the contract amounts to the GOE Italian agent bank for subsequent payment to Italian suppliers.

CLAUSE 6

ADDITIONAL FINANCIAL OPTIONS

6.1. An amount equal to 70% (seventy per cent) of the paid up capital of the Italian partner of a joint venture may be covered through the general financial facility provided by clause 7 of the Italian Cooperation Law. The same documentation prepared to gain access to the Credit Line may be utilized for the financing scheme provided by said clause 7.

6.2. In case the maximum amount of Lit. 3.500.000.000 (Italian Lira three billion five hundred million) for each individual lone is not sufficient to cover the total cost of an approved application, the necessary additional financial resources might be drawn by the Italian Commodity Aid. IIPU may assist the Egyptian enterprises to apply to the relevant MIC office for this purpose.

CLAUSE 7

AMENDMENTS

Operational amendments agreed in the context of the Programme management structures shall be adopted by exchange of Notes.

CLAUSE 8

ENTRY INTO FORCE

This Implementation Protocol shall enter into force once the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Central Bank of Egypt is signed.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Implementation Protocol.

Done in Cairo on March 15, 98 in 2 (two) originals, each one in English language.

For the Government of the Italian Republic

H.E. Francesco Aloisi de Larderel
Ambassador of Italy

For the Government of the Arab Republic of Egypt

H.E. Zafer El Bishry
Minister of State for Planning and International Cooperation

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominato GRI, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominato MAE-DGCS, ed il Governo della Repubblica **Araba** d'Egitto, di seguito denominato GRE, rappresentato dal Ministero per la Cooperazione Internazionale egiziano, di seguito denominato MCI,

Visto

il Processo Verbale della prima e della seconda riunione preparatoria della Commissione Mista **tenutesi** al Cairo il 21 e 22 giugno 1995 ed il 24 e 25 giugno 1996, entrambi confermanti l'intenzione del GRI di concedere al GRE un credito **di aiuto** di 30.000.000.000 di Lire italiane a favore delle piccole e medie imprese egiziane, nell'ambito del programma Nazionale a sostegno dello sviluppo del settore privato egiziano,

Visto

il Memorandum d'Intesa fra il GRI ed il GRE, rappresentati rispettivamente dal MAE-DGCS e dal MCI, firmato al Cairo il 15 luglio 1997, in base al quale il GRI concede al GRE un credito **di aiuto** di 30.000.000.000 di Lire italiane alle seguenti condizioni finanziarie:

- tasso di interesse dell' 1% (uno per cento) annuo;

- **rimborso del prestito** in 36 (trenta sei) rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali con scadenza a 150 (cento cinquanta) mesi dall'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e la Banca Centrale d'Egitto.

Il prestito sarà **utilizzato** per accendere una linea di credito, di seguito denominata Linea di Credito, a sostegno **del programma di sviluppo** del settore privato egiziano e, in particolare, delle Piccole e Medie Imprese, di seguito **denominato** Programma,

hanno **convenuto** quanto segue

ARTICOLO 1

LINEA DI CREDITO AL SETTORE PRIVATO EGIZIANO

La Linea di Credito sarà denominata in Lire italiane e sarà **resa disponibile ai** singoli imprenditori egiziani tramite il sistema bancario egiziano per il finanziamento **di** investimenti privati a lungo termine.

ARTICOLO 2

CRITERI DI IDONEITA'

2.1. **La Linea di Credito è volta a** sostenere la cooperazione tra le imprese italiane e **quelle** egiziane **ed** è aperta alle Piccole e Medie Imprese egiziane e/o **ad imprese miste** italo-egiziane con **residenza** in Egitto.

2.2. **Solo le imprese private, senza alcuna partecipazione azionaria da parte del GRE e/o di enti governativi egiziani, avranno diritto al finanziamento; tuttavia anche i centri di ricerca e le Università potranno accedere alla Linea di Credito per la creazione di impianti pilota o centri di attività dimostrativa** nei settori dell'innovazione tecnologica e della salvaguardia ambientale.

2.3. I criteri di priorità **per aver diritto ai finanziamenti** saranno i seguenti:

a. **partecipazione al capitale di imprese miste;**
b. **miglioramento** tecnologico;
c. innovazione tecnologica;
d. creazione di posti di lavoro;
e. produzione pulita e controllo dell'inquinamento.

ARTICOLO 3

FINANZIAMENTI A VALERE SULLA LINEA DI CREDITO

3.1. **La Linea di Credito** finanzierà l'acquisto di attrezzature, il trasferimento di tecnologia e **la relativa** formazione ed assistenza tecnica, **le** licenze **ed i** brevetti industriali.

3.2. I beni e servizi forniti **nell'ambito** della Linea di Credito saranno di origine italiana; tuttavia, un importo massimo del 20% (venti per cento) del finanziamento richiesto, **potrà** essere **utilizzato per coprire** costi locali e/o l'importazione di beni e servizi di diversa origine.

3.3. I contratti di fornitura finanziati **dalla** Linea di Credito saranno denominati in Lire italiane e **potranno includere** anche i costi di trasporto, **di** assicurazione, **di** assistenza tecnica e **di** formazione e, a seconda dei casi, **i costi** locali e/o l'approvvigionamento di beni di origine non italiana.

3.4. La Linea di Credito **non potrà** essere **utilizzata** per finanziare quanto segue:

a. **capitale versato e capitale di esercizio (escluse le scorte)** delle imprese;
b. debiti delle imprese;
c. **imprese miste** temporanee, imprese commerciali e finanziarie;
d. investimenti nei settori **delle opere** civili, del turismo, della produzione **delle** armi e relativa industria;
e. imposte sui redditi e dazi doganali.

ARTICOLO 4

TERMINI E CONDIZIONI DELLO SCHEMA FINANZIARIO

4.1. I prestiti **concessi nell'ambito della** Linea di Credito saranno gestiti da un **"pool"** di non meno di 5 (cinque) banche pubbliche e private del sistema bancario egiziano, di seguito denominate Banche Egiziane. Le Banche Egiziane saranno scelte da parte egiziana.

4.2. **Ciascun** singolo prestito, anche se suddiviso in più di un contratto, non **dovrà superare l'importo di Lit.** 3.500.000.000.- **(Lire italiane tre miliardi cinque cento milioni) e non dovrà essere** inferiore a **Lit.** 300.000.000.- **(Lire italiane tre cento milioni)**.

4.3. Dato **che il** tasso **corrente di remunerazione** dei Buoni del Tesoro egiziani è dell' 11% (undici per cento) annuo, i tassi di interesse da applicare ai **prestiti** saranno calcolati come segue:

a. **nel caso di imprese miste**

1. prestiti **denominati** in Lire italiane: non più del 4% (quattro per cento) annuo;

2. prestiti **denominati** in Lire egiziane: non più del 7% (sette per cento) annuo; **questa** percentuale comprende un premio del 3% (tre per cento) a favore delle Banche Egiziane che si assumono il rischio **di cambio**;

b. **negli altri casi**

1. prestiti **denominati** in Lire italiane: non più del 7% (sette per cento) annuo;

2. prestiti **denominati** in Lire egiziane: non più del 10% (dieci per cento) annuo; **questa** percentuale comprende un premio del 3% (tre per cento) a favore delle Banche Egiziane che si assumono il rischio **di cambio**;

4.4. Il rimborso **di ciascun** singolo prestito sarà effettuato in 14 (quattordici) rate semestrali, la prima delle quali con scadenza fino a 36 (trenta sei) mesi dalla data di erogazione.

4.5. Una quota **di ciascuno dei suindicati** tassi d'interesse **corrisposti dai** mutuatari, **non superiore a** 3 (tre) punti percentuali, sarà riconosciuta alle Banche Egiziane quale remunerazione per **l'assunzione** del rischio finanziario e per la gestione **dei prestiti**.

ARTICOLO 5

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

5.1. **Una Unità Italiana per la Promozione degli Investimenti, di seguito denominata UIPI, sarà creata ed opererà nei locali della "General Authority for Investment". L'UIPI** facilitera l'accesso alla Linea di Credito **assistendo** le imprese egiziane **nella preparazione** della documentazione richiesta per le domande di prestito. **Detta** documentazione **dovrà comprendere piani di attività e rapporti che giustifichino** la scelta dei beni e servizi **la quale dovrebbe basarsi su** offerte ricevute, ove possibile, da almeno 3 (tre) **diversi** fornitori italiani; nel caso di **imprese miste**, **le stime** dei costi dei beni e servizi **incluse** nelle domande di prestito **dovranno essere corredate da listini dei prezzi ufficiali** e/o da **fatture** proforma **emesse da** fornitori specializzati.

5.2. Le Banche Egiziane valuteranno i progetti sulla base della documentazione (piani **di attività**, studi di fattibilità, ecc.) predisposta dall'**UIPI**.

5.3. **I contratti di finanziamento** saranno finalizzati, **per quanto** possibile, **secondo** i principi delle tecniche di finanziamento **ai** progetti.

5.4. **Una volta approvati i progetti** da parte delle Banche Egiziane e, successivamente, dalle Autorità egiziane, la **relativa** documentazione, **unitamente alle bozze dei contratti di finanziamento**, sarà inviata all'Ambasciata Italiana al Cairo che **provvederà ad inoltrarla** al MAE-DGCS.

5.5. Il MAE-DGCS, **per il** tramite dell'Ambasciata Italiana al Cairo, **informerà le** Autorità egiziane **dell'approvazione dei progetti in linea con le condizioni dei contratti di finanziamento** e darà istruzioni all'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, di seguito denominato Mediocredito Centrale, di erogare gli importi **dei contratti di fornitura** alla banca agente italiana del GRE **per il successivo pagamento ai** fornitori italiani.

ARTICOLO 6

OPZIONI FINANZIARIE AGGIUNTIVE

6.1. Un importo pari 70% (settanta per cento) del capitale versato **dal** partner italiano di **un'impresa mista potrà essere finanziato sulla base** delle agevolazioni finanziarie previste **dall'art.** 7 della Legge italiana **sulla** Cooperazione. La stessa documentazione preparata per **avere accesso** alla Linea di Credito **potrà** essere utilizzata per **lo schema** finanziario **di cui al citato art.** 7.

6.2. Nel caso in cui l'importo massimo di **Lit.** 3.500.000.000.- (**Lire italiane tre miliardi cinque cento milioni**) per ogni singolo prestito non sia sufficiente a coprire il costo globale di una domanda approvata, le risorse finanziarie aggiuntive necessarie **potranno** essere tratte dal "Commodity Aid" italiano. L'**UIPI potrà assistere** le imprese egiziane a rivolgersi all'ufficio del MCI all'uopo preposto.

ARTICOLO 7

EMENDAMENTI

Emendamenti **di natura operativa** concordati nel quadro delle strutture di gestione del Programma saranno adottati mediante scambio di Note.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo di Attuazione entrerà in vigore quando sarà stata firmata la Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e la Banca Centrale d'Egitto.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai **loro** rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di Attuazione.

Fatto al Cairo il 1 marzo 1998 in 2 (due) originali, ciascuno in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto*
S.E. l'Ambasciatore d'Italia	S.E. il Ministro di Stato per la Programmazione e la Cooperazione Internazionale
(Francesco Aloisi de Larderel)	(Zafer El Bishry)

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE CONCERNANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DE LA LIGNE DE CREDIT ITALIENNE D'AIDE AU SECTEUR PRIVE TUNISIEN

Le Gouvernement de la République Italienne représenté par le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale de la Coopération au Développement (M.A.E-D.G.C.S) et le Gouvernement de la République Tunisienne représenté par le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union Européenne (MAE-DGE)

attendu que

Le procès-verbal de la 3ème session de la Grande Commission Mixte tuniso-italienne qui a eu lieu à Rome, les 5 et 6 août 1998, fait mention du crédit d'aide au secteur privé accordé par le Gouvernement de la République Italienne au Gouvernement de la République Tunisienne pour un montant de 56 milliards de Lires.

Conviennent de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

OBJECTIFS DU PROTOCOLE

Dans le cadre du programme de soutien au développement du secteur privé et notamment des petites et moyennes entreprises tunisiennes, le Gouvernement de la République Italienne a mis à la disposition du Gouvernement de la République Tunisienne une ligne de crédit de cinquante-six (56) milliards de Lires, ci-après dénommée prêt.

A cette fin, des instructions seront données à l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, ci-après dénommé Mediocredito Centrale, d'accorder cette ligne de crédit à la Banque Centrale de Tunisie (BCT), agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République Tunisienne, sur la base d'une convention financière.

ARTICLE 2

TERMES ET CONDITIONS DU PRET

Le prêt indiqué à l'article premier du présent Protocole est accordé aux conditions suivantes :

* taux d'intérêt : 0,5 % ;
* période de remboursement : 35 ans ;
* période de grâce : 24 ans.

Les remboursements se feront en vingt-deux (22) versements semestriels égaux et successifs ; l'échéance du premier versement étant fixée à deux cent quatre-vingt-quatorze (294) mois à partir de l'entrée en vigueur de la Convention Financière mentionnée à l'article premier.

ARTICLE 3

LIGNE DE CREDIT AU SECTEUR PRIVE

La ligne de crédit est accordée au Gouvernement de la République Tunisienne qui la mettra à la disposition des entreprises tunisiennes et/ou tuniso-italiennes résidentes en Tunisie par l'entremise du système bancaire tunisien pour financer des investissements privés à moyen et long termes, libellés en Lires italiennes ou en Euro.

ARTICLE 4

CRITERES D'ELIGIBILITE

4.1 La ligne de crédit est censée soutenir la coopération entre les entreprises tunisiennes et italiennes et elle est ouverte aux P.M.E. tunisiennes et/ou aux entreprises mixtes tuniso-italiennes ayant résidence en Tunisie.

4-2 Seules les entreprises privées sans participation actionnaire de l'Etat tunisien et/ou d'institutions gouvernementales tunisiennes auront droit au financement ; cependant les centres de recherche et les universités pourront également avoir accès à la ligne de crédit pour la création d'installations pilotes ou de centres d'activité de démonstration dans les domaines de l'innovation technologique et de la sauvegarde de l'environnement, conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.

4-3 Les critères prioritaires pour avoir droit au financement seront les suivants :
a - participation au capital de joint ventures;
b - valorisation technologique ;
c - innovation technologique ;
d - création d'emploi ;
e - production propre et contrôle de la pollution.

ARTICLE 5

FINANCEMENTS IMPUTABLES SUR LA LIGNE DE CREDIT

5-1 La ligne de crédit financera l'achat d'équipements productifs, le transfert de technologie, la formation et l'assistance technique connexes, les licences et les brevets industriels, soit pour les petites et moyennes entreprises tunisiennes et/ou tuniso-italiennes résidentes en Tunisie, soit en relation avec la création de sociétés mixtes tuniso-italiennes ou avec leur agrandissement.

5-2 Les biens et services fournis, moyennant la ligne de crédit, seront d'origine italienne. Toutefois, un montant maximal de trente-cinq pour cent (35 %) de chaque contrat de fourniture passé avec les fournisseurs pourra être utilisé, pour couvrir les coûts locaux et/ou l'importation de biens d'origine non-italienne.

5-3 Les contrats de fourniture financés, moyennant la ligne de crédit, seront libellés en Lires italiennes ou en Euro et ils pourront également inclure les coûts de transport, d'assurance, d'assistance technique et de formation et, le cas échéant, les coûts locaux et/ou l'approvisionnement de biens d'origine non italienne.

5-4 La ligne de crédit ne pourra être utilisée, pour financer ce qui suit :

a - Le capital versé et le fond de roulement (stocks non compris) des entreprises;
b - Les dettes des entreprises ;
c - Les entreprises commerciales et financières ;
d - les investissements dans le secteur de la production d'armes et d'industrie connexe ;
e - les impôts sur les revenus et les droits de douane.

ARTICLE 6

TERMES ET CONDITIONS DU SCHEMA DE FINANCEMENT

6-1 Les prêts accordés dans le cadre de la ligne de crédit seront gérés par le système bancaire tunisien.

6-2 Chaque prêt individuel, même réparti en plus d'un contrat, ne devra pas excéder l'équivalent de six milliards de Lires italiennes.

6-3 Les taux d'intérêt à appliquer aux prêts seront calculés comme suit :

- prêts accordés en Lires italiennes : trois et demi pour cent (3,5 %) par an, y compris la commission bancaire ;
- prêts en Dinar tunisien : cinq (5 %) par an, y compris la prime de risque de change et la commission bancaire

6-4 Les prêts accordés seront remboursés en un maximum de quatorze (14) semestrialités égales et successives ; la première intervenant au plus tard, trente-six (36) mois de grâce, à partir du premier tirage.

6-5 Le remboursement de chaque prêt individuel sera décidé par l'entrepreneur tunisien, à son exclusive discrétion et non pas par la banque agent tunisienne.

ARTICLE 7

PROCEDURE D'EXECUTION

7-1 Une Unité Italienne pour la Promotion des Investissements, ci-après dénommée U.I.P.I, sera constituée et exercera son activité dans les bureaux du Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur. L'U.I.P.I facilitera l'accès à la Ligne de crédit, en prêtant assistance aux entreprises tunisiennes et/ou tuniso-italiennes résidentes en Tunisie pour la préparation des documents requis pour les demandes de prêt. Ces documents devront inclure les «business plans » et les rapports aptes à justifier la sélection des biens et des services.

7-2 Les banques tunisiennes et l'U.I.P.I. évalueront les projets, en tenant compte des documents requis pour les demandes de prêt.

7-3 Dès l'approbation des projets par les banques tunisiennes et l'U.I.P.I, cette dernière notifiera son accord à la banque tunisienne concernée avec copie à la BCT. Les dossiers y afférents, y compris les contrats de fourniture, seront envoyés au M.A.E - D.G.C.S et à la Banque Centrale De Tunisie .

7-4. La Banque Centrale de Tunisie donnera instruction à la Banque agent italienne de transférer les montants des contrats de fourniture pour le paiement des fournisseurs italiens. Dans le cas où les vérifications à posteriori du « Mediocredito » seraient négatives, la Banque Centrale de Tunisie remboursera le montant versé selon les procédures prévues par la Convention financière.

ARTICLE 8

AMENDEMENTS

Les amendements au présent Protocole d'accord seront adoptés par échange de notes

ARTICLE 9

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole d'accord seront résolus par la voie diplomatique.

ARTICLE 10
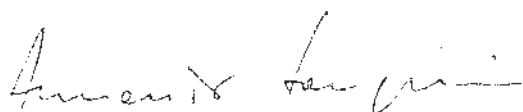
ENTREE EN VIGUEUR

Après l'accomplissement des formalités requises par les législations nationales respectives, le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la signature de la Convention Financière y afférente entre Mediocredito Centrale et la Banque Centrale de Tunisie.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole d'Accord.
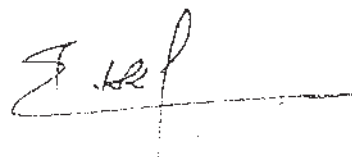
Fait à Tunis, le 07 avril 1999, en deux (2) originaux, chacun en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Armando SANGUINI
Ambassadeur d'Italie

Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne

Anouar BERRAIES
Directeur Général pour l'Europe

ANNEXE 1

AU PROTOCOLE SAHARA

EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE LA COMPOSANTE FOURNITURES

A. FOURNITURES ADMISES

Le type de biens admis sont énumérés ci-après:

biens de première nécessité, biens d'équipement (y compris les biens nécessaires à la réhabilitation d'installations déjà existantes) et services connexes (y compris l'installation, le montage, la mise en fonction de machines et d'équipements, ainsi que la formation à l'usage desdits biens).

B. FOURNITURES NON ADMISES

Articles voluptuaires ou de luxe, tels que: parfums, cosmétiques et savons, objets d'art, montres, produits alcooliques, articles sportifs (sauf pour usage thérapeutique), produits d'artisanat, meubles d'habitation, articles textiles, vêtements, maroquineries, chaussures et accessoires, de même que marchandises, matériaux et/ou services directement ou indirectement afférents à des activités de caractère militaire.

C. ORIGINE DES FOURNITURES

Les fournitures figurant au point A. doivent être de production italienne. Toutefois, au cas où des fournitures indispensables pour la réalisation d'un projet, ne sont pas produites en Italie, l'acquisition de biens de production non italienne sera admise suite à une autorisation officielle du M.A.E. - D.G.C.S. sur la base d'une requête spécifique de la "Partie tunisienne".

ANNEXE 2

AU PROTOCOLE SAHARA

I. CLAUSES CONTRACTUELLES EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DES COMPOSANTES FOURNITURES, ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION

Chaque contrat de fourniture de biens et services connexes, dénommés ci-après "Fourniture/s", et des contrats ou conventions ou agréments relatifs à l'exécution des services d'assistance technique et de formation, dénommés ci-après "Services", devra respecter les clauses contractuelles suivantes:

1. les modalités de paiement seront effectuées moyennant crédits documentaires irrévocables confirmés;

2. relativement aux "Fournitures", les prix seront établis sur la base des suivantes modalités de livraison: "Rendu à Quai (Droits Non Acquittés) à Tunis" et/ou "Rendu Droits Non Acquittés - Douane de Tunis/Frais de Déchargement à la Charge du Vendeur". En ce qui concerne les transports des "Fournitures", les exportateurs nationaux devront se servir de transporteurs nationaux. Dès que chaque contrat de fourniture aura été stipulé, un paiement anticipé ne dépassant pas 60% du prix contractuel pourra être prévu, comportant l'émission d'une facture pro-forma, la délivrance d'une quittance libératoire, ainsi que la présentation d'une fidéjussion bancaire, d'un même montant, en faveur du Gouvernement de la République Tunisienne, celle-ci pouvant être débloquée au moment de la livraison à destination des "Fournitures", prouvée par le "certificat de conformité et de livraison à destination" émis par la "Société de surveillance";

3. au moment de la livraison des "Fournitures" à destination et après la délivrance du "certificat de conformité et de livraison à destination", un paiement sera effectué qui, cumulé avec l'acompte éventuellement reçu conformément au précédent point 2., ne pourra excéder 90% du prix contractuel, pourvu qu'une période de garantie pour les "Fournitures" soit prévue; dans le cas de "Fournitures" pour lesquelles la période de garantie n'est pas prévue, le paiement sera effectué jusqu'à concurrence de 100% du prix contractuel. Ce paiement sera effectué sur remise d'une quittance libératoire contre présentation de facture en cinq (5) copies; connaissement maritime "clean on board" émis à l'ordre du bénéficiaire du crédit documentaire (exportateur italien), avec endossement en blanc et marqué "freight prepaid" (un original du connaissement devra suivre la marchandise comme document représentatif de la marchandise elle-même pour que le destinataire ou le "Responsable" tunisien puissent en prendre possession); certificat anti-mafia selon la législation en vigueur; certificats sanitaires et/ou d'analyse, lorsque prévus; certificat d'origine italienne des "Fournitures"; déclaration de responsabilité du fournisseur italien que les "Fournitures" ont étés produites en Italie et qu'un original du

connaissement voyage en même temps que les "Fournitures" avec la disposition pour le commandant du navire de les remettre au destinataire ou au "Responsable" tunisien; "certificat de conformité et de livraison à destination" émis par la "Société de surveillance"; autres types de documents de transport, en alternative au connaissement maritime, prévus par le crédit documentaire.

La "Banque Agent" pourra accepter les documents prévus par les crédits documentaires présentés au-delà de vingt et un (21) jours de la date d'expédition; en tous cas la présentation desdits documents devra être effectuée avant la date d'échéance des crédits documentaires.

En cas de livraison des "Fournitures" par tranches, les paiements seront effectués proportionnellement à la valeur de chaque tranche. En cas de "Fournitures" qui prévoient une période de garantie, le solde, égal à 10% du montant contractuel, devra être payé automatiquement contre délivrance par le fournisseur italien d'une quittance libératoire à l'échéance de la période de garantie prévue par contrat; cette période courra à partir de la date du "certificat de conformité et de livraison à destination". Ce solde pourra également être payé au fournisseur italien au moment de la livraison au destinataire ou au "Responsable" tunisien de la "Fourniture" tout entière, contre délivrance par le fournisseur italien lui-même d'une quittance libératoire, ainsi que contre présentation d'une fidéjussion bancaire du même montant en faveur du Gouvernement de la République Tunisienne, celle-ci pouvant être débloquée automatiquement dans les trente (30) jours à compter de l'échéance de la période de garantie;

4. en ce qui concerne les "Services", les paiements seront effectués selon les modalités prévues par les relatifs contrats ou conventions ou agréments;

5. les non-exécutions contractuelles, telles que les retards et/ou le manquement de livraison partielle ou totale des "Fournitures" et des services connexes, ainsi que les retards d'exécution des "Services", par faute de l'exportateur/exécuteur italien, feront l'objet de pénalités à fixer au moment de la signature des différents contrats.

II. DEPENSES ACCESSOIRES ET SERVICES LIES AUX COMPOSANTES FOURNITURES, ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION

1. Les dépenses susceptibles de financement comprennent les prestations liées à l'identification des "Fournitures" - même lorsqu'il s'agit de déterminer les spécifications techniques d'équipements et de pièces de rechange pour la réhabilitation d'installations - et des "Services" concernant les différents projets du "Programme", quand effectuées par des experts ne faisant pas partie du M.A.E. - D.G.C.S. ou par des Organismes qualifiés italiens désignés - le cas échéant - d'un commun accord par les "Parties.

2. Sont exclus des dépenses passibles de financement, les droits d'exportation, les droits de douane et tous frais ultérieurs concernant les importations en Tunisie des "Fournitures" étant hors taxes en tant que don du Gouvernement de la République Italienne.

ANNEXE 3

AU PROTOCOLE SAHARA

FAC-SIMILE DE MANDAT IRREVOCABLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DES COMPOSANTES FOURNITURES, ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION

Le Mandat Irrévocable, prévu à l'Art. 4 point 1. du Protocole Sahara, devra être préparé à l'égard de la "Banque Agent", conformément à l'Art. 4 point 2. du Protocole Sahara, et avoir la teneur suivante:

"Nous soussignés, Banque Centrale de Tunisie, sur mandat du Gouvernement de la République Tunisienne en tant que titulaire du "Compte Spécial" en Dollars américains de compte étranger (n° 9566291101 et 9566291303), dénommé ci-après "Compte Spécial", ouvert auprès de la "Banca Commerciale Italiana" de Milan, conformément au dispositif de l'Art. 2 point 1. du Protocole Sahara dont copie conforme ci-jointe, signé en date du 18 mars 1999, entre le Gouvernement de la République Italienne, Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale pour la Coopération au Développement, dénommé ci-après M.A.E. - D.G.C.S. et le Gouvernement de la République Tunisienne, concernant le financement des fournitures de biens et services connexes produits en Italie ainsi que des services d'assistance technique et de formation, dénommés ci-après "fournitures", dans le cadre des projets du "Programme intégré pour la mise en valeur des Régions du Sahara et du Sud de la Tunisie", disposons, de manière irrévocable, que ledit "Compte Spécial" soit régi selon les conditions et les modalités spéciales indiquées ci-après:

1. les fonds du "Compte Spécial" devront être utilisés pour le paiement des factures définitives, émises par les fournisseurs italiens des biens et services connexes et par les exécuteurs chargés de l'assistance technique et de la formation à titre de règlement des "fournitures" ainsi qu'à titre d'anticipation, des frais de transport et d'assurance, des commissions et d'éventuelles prestations supplémentaires à la "SOCIETE", à la "Société de surveillance" et a vous-mêmes, de la publication des appels d'offres, des consultants italiens qui seront éventuellement utilisés pour la formulation des projets, d'éventuels fonds locaux et de cours de formation et stages en Italie ainsi que des frais de séjour des stagiaires tunisiens, comme spécifié aux Art. 4 et 7 et aux Annexes 1 et 2 au Protocole Sahara;

2. le paiement des factures définitives, émises par les fournisseurs italiens des biens et services connexes et par les exécuteurs chargés de l'assistance technique et de la formation, à titre de règlement de "fournitures" ainsi qu'à titre d'anticipation, seront effectués par vous, moyennant l'utilisation de crédits documentaires irrévocables et confirmés, libellés en lires italiennes, domiciliées

sur vos caisses, ordonnées par nous et accompagnées des instructions, comme il est spécifié au point 2. de l'Art. 4 du Protocole Sahara, qui devront prévoir les conditions fixées et la documentation indiquée dans l'Annexe 2 au Protocole Sahara. Les contrats ou les conventions de "fournitures", indiqués aux Art. 5 et 9 du "Protocole Sahara", signé par la "SOCIETE" sur mandat du Gouvernement de la République Tunisienne et visés pour approbation par le "Responsable" tunisien et pour conformité par le "Représentant" italien, feront partie intégrante des crédits documentaires.

L'ouverture de chaque crédit documentaire pourra avoir lieu seulement après que vous ayez vérifié la disponibilité des fonds sur le "Compte Spécial" pour le paiement des sommes correspondantes et des commissions relatives, prévus aux points 3., 4. et 5. suivants.

Vous effectuerez l'examen des documents requis par les crédits documentaires selon les dispositions prévues par les "Règles et Usages Uniformes relatives aux Crédits Documentaires" - dernière publication de la C.C.I. -. Tous les crédits documentaires devront prévoir expressément l'assujettissement à ladite publication.

Les bénéficiaires des crédits documentaires devront délivrer des factures définitives et des quittances libératoires pour chaque paiement reçu;

3. quant à l'activité de la "SOCIETE" pour la réalisation du Protocole Sahara, nous vous donnons dès maintenant ordre irrévocable de reconnaître à la "SOCIETE", en débitant le "Compte Spécial" et contre délivrance de facture définitive et de quittance libératoire, une commission égale à 2% des sommes utilisées pour chaque paiement effectué dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires émis sur la base des contrats de fourniture de biens et services connexes.

   En ce qui concerne les services d'assistance technique et de formation une commission égale à 2% de la valeur totale de chaque contrat ou convention sera payée après leur passation.

   Au cas d'annulation de procédures de sélection des fournisseurs et/ou des contrats de fourniture de biens et services connexes, nous vous donnons dès maintenant ordre irrévocable de reconnaître à la "SOCIETE", en débitant le "Compte Spécial" et contre délivrance de factures définitives, visées pour approbation par le "Responsable" tunisien et pour conformité par le "Représentant" italien, des commissions proportionnelles aux activités effectivement exercées par ladite "SOCIETE", selon le dispositif de l'Art. 7 du Protocole Sahara; ces factures définitives visées comme susmentionné, devront spécifier que les montants facturés ont été déterminés conformément aux dispositions du Protocole Sahara signé entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne. Pour chaque

paiement réclamé, relativement à l'annulation des procédures de sélection des fournisseurs et/ou des contrats de fourniture de biens et services connexes, la "SOCIETE" devra délivrer des quittances libératoires;

4. quant à l'activité exercée par vous pour la réalisation du Protocole Sahara, nous vous donnons dès maintenant ordre irrévocable de reconnaître à vous-même, en débitant le "Compte Spécial" et contre délivrance de facture définitive et de quittance libératoire, une commission égale à 0,50% des sommes utilisées pour chaque paiement effectué dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires émis sur la base des contrats, conventions ou agréments de "fournitures";

5. quant à l'activité de la "Société de surveillance" pour la réalisation du Protocole Sahara, nous vous donnons dès maintenant ordre irrévocable de reconnaître à la "Société de surveillance", en débitant le "Compte Spécial" et contre délivrance de facture définitive et de quittance libératoire, une commission égale à 1,50% des sommes utilisées pour chaque paiement effectué dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires émis sur la base des contrats ou conventions de "fournitures";

6. le règlement des commissions prévues aux points 3., 4. et 5. précédents, devra être effectué en même temps que chaque paiement versé aux fournisseurs italiens des biens et services connexes et aux exécuteurs chargés de l'assistance technique et de la formation au moment de l'utilisation des crédits documentaires dont ils sont bénéficiaires; au cas d'expéditions par tranches de marchandises, le règlement des commissions devra être effectué proportionnellement à la valeur de chaque tranche.

   Au cas où d'éventuelles prestations supplémentaires sont effectuées par la "SOCIETE", par la "Société de surveillance et par vous-mêmes pour la réalisation du Protocole Sahara, nous vous donnons dès maintenant ordre irrévocable de reconnaître à qui de compétence les sommes et les frais relatifs en débitant le "Compte Spécial" et contre délivrance de factures définitives, visées pour approbation par le "Responsable" tunisien et pour conformité par le "Représentant" italien; ces factures définitives visés comme susmentionné, devront spécifier en détail les sommes et les frais concernant les prestations effectuées. Pour chaque paiement réclamé, relativement, aux prestations effectuées, des quittances libératoires devront être délivrées par la "SOCIETE" et/ou par la "Société de surveillance" et/ou par vous-mêmes;

7. vous ne percevrez aucune autre commission, car il est convenu que vous toucherez les droits, les commissions et les frais d'usage applicables aux crédits documentaires, qui seront à la charge des fournisseurs italiens des biens et services connexes et des exécuteurs chargés de l'assistance technique et de la formation, bénéficiaires desdits crédits documentaires que nous avons ordonnés;

8. les relevés du "Compte Spécial" seront envoyés mensuellement à nous-mêmes, Banque Centrale de Tunisie, au MAE -DGE, au M.A.E.-D.G.C.S., au "Responsable" tunisien et au "Représentant" italien; de plus, vous aurez soin de:

a) conserver toute la documentation comptable apte à justifier les paiements et les prélèvements effectués;

b) fournir au M.A.E.-D.G.C.S. et à nous-mêmes, Banque Centrale de Tunisie, pour fin janvier et fin juillet de chaque année au plus tard, ou bien à la demande dudit M.A.E. - D.G.C.S. ou de nous-mêmes à tout moment, le compte-rendu sur l'utilisation du don et une copie, à la demande de la documentation mentionnée au précédent le point a);

c) fournir au M.A.E. - D.G.C.S. et à nous-mêmes, Banque Centrale de Tunisie, toute autre information qui sera demandée sur la documentation comptable relative à l'utilisation du "Compte Spécial";

9. nous convenons que le "Compte Spécial" sera utilisé pour les causes et selon les modalités spécifiées dans l'Art. 4 du Protocole Sahara et que vous appliquerez, au "Compte Spécial" un taux annuel, sur les soldes créditeurs, égal à .... %;

10. pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Acte, ce sont les normes contractuelles générales et uniformes que nous avons souscrites pour l'ouverture du "Compte Spécial", qui restent valables;

11. en dernier lieu vous déclarez n'avoir aucun lien de propriété, direct ou indirect, avec la "SOCIETE" et la "Société de surveillance" désignées et que vous vous engagez à notifier au Gouvernement de la République Tunisienne tout changement dudit "statut".

Veuillez nous faire parvenir une réponse à la présente, à titre d'acceptation.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées."

ANNEXE 4
LISTE SPECIALE DES SOCIETES
APTES A EXERCER L'ACTIVITE DE «PROCUREMENT »

Agmin Italy S.r.l
Via pallone, N°8 - 37121 VERONA

- Ccpl - Consorzio di Cooperative di Produzione e di Lavoro
Via M.K. Gandi, N° 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia Ggenerale Interscambi S.p.A.
Via Baluardo Partigiani, N° 13 - 28100 NOVARA

- Comerint S.p.A.
Via Paolo di Dono, N° 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissinaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, N° 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, N° 31 - 20145 MILANO

- Intraco S.p.A.
Via Panzini N° 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli S cialoja, N° 6 - 00196 ROMA

- I.T.S Italia Trading Service S.p.A.
Via San Nicola da Tolentino, N° 50 - 00187 ROMA

- Media Trade S.P.A.
Via Felice Turati, N° 7 -20121 MILANO

- Rest-Ital- S.p.A.
Via Premuda, N° 38/A - 20129 MILANO

- Società Mercantile Internazionale S.p.A.
Via P. Ferrari, N° 6 - 20121 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre N° 31/7 - 16121 GENOVA

ANNEXE 5

AU PROTOCOLE SAHARA

FAC-SIMILE DE CONTRAT ENTRE LA SOCIETE ITALIENNE DE "PROCUREMENT" ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE LA COMPOSANTE FOURNITURES

ATTENDU

qu'entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne a été signé en date du 18 mars 1999, un Protocole Sahara (dont copie conforme ci-jointe) pour la réalisation des projets du Programme intégré pour la mise en valeur des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie, dénommé ci-après "Programme", concernant l'utilisation d'un financement à titre de don utilisable pour la réalisation des projets du "Programme";

que le Gouvernement de la République Tunisienne désignera son propre responsable , dénommé ci-après "Responsable", qui effectuera, au nom de la partie tunisienne, toutes les activités nécessaires pour l'exécution dudit Protocole.

que le Gouvernement de la République italienne désignera son propre responsable , dénommé ci-après "Représentant", qui effectuera, au nom de la partie italienne, toutes les activités nécessaires pour l'exécution dudit Protocole;

que le montant global du don a été destiné au financement des importations en Tunisie de biens et services connexes de production italienne, dont à l'Annexe 1 au Protocole Sahara, et au financement des composantes d'assistance technique et formation au projets du "Programme";

que les fonds sont déposés, comme spécifié à l'Art. 2 point 1. du Protocole Sahara, sur le "Compte Spécial", ouvert en Italie, auprès de la "Banca Commerciale Italiana", dénommée ci-après "Banque Agent", au nom du Gouvernement de la République Tunisienne;

que le Gouvernement de la République Tunisienne donnera toutes les instructions relatives à l'achat des biens et des services connexes, prévus à l'Annexe 1 au Protocole Sahara, déterminés d'un commun accord entre les "Parties", par l'intermédiaire du "Responsable" et du "Représentant", à la Société de "procurement" (nom de la Société), dénommée ci-après "SOCIETE", indiquée dans l'Art. 2 point 3. du Protocole Sahara;

que, comme le prévoit l'Art. 6 du Protocole Sahara, un Agent de contrôle et de surveillance (nom de la Société), dénommé ci-après "Société de surveillance", à été

nommé et chargé de la certification de conformité des fournitures, du contrôle du respect effectif des procédures d'achat et de la conformité des prix des offres choisies;

que la "SOCIETE" a été choisie sur la base de la "Liste spéciale de sociétés spécialisées dans l'activité de "procurement"" établie par le M.A.E. - D.G.C.S.;

que la "SOCIETE" a manifesté sa pleine disponibilité à fournir au Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable" et du "Représentant", toutes les prestations relatives à la détermination, l'acquisition des biens et des services connexes, de production italienne, nécessaires et utiles à la réalisation dudit Protocole;

que la "SOCIETE" déclare d'avoir aucun lien de propriété, direct ou indirect, avec la "Banque Agent", ni appartenir ou participer, directement ou indirectement, à la "Société de surveillance" et qu'elle s'engage à notifier au Gouvernement de la République Tunisienne tout changement dudit "statut";

tout cela dit

entre

Le Gouvernement de la République Tunisienne , représenté par ....

et

La (nom de la Société), ayant son siège légal en Italie, ..., représentée par Monsieur................, en sa qualité de ....

dénommés ci-après "les Parties"

il est convenu et stipulé

ARTICLE 1

Les attendus ont valeur de pacte et s'entendent comme inclus dans le présent Article.

ARTICLE 2

Le Gouvernement de la République Tunisienne confie à la "SOCIETE" la charge de coordonner et de gérer, relativement aux tâches à exercer, les activités liées à l'acquisition de biens et des services connexes produits en Italie (dans le cas d'acquisition de biens de production non italienne, des autorisations spécifiques devront être demandées) selon les termes et les modalités fixées dans le Protocole Sahara et par le présent Contrat.

ARTICLE 3

Un Mandat Irrévocable sera conféré par la Banque Centrale de Tunisie à la "Banque Agent" pour l'exécution des paiements et prélèvements du "Compte Spécial" prévus par le Protocole Sahara. Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie, communiquera de plus à la "SOCIETE" les noms des personnes au fur et à mesure autorisées à signer en son nom et pour son compte et transmettra les spécimens de leurs signatures *(éventuelle confirmation des spécimens de signatures actuels)*.

ARTICLE 4

Le Gouvernement de la République Tunisienne donnera communication à la "SOCIETE" de la nomination du "Responsable", conformément au dispositif de l'Art. 3 du Protocole Sahara et transmettra à la "SOCIETE" le spécimen de sa signature.

ARTICLE 5

Le "Responsable", assisté par le "Représentant", établira les listes détaillées des biens et services connexes, comme prévu dans le cadre des fournitures admises. Ces listes, accompagnées des spécifications techniques sur la qualité et la quantité des fournitures, de l'indication du projet de référence et de la valeur estimée desdites fournitures, seront transmises à la "SOCIETE". Les listes devront être visées pour approbation par le "Représentant".
Dans la prédisposition des listes, on fera attention à la "neutralité" des spécifications techniques des biens à acquérir par licitation privée ou appel d'offres et à l'origine italienne des biens mêmes.
La "SOCIETE" sélectionnera les fournisseurs italiens en faisant recours, selon les différentes typologies des fournitures, à une négociation privée (marché de gré à gré), à une licitation privée ou à un appel d'offres.

ARTICLE 6

La "SOCIETE", après avoir reçu les listes, enverra au "Responsable" et au "Représentant" un programme d'achats réparti en lots, avec l'indication des relatives procédures d'achat des biens et services requis.

ARTICLE 7

Pour l'achat de pièces de rechange dont le montant est inférieur à 200 mille Euro, la "SOCIETE" procédera à la sélection des fournisseurs moyennant une négociation privée, en demandant directement aux producteurs/fournisseurs originaires des biens auxquels les pièces de rechange se réfèrent de soumissionner, sur la base des indications fournies par le "Responsable" dans les listes des fournitures requises.

ARTICLE 8

Pour l'achat de fournitures, en dehors des pièces de rechange, d'un montant inférieur ou égal au contre-valeur en lires italiennes de 200.000 Euro, la "SOCIETE" procédera à la sélection des fournisseurs moyennant une licitation privée; à cette fin, elle demandera de soumissionner directement aux fabricants/fournisseurs indiqués par le "Responsable" dans les listes des fournitures requises par une demande expressément motivée.

ARTICLE 9

Pour l'achat des fournitures d'un montant excédant 200.000 Euro, la "SOCIETE" procédera à la sélection des fournisseurs moyennant un appel d'offres. Dans ce cas la "SOCIETE" établira l'avis d'appel d'offres en Italie par publication de l'objet des fournitures sur deux (2) quotidiens italiens à tirage national, sur le Bulletin de la Coopération (DIPCO), par le biais de l'UNIONCAMERE (Union Italienne des Chambres de Commerce) et par l'Istituto del Commercio Estero (ICE).

ARTICLE 10

Pour toutes les procédures de sélection des fournisseurs, dont aux précédents Articles 7, 8, 9 et 10, la "SOCIETE" établira une documentation appropriée qu'elle devra mettre à la disposition des fournisseurs intéressés contre paiement d'une somme destinée à couvrir les frais de préparation de cette documentation.

Pour assurer la nécessaire homogénéité avec la réglementation italienne en matière de "Commodity Aid" et de "Programme Aid", la "SOCIETE" concordera avec le M.A.E. - D.G.C.S. les termes et les clauses de dite documentation selon les dispositions du Protocole Sahara; celle-ci, dans la partie relative aux instructions aux soumissionnaires et aux conditions contractuelles, devra inclure:

- la source du financement;
- les conditions requises pour l'admission à la procédure de sélection;
- la description technique, la quantité totale des fournitures requises, ainsi que la quantité minimale acceptable pour soumissionner;
- l'origine italienne des fournitures prouvée par un certificat d'origine;
- les délais pour la présentation des offres (à titre indicatif deux (2) mois);
- les suivantes modalités de livraison de la marchandise: "Rendu à Quai (Droits Non Acquittés) Tunis" et/ou "Rendu Droits Non Acquittés - Douane de Tunis / Frais de Déchargement à la Charge du Vendeur". En cas de fournitures complexes, le "Responsable", au moment de l'envoi des listes des biens et pourvu qu'il formule des motifs appropriés, pourra demander l'application de modalités de livraison de la marchandise différentes qui devront être approuvées par le M.A.E. - D.G.C.S.. Les prix contenus dans les offres devront correspondre, dans des limites raisonnables, à ceux qui sont couramment pratiqués pour l'exportation. Le prix devra inclure la garantie, qui consiste en un engagement de la part du fournisseur à réparer ou à changer, à ses soins et à ses frais, toutes les parties et ensembles

s'avérant défectueux ou frappés de vices occultes; le prix devra inclure également, pour des typologies particulières de biens, l'assistance sur place ainsi que - à la demande spécifique du "Responsable" et du "Représentant" - les coûts relatifs à l'assemblage, l'installation, le montage et le fonctionnement des machines et des équipements. En outre le soumissionnaire devra assumer l'engagement (à ne pas coter dans l'offre) que - au cas où il soit adjudicataire de la fourniture - il effectuera sur place, après la période de garantie, le service d'assistance après-vente en vue d'assurer l'entretien, la réparation et un réapprovisionnement rapide de pièces de rechange, en spécifiant de quelle façon il entend s'organiser pour effectuer ce service;

- l'utilisation, par les fournisseurs italiens, de moyens de transport nationaux;
- les délais et les modalités de livraison;
- la description des procédures pour l'évaluation des offres et l'indication des critères d'adjudication;
- les modalités et les délais d'exécution des contrôles de qualité et de quantité des fournitures et de l'éventuelle conformité des prix;
- le droit du Gouvernement de la République Tunisienne de refuser toutes les offres et d'annuler les procédures d'appel d'offres;
- l'indication du montant en pourcentage du "bid bond" (engagement à maintenir l'offre jusqu'à ce que l'appel d'offres soit adjugé) et du "performance bond" (garantie pour la bonne exécution des fournitures), lorsque prévus; ces pourcentages ne devront pas excéder, respectivement, le 2% et le 10% de la valeur des fournitures;
- assurance qui prévoie la couverture maximum "all risks", selon les formulaires "Institute Cargo Clauses" (I.C.C.) ou similaires, pour 110% de la valeur des fournitures sur la base de la clause de livraison de la marchandise et en faveur du vendeur;
- les modalités de paiement à effectuer moyennant crédits documentaires irrévocables, conformément à ce qui est prévu par l'Annexe 2 au Protocole Sahara;
- la date, le lieu et l'heure à laquelle aura lieu, à la présence des intéressés éventuels, l'ouverture des plis contenant les offres;
- les pénalités prévues en cas d'inaccomplissements.

En cas de négociation privée et de licitation privée, la documentation spécifiée ci-dessus, à l'exception des conditions contractuelles indiquées, pourra être opportunément simplifiée par la "SOCIETE" et les délais pour soumissionner seront abrégés. A l'échéance de l'appel d'offres, la "SOCIETE" procédera à l'ouverture des plis contenant les offres à la présence des intéressés éventuels et rédigera le "procès-verbal d'ouverture des plis".

Les offres qui parviendront après le terme d'échéance seront exclues.

Relativement aux offres acceptées, la "SOCIETE" retiendra les fidéjussions bancaires ou les polices fidéjussoires émises à titre de garantie du maintien des offres ("bid bond"), lorsque prévues.

ARTICLE 11

Pour toutes les procédures de sélection des fournisseurs, dont aux précédents Art. 7, 8, 9 et 10, une fois les offres rassemblées, la "SOCIETE" les examinera sous l'angle de leur conformité aux spécifications techniques, aux prix, aux autres conditions commerciales et aux qualifications du fournisseur. S'il s'agit d'une licitation privée ou d'un appel d'offres, la "SOCIETE" sélectionnera les offres jugées les plus avantageuses du point de vue économique et elle en transmettra au moins trois (3) au "Responsable", dans la mesure où cela est possible du fait du nombre d'offres reçues. Ces offres devront parvenir au "Responsable" dans les meilleurs délais et, en cas de licitation privée ou d'appel d'offres, pas plus tard que trente (30) jours à compter de la date prévue pour leur présentation ou bien de la date de clôture de l'appel d'offres; lesdites offres devront en outre être accompagnées d'un rapport final comprenant:

- un avis technique motivé sur les prix, les caractéristiques et la qualité des biens et des services offerts;
- en cas de licitation privée, des indications sur les critères suivis pour l'établissement des "short list" et sur le nombre des offres acquises;
- en cas d'appel d'offres, des indications sur le nombre des fournisseurs qui en ont fait demande, sur les offres reçues et sur celles retenues valables.

A la demande explicite du "Responsable", la "SOCIETE" enverra de même à ce dernier les offres résiduelles reçues.

ARTICLE 12

Le "Responsable", assisté par le "Représentant", effectuera l'examen et la comparaison des offres transmises par la "SOCIETE" et il procédera à l'adjudication des fournitures en rédigeant des procès-verbaux spéciaux opportunément motivés. Il notifiera ensuite les adjudications à la "SOCIETE" et au M.A.E. - D.G.C.S. par une lettre d'adjudication (selon le fac-similé ci-joint) dans les vingt (20) jours à compter de la date de réception des offres. Les procès-verbaux précités, ainsi que les lettres d'adjudication devront porter, outre que la signature du "Responsable", aussi celle du "Représentant" qui marque son accord. Les lettres d'adjudication contiendront tous les éléments nécessaires pour permettre à la "SOCIETE" de passer les relatifs contrats d'achat des fournitures. En même temps desdites notifications, le "Responsable" transmettra à la "Société de surveillance" les ordres d'inspection pour les contrôles de qualité et de quantité des fournitures ainsi que, en cas de négociation privée et/ou de licitation privée, les demandes d'avis sur la conformité des prix; le "Responsable", s'il le juge opportun ou à la suite d'une initiative éventuelle du M.A.E. - D.G.C.S., pourra demander à la "Société de surveillance" son avis sur la conformité des prix des fournitures également en cas d'appel d'offres. En tout cas les avis de conformité des prix devront être formulés par la "Société de surveillance" avant la signature des relatifs contrats d'achat des fournitures.
L'examen sur la conformité des prix de la part de la "Société de surveillance" devra être effectué et communiqué à la "SOCIETE" et pour connaissance au "Responsable"

dans les vingt (20) jours à compter du jour de réception des demandes relatives effectuées par le "Responsable".

ARTICLE 13

En signant le présent Contrat, le Gouvernement de la République Tunisienne confère dès à présent mandat irrévocable à la "SOCIETE" pour passer, en son nom et pour son compte, les contrats d'achat avec les fournisseurs italiens sélectionnés par le "Responsable".

ARTICLE 14

Après avoir reçu les lettres d'adjudication, la "SOCIETE" demandera aux fournisseurs sélectionnés les factures pro-forma et, lorsque prévu, les fidéjussions bancaires ou les polices fidéjussoires à titre de garantie d'une correcte exécution des fournitures ("performance bond"); ces garanties seront retenues par la "SOCIETE" et rendues aux fournisseurs contre présentation du "certificat de conformité et de livraison à destination" des fournitures, émis par la "Société de surveillance".

Sur la base des éléments contenus dans les lettres d'adjudication et des clauses contenues dans la documentation relative aux procédures de sélection des fournisseurs, la "SOCIETE", au nom et pour compte du Gouvernement de la République Tunisienne, passera les contrats de fourniture dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des avis sur la conformité des prix transmis par la "Société de surveillance", lorsque prévus ou demandés, ou en tous cas pas plus tard que quinze (15) jours après avoir reçu les lettres d'adjudication. Les contrats de fourniture devront indiquer les documents qui devront être requis par les crédits documentaires irrévocables.

ARTICLE 15

La "SOCIETE" enverra au "Responsable" les contrats munis d'un visa de validation expressément prévu. Ce dernier, après les avoir à son tour visés à titre d'approbation, les fera signer pour conformité au "Représentant".

Ensuite, le "Responsable" transmettra trois (3) copies des contrats accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires, à la Banque Centrale de Tunisie dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des documents visés par le "Représentant". Une copie de la lettre de transmission devra être envoyée au M.A.E. - D.G.C.S. pour information.

La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la "Banque Agent" qui les confirmera et effectuera les paiements, selon les modalités prévues par les crédits documentaires mêmes, en débitant le "Compte Spécial". Au moment de l'ouverture des crédits documentaires irrévocables, la Banque Centrale de Tunisie devra transmettre à la "Banque Agent" trois (3) copies

des contrats visés par le "Responsable", par la "SOCIETE" et par le "Représentant" et, à la "Société de surveillance", copies desdites demandes d'ouverture des crédits documentaires irrévocables ainsi que des contrats de fourniture, dûment visés pour conformité aux originaux, et des factures pro-forma éventuelles. Notification de l'opération doit également être adressée au Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale pour l'Europe (Tunis).

ARTICLE 16

La "SOCIETE" sera tenue, d'après les règlements en vigueur, à conserver toute documentation inhérente aux procédures de sélection des fournisseurs (listes et spécifications techniques des biens et services connexes requis, avis d'appel d'offres, documentation d'appel d'offres, demandes d'inclusion de fournisseurs dans les "short list", demandes de documentation d'appel d'offres, offres reçues, "short list", "procès-verbaux d'ouverture des plis", etc.). La documentation précitée devra être exhibée à tout moment à la demande du "Responsable" et/ou du M.A.E. - D.G.C.S..

En outre, tous les trois (3) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat stipulé avec le Gouvernement de la République Tunisienne, la "SOCIETE" devra présenter au "Responsable" et au M.A.E. - D.G.C.S. un rapport récapitulatif de ses activités dont copie est adressée au MAE-DGE.

Enfin, pas plus tard que deux (2) mois après la conclusion du "Programme", la "SOCIETE" présentera au "Responsable" et au M.A.E. - D.G.C.S. un rapport analytique global sur les prestations fournies.

ARTICLE 17

La "SOCIETE" recevra, pour ses prestations, une commission égale à 2% de la valeur totale des fournitures des biens et des services connexes. Cette commission sera payée par la "Banque Agent" en même temps et proportionnellement à chaque paiement effectué en faveur des fournisseurs italiens dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires irrévocables dont ils sont bénéficiaires, émis sur la base des relatifs contrats de fourniture de biens et services connexes, comme prévu à l'Art. 5 point 9. du Protocole Sahara et au point 3. du Mandat Irrévocable conféré par la Banque Centrale de Tunisie à la "Banque Agent" (Annexe 3 au Protocole Sahara); de plus, la "SOCIETE" sera remboursée pour les frais se rapportant à la publicisation des appels d'offres.

Pour les sommes reçues, la "SOCIETE" délivrera à la "Banque Agent" les quittances libératoires et les factures définitives correspondantes.

Le Gouvernement de la République Tunisienne reconnaîtra par ailleurs à la "SOCIETE", au cas où pour des raisons indépendantes des actes de cette dernière serait décidée l'annulation de procédures de sélection des fournisseurs et/ou de contrats de fourniture, des commissions proportionnelles aux activités effectivement exercées par la dite "SOCIETE". Ces commissions seront calculées, par rapport à

l'annulation de procédures de sélection des fournisseurs, sur la base de la valeur estimée des fournitures requises, qui sera établie par le "Responsable" de concert avec le "Représentant". En cas d'évaluation et de comparaison de plusieurs offres de la part de la "SOCIETE", la valeur des fournitures sera déterminée par la moyenne de la valeur des offres retenues valables. A cette fin, le pourcentage de 2% sera décomposé comme suit:

a) vérification des spécifications techniques des biens et services connexes requis, définition des lots d'appel d'offres et préparation du dossier concernant la procédure de sélection des fournisseurs: 25%;
b) lancement et gestion de la procédure de sélection des fournisseurs: 15%;
c) évaluation et tabulation des offres: 40%;
d) négociation et stipulation des contrats de fourniture: 20%.

Les pourcentages indiqués aux points précédents a), b), c), et d), sont cumulables; il est entendu que, dans le cas d'annulation des contrats de fourniture, la "SOCIETE" exigera son droit au paiement de 2% des montants des contrats annulés.

Pour les sommes réclamées relativement à l'annulation de procédures de sélection des fournisseurs et/ou de contrats de fourniture, les factures définitives émises par la "SOCIETE" devront être visées pour approbation par le "Responsable" et pour conformité par le "Représentant" et devront spécifier que les montants facturés ont été déterminés conformément aux dispositions de l'Art. 7 du Protocole Sahara.

ARTICLE 18

Au cas où le Gouvernement de la République Tunisienne , par l'intermédiaire du "Responsable", demande à la "SOCIETE" des prestations supplémentaires approuvées par le M.A.E. - D.G.C.S., qui feront l'objet d'un "Addendum" au présent Contrat, la "SOCIETE" même aura droit à percevoir, en plus du remboursement des frais de voyage, une rétribution correspondante aux prestations supplémentaires effectuées - sur la base des tarifs journaliers à convenir à chaque fois - qui devront être payée par l'intermédiaire de la "Banque Agent" en débitant le "Compte Spécial", contre délivrance de factures définitives émises par la "SOCIETE", visées pour approbation par le "Responsable" et pour conformité par le "Représentant"; de plus, ces factures définitives devront détailler les paiements et les frais relatifs aux prestations supplémentaires effectuées. Pour tout paiement se rapportant aux prestations supplémentaires la "SOCIETE" devra délivrer des quittances libératoires.

ARTICLE 19

A titre de garantie de ses obligations, la "SOCIETE" fournira une caution de Lit. (Lires italiennes) ...., sous forme d'une garantie bancaire irrévocable, ayant validité jusqu'à trois (3) mois après l'expiration du présent Contrat.

ARTICLE 20

Dans le cadre des actions qui lui seront confiées par le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", il est défendu à la

"SOCIETE" d'exécuter d'autres prestations que celles indiquées dans le présent Contrat et elle s'engage à ne pas agir en tant que fournisseur ni pour son compte ni pour le compte de tiers.

ARTICLE 21

La "SOCIETE", pour la bonne exécution des ses services, engagera du personnel hautement qualifié; de plus, elle devra tenir à la disposition du "Responsable" et du M.A.E. - D.G.C.S. les documents justificatifs prouvant que le personnel se trouve dans une position régulière à l'égard des Lois sociales en vigueur. La "SOCIETE" est tenue de remplacer immédiatement et sans aucune indemnité toute personne qui, pour une raison valable, pourra être considérée par le "Responsable" et/ou par le M.A.E. - D.G.C.S. comme personne non agréée.

ARTICLE 22

La "SOCIETE" est tenue à une extrême réserve en ce qui concerne les faits, les informations, les documents dont elle prendra connaissance ou qui lui seront remis par les exportateurs italiens intéressés aux fournitures de biens et services connexes, par les adjudicataires des fournitures mêmes, par le "Responsable", par le M.A.E. - D.G.C.S., par le "Représentant", par la "Société de surveillance" et par la Banque Centrale de Tunisie, ou leurs représentants éventuels.

La "SOCIETE" imposera le respect de cette réserve à son personnel et à ses représentants éventuels.

ARTICLE 23

En cas de graves infractions de la part de la "SOCIETE", le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", pourra résilier du présent Contrat, sans préjudice d'aucun dommage et intérêt.

ARTICLE 24

En cas de négligence et, en particulier, au cas où la "SOCIETE" exécute en retard ou omet d'exécuter des prestations prévues par le présent Contrat et que ceci cause le paiement - de la part du "Responsable" en faveur de l'adjudicataire - d'une somme correspondante à des coûts non prévus soutenus par le "Responsable" même, cette somme devra être débitée à la "SOCIETE" si lesdits retards ou omissions sont dus à des circonstances imputables à la "SOCIETE" elle-même.

ARTICLE 25

Le présent Contrat sera annulé de droit et sans intervention judiciaire au cas où la "SOCIETE" se trouve dans la condition, volontaire ou judiciaire, de liquidation de ses biens (faillite, concordat de faillite, liquidation, etc.).

ARTICLE 26

Sans préjudice relatif à l'application du précédent Art. 24 du présent Contrat, la "SOCIETE" garantit et sauvegarde le Gouvernement de la République Tunisienne pour tous les actes ou condamnations relatifs aux dommages directs corporels ou matériels, provoqués par des tiers, dus à l'exécution du présent Contrat et qui pourraient être attribués à la négligence de la "SOCIETE" elle-même.

ARTICLE 27

Toute modification du présent Contrat doit faire l'objet d'une modification écrite, convenue avec le M.A.E. - D.G.C.S., étant entendu qu'aucun accord verbal ne pourra lier "les Parties" intéressées.

ARTICLE 28

Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", fournira son jugement sur les cas de force majeure qui pourraient faire l'objet d'une exécution totale ou partielle des obligations de la "SOCIETE", en en donnant communication au M.A.E. - D.G.C.S. qui activera les Art. 11, 12 et 13 du "Protocole Sahara".

ARTICLE 29

En cas de désaccord entre la "SOCIETE" et la "Société de surveillance" et/ou l'adjudicataire et/ou le bénéficiaire, le "Responsable" prêtera tous ses bons offices pour aplanir les différends. Si ces derniers persistent, la "SOCIETE" devra en donner communication au M.A.E. - D.G.C.S. qui mettra en route les consultations prévues par 1'Art. 11 du "Protocole Sahara"; après quoi la "SOCIETE" devra se conformer aux décisions prises. Il est entendu que la "SOCIETE" est tenue de signaler en tout cas au M.A.E. - D.G.C.S. les entreprises italiennes qui n'ont pas exécuté de manière satisfaisante la charge qui leur a été confiée, en en explicitant les motifs.

ARTICLE 30

Tous différends découlant de l'application et de l'interprétation du présent Contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.) - Section italienne de Rome, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

ARTICLE 31

Le présent Contrat est régi par la Loi Italienne. Pour toutes les exécutions, obligations et droits des " Parties" découlant du présent Contrat, mais non explicitement définis dans ce dernier, il est fait référence à la législation italienne.

ARTICLE 32

Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'à la réalisation du "Programme" ou bien jusqu'au moment où interviendront des actes entre les "Parties" qui modifient essentiellement les fondements exposés dans les attendus. Dans ce dernier cas, comme aussi dans toute autre hypothèse de suspension ou d'interruption éventuelle du "Programme", les dispositions du présent Contrat continueront en tout cas à s'appliquer aux prestations effectuées par la "SOCIETE" ainsi qu'aux contrats de fourniture de biens et services connexes conclus à une date antérieure à ladite suspension.

ARTICLE 33

Les instruments préférentiels à utiliser pour les communications entre "les Parties" sont le télécopieur et le télex. Les "Parties" pourront recourir également à d'autres moyens à condition que la plus grande promptitude et efficacité de la communication soit assurée.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présen Contrat.

Fait à......., le......., en deux (2) originaux en italien et deux (2) originaux en français, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne	Pour la (nom de la Société) ....

FAC-SIMILE DE LETTRE D'ADJUDICATION

- Description des fournitures:
- Quantité:
- Procédure adoptée pour la sélection des fournisseurs:
- Avis sur la conformité des prix:
- Date du lancement ou de la publication (avis d'appel d'offres):
- Date de réception de l'offre:
- Nombre des soumissionnaires:
- Base d'adjudication:
- Adjudication du contrat:

a) Fournisseur:
b) Acquéreur:
c) Description des marchandises:
d) Quantité de marchandises:
e) Prix:
f) Lieu de livraison:
g) Délais contractuels d'exécution:
h) Modalités de paiement:
i) Liste des documents:

- Notes:

Pour la procédure de sélection susmentionnée, l'évaluation et l'adjudication ont été effectuées conformément aux dispositions convenues avec le Gouvernement de la République Italienne.

(date) ....

Le "Représentant" Le "Responsable"

ANNEXE 6

AU PROTOCOLE SAHARA

LISTE SPECIALE DE SOCIETES APTES A EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE

- **Bossi & C. Transiti S.p.A.**
Via D. Fiasella, N° 1 - 16121 Genova

- **Sitris S.r.I.**
Via Noè, N° 23 - 20133 MILANO

- **Società Generale di Sorveglianza (S.G) S.p.A.**
Via G. GOZZI, N° 1/A - 20100 MILANO

- **Viglienzone Adriatica S.p.A.**
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, N° 130 (2° Piano) - 48100 RAVENNA

ANNEXE 7

AU PROTOCOLE SAHARA

FAC-SIMILE DE CONTRAT ENTRE LA SOCIETE ITALIENNE DE "CONTROLE ET DE SURVEILLANCE" ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE LA COMPOSANTE FOURNITURES

ATTENDU

qu'entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne a été signé en date du 18 mars 1999, un Protocole Sahara (dont copie conforme ci-jointe) pour la réalisation des projets du Programme intégré pour la mise en valeur des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie, dénommé ci-après "Programme", concernant l'utilisation d'un financement à titre de don utilisable pour la réalisation des projets du "Programme";

que le Gouvernement de la République Tunisienne désignera son propre responsable , dénommé ci-après "Responsable", qui expédiera, au nom de la partie tunisienne, toutes les activités nécessaires pour l'exécution dudit Protocole;

que le Gouvernement de la République italienne désignera son propre responsable , dénommé ci-après "Représentant", qui expédiera, au nom de la partie italienne, toutes les activités nécessaires pour l'exécution dudit Protocole;

que le montant global du don a été destiné au financement des importations en Tunisie de biens et services connexes de production italienne, dont à l'Annexe 1 au Protocole Sahara, et au financement des composantes d'assistance technique et formation aux projets du "Programme";

que les fonds sont déposés, comme spécifié à l'Art. 2 point 1. du Protocole Sahara, sur le "Compte Spécial", ouvert en Italie, auprès de la "Banca Commerciale Italiana", dénommée ci-après "Banque Agent", au nom du Gouvernement de la République Tunisienne;

que le Gouvernement de la République Tunisienne donnera toutes les instructions relatives à l'achat des biens et services connexes, prévus à l'Annexe 1 au Protocole Sahara, déterminés d'un commun accord entre les "Parties", par l'intermédiaire du "Responsable" et du "Représentant", à la Société de "procurement" (nom de la Société), dénommée ci-après "SOCIETE", indiquée dans l'Art. 2 point 3. du Protocole Sahara;

que, comme le prévoit l'Art. 6 du Protocole Sahara, un Agent de contrôle et de surveillance, (nom de la Société), dénommé ci-après "Société de surveillance", a été nommé et chargé de la certification de conformité des fournitures, du contrôle du respect effectif des procédures d'achat et de la conformité des prix des offres choisies;

que la "Société de surveillance", par sa compétence technique particulière dans le domaine de l'activité de contrôle et de surveillance pour la certification de conformité des prestations relatives à l'expédition, au transport et à la livraison à destination des marchandises, de même que du respect des procédures d'achat et de la conformité des prix des biens et services connexes, par sa connaissance du marché italien et international, de même que son inscription sur la "Liste spéciale de sociétés spécialisées à exercer l'activité de contrôle et de surveillance", établie par le M.A.E. - D.G.C.S., peut être considérée comme particulièrement qualifiée à collaborer à la réalisation du Protocole Sahara;

que la "Société de surveillance" a manifesté sa pleine disponibilité à fournir au Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", toutes les prestations concernant la certification de conformité des prestations relatives aux contrôles de la qualité, quantité et conditionnement des produits ou des marchandises et des services connexes de production italienne, dont à l'Annexe 1 au Protocole Sahara, au moment de la production et/ou du stockage, au port d'embarquement sur le territoire national, à l'arrivée à destination, dans tous les cas de risque de substitution totale ou partielle des produits ou des marchandises, ainsi que la certification relative aux contrôles sur les phases de transport des biens jusqu'à la livraison à destination et la certification relative aux contrôles sur les procédures d'achat et de vérification de la conformité des prix des offres choisies;

que la "Société de surveillance" déclare n'avoir aucun lien de propriété, direct ou indirect, avec la "Banque Agent", ni appartenir ou participer, directement ou indirectement, à la "SOCIETE" et qu'elle s'engage à notifier au Gouvernement de la République Tunisienne tout changement dudit "statut";

tout cela dit

entre

Le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par ....

et

La (nom de la Société), ayant son siège légal en Italie, ..., représentée par Monsieur .... , en sa qualité de ....

dénommés ci-après "les Parties"

il est convenu et stipulé

ARTICLE 1

Les attendus ont valeur de pacte et s'entendent comme inclus dans le présent Article.

ARTICLE 2

Le Gouvernement de la République Tunisienne confie à la "Société de surveillance" la tâche de contrôler en termes de qualité et de quantité les fournitures effectuées en sa faveur, de contrôler les procédures d'achat, de vérifier la conformité des prix des biens et services connexes ainsi que d'émettre les certifications prévues, selon les termes et les modalités établis par le Protocole Sahara.

Pour l'exécution des services de contrôle, de surveillance et de certification, la "Société de surveillance" sera l'Agent du "Responsable"; toutefois, ses fonctions se limiteront à la constatation et au dialogue avec les adjudicataires et les bénéficiaires, sans pouvoir prendre à l'égard de ces derniers aucune décision qui engage le "Responsable" ou le Gouvernement italien.

ARTICLE 3

La "Société de surveillance" aura l'exclusivité du contrôle des mobilisations qui concernent les différents ports d'embarquement italiens, choisis par les adjudicataires.

ARTICLE 4

La "Société de surveillance" aura la responsabilité de contrôle des mobilisations effectuées au départ des différents ports d'embarquement italiens, choisis par les adjudicataires, jusqu'à leur arrivée aux ports de débarquement et à destination.

ARTICLE 5

Un Mandat Irrévocable sera conféré par la Banque Centrale de Tunisie à la "Banque Agent" pour l'exécution des paiements et prélèvements du "Compte Spécial" prévus par le Protocole Sahara. Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie, communiquera de plus à la "Société de surveillance" les noms des personnes au fur et à mesure autorisées à signer en son nom et pour son compte et transmettra les spécimens de leurs signatures *(éventuelle confirmation des spécimens de signatures actuels).*

ARTICLE 6

Le Gouvernement de la République Tunisienne donnera communication à la "Société de surveillance" de la nomination du "Responsable", conformément au dispositif de l'Art. 3 du Protocole Sahara et transmettra à la "Société de surveillance" le spécimen de sa signature.

ARTICLE 7

Le "Responsable" assisté par le "Représentant", effectuera l'examen et la comparaison éventuelle des offres transmises par la "SOCIETE" et il procédera à l'adjudication des fournitures; il notifiera ensuite les adjudications à la "SOCIETE" par une lettre d'adjudication dans les vingt (20) jours à compter de la date de réception des offres. En même temps desdites notifications, le "Responsable" transmettra à la "Société de surveillance" les ordres d'inspection (selon le fac-similé ci-joint - Annexe 1 au présent Contrat) pour les contrôles de qualité et de quantité des fournitures ainsi que, en cas de négociation privée et/ou de licitation privée, les relatives demandes d'avis sur la conformité des prix. Le "Responsable", s'il le juge opportun ou à la suite d'une initiative éventuelle du M.A.E. - D.G.C.S., pourra demander à la "Société de surveillance" son avis sur la conformité des prix des fournitures également en cas d'appel d'offres.

La "Société de surveillance" effectuera l'examen de conformité des prix des fournitures en vérifiant, sur la base des informations en sa possession ou bien des informations obtenues par les fournisseurs, si les prix contenus dans les factures des fournisseurs correspondent, dans des limites raisonnables, à ceux qui sont pratiqués pour la plupart à l'exportation. Le contrôle des prix ne devra pas être limité aux simples prix des fournitures, mais couvrira la valeur totale facturée, y compris les services éventuels.

L'examen sur la conformité des prix par la "Société de surveillance" devra être effectué et communiqué à la "SOCIETE" et pour connaissance au "Responsable" dans les vingt (20) jours à compter du jour de réception des demandes relatives effectuées par le "Responsable".

ARTICLE 8

Sur la base des éléments contenus dans les lettres d'adjudication et des clauses contenues dans la documentation relative aux procédures de sélection des fournisseurs, dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des avis sur la conformité des prix transmis par la "Société de surveillance", lorsque prévus ou demandés, ou en tous cas pas plus tard que quinze (15) jours après avoir reçu les lettres d'adjudication, la "SOCIETE", au nom et pour compte du Gouvernement de la République Tunisienne, passera les relatifs contrats de fourniture avec les fournisseurs italiens adjugés. Les contrats de fourniture

devront indiquer les documents qui devront être requis par les crédits documentaires irrévocables.

Dès que les contrats de fournitures auront été stipulés, la "SOCIETE" les enverra au "Responsable" munis d'un visa de validation expressément prévu; ce dernier, après les avoir à son tour visés à titre d'approbation, les fera signer pour conformité au "Représentant". Ensuite, le "Responsable" transmettra trois (3) copies desdits contrats accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires, à la Banque Centrale de Tunisie dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des documents visés par le "Représentant". La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la "Banque Agent" et transmettra à la "Société de surveillance" copies desdites demandes d'ouverture des crédits documentaires irrévocables ainsi que des contrats de fourniture, dûment visés pour conformité aux originaux, et des factures pro-forma éventuelles.

Dans les dix (10) jours à compter du jour de réception des copies des demandes d'ouverture des crédits documentaires irrévocables transmises par la Banque Centrale de Tunisie, la "Société de surveillance" transmettra via téléfax au "Responsable", au "Représentant" et au M.A.E. - D.G.C.S. les plans de contrôle; si sept (7) jours se passent après cet envoi sans recevoir d'objections, les plans de contrôle seront considérés approuvés. La "Société de surveillance" demandera en outre aux fournisseurs italiens de l'informer avec un préavis suffisant (pas inférieur à trois (3) jours ouvrables) des délais de préparation des fournitures aux fins de l'inspection, du lieu et de la personne à contacter; les fournisseurs italiens devront assurer la collaboration maximum à la "Société de surveillance" afin de faciliter le déroulement des contrôles de qualité et de quantité sur les biens et services connexes qui font l'objet des fournitures.

Les fournitures de biens et services connexes seront assujetties à la clause de livraison suivante: "Rendu à Quai (Droits Non Acquittés) Tunis" et/ou "Rendu Droits Non Acquittés - Douane de Tunis / Frais de Déchargement à la Charge du Vendeur". En cas de fournitures complexes, le "Responsable", au moment de l'envoi des listes des biens et pourvu qu'il formule des motifs appropriés, pourra demander l'application de modalités de livraison de la marchandise différentes qui devront être approuvées par le M.A.E. - D.G.C.S.. Les fournitures et les adjudicataires relatifs seront, là où possible, groupés par la "SOCIETE" afin de garantir que les inspections et les autres opérations prévues soient gérées rapidement et avec efficacité par la "Société de surveillance".

ARTICLE 9

1. La "Société de surveillance" effectuera les contrôles de qualité et de quantité sur les biens qui font l'objet des fournitures, aux lieux de production

et/ou de stockage, aux lieux d'embarquement en territoire italien, dans d'éventuelles zones de transit ainsi qu'à l'arrivée à destination et dans tous les cas où pourrait subsister un risque de substitution des fournitures. Les activités de contrôle et de surveillance seront effectuées par la "Société de surveillance" en conformité à ce qui est prévu par les contrats d'achat des fournitures, par les ordres d'inspection, contenant toutes les données concernant les fournitures mêmes, et par les plans de contrôle relatifs, dont aux Art. 7, 8 et 11 du présent Contrat.

Quand les activités de contrôle et de surveillance prévues auront été accomplies, la "Société de surveillance" émettra:

- avant la passation des contrats de fourniture, les avis sur la conformité des prix, dont à l'Art. 7 du présent Contrat, lorsque prévus ou demandés;
- au moment de l'embarquement des fournitures, le "certificat de conformité" (selon le fac-similé ci-joint - Annexe 2 au présent Contrat). Ce certificat devra être transmis en original au fournisseur italien et en copie conforme à l'original au "Responsable", au "Représentant", à la "Banque Agent", à la "SOCIETE" et au M.A.E. - D.G.C.S.;
- au moment de la livraison à destination des fournitures, le "certificat de conformité et de livraison à destination" (selon le fac-similé ci-joint - Annexe 2 au présent Contrat). Ce certificat devra être transmis en original au fournisseur italien, pour la négociation du crédit documentaire irrévocable, et en copie conforme à l'original au "Responsable", au "Représentant", à la "Banque Agent", à la "SOCIETE" et au M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICLE 10

Les opérations de contrôle et de surveillance, dont à l'Art. 9 du présent Contrat, devront être effectuées en fonction de la typologie de la marchandise, selon les indications ci-après spécifiées:

A) INTERVENTION DU CONTROLEUR AU LIEU DE PRODUCTION ET/OU DU STOCKAGE EN TERRITOIRE NATIONAL

1. Marchandise pour embarquement dans le mode conventionnel:

a) - vérification des conditions générales de production et/ou du stockage;

b) - contrôle de la qualité et de la quantité de la marchandise effectué par numération, pesage, identification, échantillonnage, analyse, assistance aux essais fonctionnels et/ou aux autres vérifications en fonction de la typologie de la marchandise;

- en cas de fournitures complexes (installations complètes), des phases d'intervention, se rapportant aux plans de contrôle élaborés par les producteurs, pourront être définies;
- les vérifications précédentes pourront être complétées, là où nécessaire, moyennant des vérifications s'étendant au système qualitatif des producteurs;
- au cas où des différences de qualité et de quantité ressortent quant à ce qui est prévu par la documentation contractuelle, la "Société de surveillance" informera par écrit l'adjudicataire et, au cas où ces différences ne sont pas éliminées, fera parvenir, dans le plus bref délai possible, une communication au "Responsable", au "Représentant", à la "SOCIETE" et au M.A.E. - D.G.C.S., spécifiant les différences trouvées;

c) - vérification de la conformité des emballages par rapport à la typologie de la marchandise et aux modalités de transport.

2. Marchandise en conteneur:

a) - vérification des conditions générales de production et/ou du stockage;

b) - contrôle de la qualité et de la quantité de la marchandise effectué par numération, pesage, identification, échantillonnage, analyse, assistance aux essais fonctionnels et/ou aux autres vérifications en fonction de la typologie de la marchandise;
- en cas de fournitures complexes (installations complètes), des phases d'intervention, se rapportant aux plans de contrôle élaborés par les producteurs, pourront être définies;
- les vérifications précédentes pourront être complétées, là où nécessaire, moyennant des vérifications s'étendant au système qualitatif des producteurs;
- au cas où des différences de qualité et de quantité ressortent quant à ce qui est prévu par la documentation contractuelle, la "Société de surveillance" informera par écrit l'adjudicataire et, au cas où ces différences ne soient pas éliminées, fera parvenir, dans le plus bref délai possible, une communication au "Responsable"", au "Représentant", à la "SOCIETE" et au M.A.E. - D.G.C.S., spécifiant les différences trouvées;

c) - vérification de la conformité des emballages par rapport à la typologie de la marchandise et aux modalités de transport;

d) - vérification de la conformité et de l'intégrité du conteneur afin de garantir la conservation des caractéristiques d'origine des marchandises dont à l'ordre d'achat;

e) - assistance aux opérations de la mise en conteneur en ce qui concerne, en particulier, la vérification de l'identité entre la marchandise

chargée et la marchandise inspectée précédemment, au cas où les opérations dont aux points A) 2.a), A) 2.b) et A) 2.c) ne sont pas effectuées en même temps que celles successives;

f) - au cas où la vérification de l'identité dont au point précédent soit impossible ou bien donne un résultat négatif, les opérations dont au point A) 2.b) seront répétées;

g) - apposition des plombs au conteneur au cas où il s'agit d'un conteneur FCL.

B) INTERVENTION DU CONTROLEUR AU PORT D'EMBARQUEMENT EN TERRITOIRE NATIONAL

1. Embarquement de la marchandise dans le mode conventionnel:

a) - demande à l'adjudicataire des éléments relatifs à la fourniture de la marchandise pour l'embarquement (lieu et date d'embarquement, etc.). Vérification de la conformité du quai d'embarquement du produit ou de la marchandise et que le navire soit de nationalité italienne et possède les permis et les attestations prescrites pour le transport du produit et de la marchandise faisant l'objet de l'ordre d'achat;

b) - vérification du moyen de transport et, si envisagé par la nature de la marchandise, contrôle de la conformité des cales de même que de la compatibilité des marchandises à embarquer avec d'autres éventuellement rangées dans la même cale. Vérification que le chargement a lieu à compter du début de la période de estarie et, au cas où des jours supplémentaires sont demandés (surestaries), la cause qui provoque cette demande;

c) - vérification de la quantité de marchandises embarquée en recourant à l'aide d'un pointeur/peseur qui contrôle le nombre des déclics et la régularité des pesages en cas de marchandises en vrac et le nombre des colis (à l'aide d'un compteur ou de pointage direct);

d) - en ce qui concerne la marchandise en vrac, vérification qualitative de la marchandise par prélèvement d'échantillons, en même temps que les opérations d'embarquement, sur tout le lot, y compris le lot déjà échantillonné au préalable à titre indicatif. A la fin des opérations d'embarquement, tous les échantillons de la journée prélevés sont rassemblés pour former l'échantillon final représentatif du lot tout entier;

e) - envoi de l'échantillon final à un laboratoire d'analyses officiellement reconnu, là où applicable. Au cas où le résultat des analyses fasse ressortir des différences de qualité et de quantité par rapport à ce qui est prévu par la documentation contractuelle, la "Société de

surveillance" informera par écrit l'adjudicataire et, au cas où ces différences ne sont pas éliminées, présentera, dans le délai le plus bref possible, un rapport au "Responsable", au "Représentant", à la "SOCIETE" et au M.A.E. - D.G.C.S., en spécifiant les résultats des analyses et les raisons d'après lesquelles les différences éventuelles de qualité et de quantité soient contestées à l'adjudicataire, en indiquant si et quelles obligations incombent à l'adjudicataire pour éliminer ces différences.

2. Embarquement de la marchandise en conteneur:

a) - vérification de l'intégrité des plombs apposés précédemment [point A) 2.g)];

b) - assistance à la Douane au cas où les conteneurs sont inspectés et, ensuite, remplacement des plombs;

c) - vérification de la conformité des moyens de transport;

d) - contrôle de l'embarquement du conteneur.

C) EMISSION DES AVIS SUR LA CONFORMITE DES PRIX DES FOURNITURES DEMANDES PAR LE "RESPONSABLE" ET DES CERTIFICATS PREVUS

La "Société de surveillance" émettra les documents prévus en conformité à ce qui est spécifié à l'Art. 9 du présent Contrat, pourvu que toutes les vérifications prévues par le mandat soient complétées de façon satisfaisante.

En présence de divergences qui demeurent irrésolues, la "Société de surveillance" délivrera au fournisseur italien un "certificat final de refus"; en ce cas, avant l'émission de ce certificat, la "Société de surveillance" devra informer le "Responsable", le "Représentant", la "SOCIETE", la "Banque Agent" et le M.A.E. - D.G.C.S. moyennant un rapport faisant ressortir les motifs du refus et indiquant les remèdes éventuels.

D) INTERVENTION DU CONTROLEUR A L'ARRIVEE DES FOURNITURES A DESTINATION

Les prestations à l'arrivée des fournitures à destination seront effectuées conformément à ce qui est indiqué au point B) du présent Contrat. De plus le contrôleur vérifiera la date effective d'arrivée du navire à destination et si l'exécution des opérations de déchargement des biens qui font l'objet des fournitures se fait dans le délai d'estarie et, au cas où il y a demande de jours supplémentaires (surestaries), la cause qui détermine cette demande; la "Société de surveillance" devra effectuer également le contrôle et la surveillance aux lieux de chargement et de déchargement, de même que

dans les zones de transit; les prestations à effectuer seront les mêmes que celles prévues aux lieux de destination.

La "Société de surveillance", le "Responsable" et le "Représentant" prendront soin d'accomplir toute action visant à faciliter la "prise en charge", de la part du destinataire, des biens qui font l'objet des fournitures et devront faire en sorte que le "certificat de conformité et de livraison à destination" émis par la "Société de surveillance" soit, par cette dernière ou par le "Responsable" ou par le "Représentant", envoyé le plus tôt possible au fournisseur italien afin qu'il puisse le présenter avec les autres documents dans le cadre de l'utilisation du crédit documentaire émis en sa faveur; si le destinataire est absent au moment de l'émission du "certificat de conformité et de livraison à destination", le "Responsable" devra prendre en charge les biens qui font l'objet des fournitures.

ARTICLE 11

En ce qui concerne la modalité d'échantillonnage des marchandises, les types d'analyses, la réglementation appliquée, ce sont les modalités décrites dans les plans de contrôle rédigés par la "Société de surveillance" qui seront observées. Ces plans de contrôle seront rédigés conformément aux standards professionnels applicables en général à ces services et transmis au "Responsable", au "Représentant" et au M.A.E. - D.G.C.S., comme prévu à l'Art. 8 du présent Contrat. Les plans de contrôle, reconnus appropriés par le "Responsable" et par le M.A.E. - D.G.C.S., compléteront les prestations à la charge de la "Société de surveillance" qui les exécutera dans le plein respect des modalités spécifiées dans les plans de contrôle mêmes.

ARTICLE 12

La "Société de surveillance" sera tenue, d'après les règlements en vigueur, de conserver toute documentation inhérente aux procédures de contrôle et de surveillance (ordres d'inspection reçus, plans de contrôle mis au point, éléments pour déterminer la conformité des prix, avis sur la conformité des prix, "certificats de conformité" des fournitures, "certificats de conformité et de livraison à destination" des fournitures, etc.). La documentation précitée devra être produite à tout moment à la demande du "Responsable" et/ou du M.A.E. - D.G.C.S.. En outre, tous les six (6) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat stipulé avec le Gouvernement de la République Tunisienne, la "Société de surveillance" devra présenter au "Responsable" et au M.A.E. - D.G.C.S. un rapport récapitulatif de ses activités. Enfin, pas plus tard que deux (2) mois après la conclusion du "Programme", la "Société de surveillance" présentera au "Responsable" et au M.A.E. - D.G.C.S. un rapport analytique global sur les prestations fournies.

ARTICLE 13

La "Société de surveillance" recevra, pour ses prestations, une commission égale à 1,5% de la valeur totale des fournitures des biens et des services connexes. Cette commission sera payée par la "Banque Agent" en même temps et proportionnellement à chaque paiement effectué en faveur des fournisseurs italiens dans le cadre de l'utilisation des crédits documentaires irrévocables dont ils sont bénéficiaires, émis sur la base des relatifs contrats de fourniture de biens et services connexes, comme prévu à l'Art. 5 point 9. du "Protocole Sahara" et au point 5. du Mandat Irrévocable conféré par la Banque Centrale de Tunisie à la "Banque Agent" (Annexe 3 au "Protocole Sahara"). Pour les sommes reçues, la "Société de surveillance" délivrera à la "Banque Agent" les quittances libératoires et les factures définitives correspondantes.

ARTICLE 14

Au cas où le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", demande à la "Société de surveillance" des prestations supplémentaires approuvées par le M.A.E. - D.G.C.S., qui feront l'objet d'un "Addendum" au présent Contrat, la "Société de surveillance" même aura droit à percevoir, en plus du remboursement des frais de voyage, une rétribution correspondante aux prestations supplémentaires effectuées - sur la base des tarifs journaliers à convenir à chaque fois - qui devra être payée par l'intermédiaire de la "Banque Agent" en débitant le "Compte Spécial", contre délivrance de factures définitives émises par la "Société de surveillance", visées pour approbation par le "Responsable" et pour conformité par le "Représentant"; de plus, ces factures définitives devront détailler les paiements et les frais relatifs aux prestations supplémentaires effectuées. Pour tout paiement se rapportant aux prestations supplémentaires la "Société de surveillance" devra délivrer des quittances libératoires.

ARTICLE 15

A titre de garantie de ses obligations, à la "Société de surveillance" pourra être demandée une caution de Lit. (Lires italiennes) ...., sous forme d'une garantie bancaire irrévocable, ayant validité jusqu'à trois (3) mois après l'expiration du présent Contrat.

ARTICLE 16

Dans le cadre des actions qui lui seront confiées par le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", il est défendu à la "Société de surveillance" d'exécuter d'autres prestations que celles indiquées dans le présent Contrat et elle s'engage à ne pas agir en tant qu'Agent recommandataire et/ou expéditionnaire et/ou commissaire d'avarie et/ou contrôleur ni pour son compte ni pour le compte de tiers.

ARTICLE 17

L'exclusivité des prestations énumérées aux art. 3 et 4 du présent Contrat n'engage pas le "Responsable" à désigner de droit tous les représentants pour l'exercice des activités complémentaires ou supplémentaires.

ARTICLE 18

La "Société de surveillance", pour la bonne exécution des ses services, engagera du personnel hautement qualifié; de plus, elle devra tenir à la disposition du "Responsable" et du M.A.E. - D.G.C.S. les documents justificatifs prouvant que le personnel se trouve dans une position régulière à l'égard des Lois sociales en vigueur. Le "Responsable" et/ou le M.A.E. - D.G.C.S. pourront vérifier l'identité et la qualité des agents ou concessionnaires directs de la "Société de surveillance". La "Société de surveillance" est tenue de remplacer immédiatement et sans aucune indemnité toute personne qui, pour une raison valable, pourra être considérée par le "Responsable" et/ou par le M.A.E. - D.G.C.S. comme personne non agréée.

ARTICLE 19

La "Société de surveillance" est tenue d'observer une extrême réserve en ce qui concerne les faits, les informations, les documents dont elle prendra connaissance ou qui lui seront remis par les adjudicataires des fournitures de biens et services connexes, par le "Responsable", par le M.A.E. - D.G.C.S., par le "Représentant" et par la "SOCIETE" ou leurs représentants éventuels.
La "Société de surveillance" imposera le respect de cette réserve à son personnel et à ses représentants éventuels.

ARTICLE 20

En cas de graves infractions de la part de la "Société de surveillance", le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", pourra résilier le présent Contrat, sans préjudice d'aucun dommage et intérêt.

ARTICLE 21

En cas de négligence et, en particulier, au cas où la "Société de surveillance" exécute en retard ou omet d'exécuter des prestations prévues par le présent Contrat et que ceci cause le paiement - de la part du "Responsable" en faveur de l'adjudicataire - d'une somme correspondante à des coûts non prévus soutenus par le "Responsable" même, cette somme devra être débitée à la "Société de surveillance" si lesdits retards ou omissions sont dus à des circonstances imputables à la "Société de surveillance" même.

ARTICLE 22

Le présent Contrat sera annulé de droit et sans intervention judiciaire au cas où la "Société de surveillance" se trouve dans la condition, volontaire ou judiciaire, de liquidation de ses biens (faillite, concordat de faillite, liquidation, etc.).

ARTICLE 23

Sans préjudice relatif à l'application du précédent Art. 21 du présent Contrat, la "Société de surveillance" garantit et sauvegarde le Gouvernement de la République Tunisienne pour tous les actes ou condamnations relatifs aux dommages directs corporels ou matériels, provoqués par des tiers, dus à l'exécution du présent Contrat et qui pourraient être attribués à la négligence de la "Société de surveillance" même.

ARTICLE 24

Toute modification du présent Contrat doit faire l'objet d'une modification écrite, convenue avec le M.A.E. - D.G.C.S., étant entendu qu'aucun accord verbal ne pourra lier "les Parties" intéressées.

ARTICLE 25

Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", fournira son jugement sur les cas de force majeure qui pourraient faire l'objet d'une exécution totale ou partielle des obligations de la "Société de surveillance", en en donnant communication au M.A.E. - D.G.C.S. qui activera les Art. 11, 12 et 13 du Protocole Sahara.

ARTICLE 26

En cas de désaccord entre la "Société de surveillance" et la "SOCIETE" et/ou l'adjudicataire et/ou le bénéficiaire, le "Responsable" prêtera tous ses bons offices pour aplanir les différends. Si ces derniers persistent, la "Société de surveillance" devra en donner communication au M.A.E. - D.G.C.S. qui mettra en route les consultations prévues par l'Art. 11 du "Protocole Sahara"; après quoi la "Société de surveillance" devra se conformer aux décisions prises. Il est entendu que la "Société de surveillance" est tenue de signaler en tout cas au M.A.E. - D.G.C.S. les entreprises italiennes qui n'ont pas exécuté de manière satisfaisante la charge qui leur a été confiée, en en explicitant les motifs.

ARTICLE 27

Tous différends découlant de l'application et de l'interprétation du présent Contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce (C.I.C.) - Section

italienne de Rome, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

ARTICLE 28

Le présent Contrat est régi par la Loi Italienne. Pour toutes les exécutions, obligations et droits des "Parties" découlant du présent Contrat, mais non explicitement définis dans ce dernier, il est fait référence à la législation italienne.

ARTICLE 29

Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'à la réalisation du "Programme" ou bien jusqu'au moment où interviendront des actes entre les "Parties" qui modifient essentiellement les fondements exposés dans les attendus. Dans ce dernier cas, comme aussi dans toute autre hypothèse de suspension ou d'interruption éventuelle du "Programme", les dispositions du présent Contrat continueront en tout cas à s'appliquer aux prestations effectuées par la "Société de surveillance" conclues à une date antérieure à ladite suspension.

ARTICLE 30

Les instruments préférentiels à utiliser pour les communications entre "les Parties" sont le Télécopieur et le Télex. Les "Parties" pourront recourir également à d'autres moyens à condition que la plus grande promptitude et efficacité de la communication soit assurée.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Contrat.

Fait à......., le......., en deux (2) originaux en italien et deux (2) originaux en français, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de
la République Tunisienne

Pour la (nom de la Société)
....

Annexe 1

Fac-similé d'Ordre d'Inspection à la "Société de surveillance"
Gouvernement de la République Tunisienne ....
Programme ....

Ordre d'Inspection

Adressé à la "Société de surveillance": ....
Référence n.: ....

- Nom et adresse de l'Importateur: ....
- Nom et adresse du Fournisseur: ....

- Valeur totale marchandise:
  "Rendu à Quai (Droits Non Acquittés) .... (ville avec port) ....": Lit. .... (Lires italiennes) .... et/ou "Rendu Droits Non Acquittés - Douane de .... (ville sans port) ..../Frais de Déchargement à la Charge du Vendeur": Lit. .... (Lires italiennes) ....

- Lieu de production: ....
- Lieu d'embarquement: ....
- Destination: ....

- Change Lires Italiennes/(devise locale) ....: ....

- Valeur FOB: ....

- Fret: ....
- Assurance: ....

- Quantité: ....

- Description des biens et services connexes: ....

- Modalités de paiement: ....

- Code douanier: ....

- Moyen d'expédition (par mer/air/etc.): ....

- Facture pro-forma ci-jointe n. .... du (date) ....

Le "Responsable"

Annexe 2

Fac-similé de "Certificat de Conformité" et de
"Certificat de Conformité et de Livraison à Destination" des fournitures

Programme ....

Date. ....
Ordre d'inspection n.: ....
Référence de la "Société de surveillance" n.: ....

Par la présente nous certifions que la fourniture est conforme aux conditions requises pour la certification relative à la quantité, à la qualité, à la conformité des prix des produits (lorsque prévue) et au respect des procédures d'achat, en accord avec les procédures définies dans le "Protocole Sahara" stipulé entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne le .... (date) ....

Les éléments principaux de la fourniture sont énumérés ci-après :

1. Produits
   - Description des produits (types de marchandise et/ou de produits et services connexes, synthèses relatives de quantité et de qualité, etc.).
   - Codes douaniers.
   - Données d'expédition (connaissement maritime, lieu d'embarquement, navire, lieu de destination, etc.).

2. Prix des produits et des services connexes
   - Marchandise et/ou produits et services connexes: Lires italiennes ....
   - Fret: Lires italiennes ....
   - Assurances: Lires italiennes ....

TOTAL Lires italiennes ....

3. Fournisseur
   - Raison sociale: ....
   - Adresse : ....

4. Acheteur
   - Raison sociale: ....
   - Adresse: ....

La fourniture susmentionnée a été livrée au .... (nom du Pays) .... à .... (destinataire ou "Responsable") .... le .... (date) ....

(cachet et signature de la "Société de surveillance")

ANNEXE 8

AU PROTOCOLE SAHARA

FAC-SIMILE DE CONTRAT ENTRE LA SOCIETE ITALIENNE DE "PROCUREMENT" ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE LA COMPOSANTE ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION

ATTENDU

qu'entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne a été signé en date du 18 mars 1999, un Protocole Sahara (dont copie conforme ci-jointe) pour la réalisation des projets du Programme intégré pour la mise en valeur des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie, dénommé ci-après "Programme", concernant l'utilisation d'un financement à titre de don utilisable pour la réalisation des projets du "Programme";

que le Gouvernement de la République Tunisienne désignera son propre responsable , dénommé ci-après "Responsable", qui expédiera, de la partie tunisienne, toutes les activités nécessaires pour l'exécution dudit Protocole;

que le Gouvernement de la République italienne désignera son propre responsable , dénommé ci-après "Représentant", qui expédiera, de part italienne, toutes les activités nécessaires pour l'exécution dudit Protocole;

que le montant global du don a été destiné au financement des importations en Tunisie de biens et services connexes de production italienne, dont à l'Annexe 1 au Protocole Sahara, et au financement des composantes d'assistance technique et formation aux projets du "Programme", dénommé ci-après "Services";

que les fonds sont déposés, comme spécifié à l'Art. 2 point 1. du Protocole Sahara, sur le "Compte Spécial", ouvert en Italie, auprès de la "Banca Commerciale Italiana", dénommée ci-après "Banque Agent", au nom du Gouvernement de la République Tunisienne;

que le Gouvernement de la République Tunisienne donnera, par l'intermédiaire du "Responsable", à la Société de "procurement" (nom de la Société), dénommée ci-après "SOCIETE" et indiquée dans l'Art. 2 point 3. du Protocole Sahara toute la documentation relative au lancement des appels d'offres pour l'identification des exécuteurs, dénommés ci-après "Exécuteurs", auxquels sera confié l'exécution des "Services", dans le cadre de certains projets du "Programme";

que la "SOCIETE" a été choisie sur la base de la "Liste spéciale de sociétés spécialisées dans l'activité de "procurement"", établie par le M.A.E. - D.G.C.S.;

. que la "SOCIETE" a manifesté sa pleine disponibilité à fournir au Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable" et du "Représentant", toutes les prestations relatives à l'identification des "Exécuteurs" dans le cadre de certains projets du "Programme";

que la "SOCIETE" déclare n'avoir aucun lien de propriété, direct ou indirect, avec la "Banque Agent" et qu'elle s'engage à notifier au Gouvernement de la République Tunisienne tout changement dudit "statut";

tout cela dit

entre

Le Gouvernement de la République Tunisienne , représenté par ....

et

La (nom de la Société), ayant son siège légal en Italie, ..., représentée par Monsieur................, en sa qualité de ....

dénommés ci-après "les Parties"

il est convenu et stipulé

ARTICLE 1

Les attendus ont valeur de pacte et s'entendent comme inclus dans le présent Article.

ARTICLE 2

Le Gouvernement de la République Tunisienne confie à la "SOCIETE" la charge de lancer et de gérer les appels d'offres pour l'identification des "Exécuteurs" dans le cadre de certains projets du "Programme", selon les termes et les modalités fixées par le Protocole Sahara et par le présent Contrat.

ARTICLE 3

Un Mandat Irrévocable sera conféré par la Banque Centrale de Tunisie à la "Banque Agent" pour l'exécution des paiements et prélèvements du "Compte Spécial" prévus par le Protocole Sahara. Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie, communiquera de plus à la "SOCIETE" les noms des personnes au fur et à mesure autorisées à signer en son nom et pour son compte et transmettra les spécimens de leurs signatures *(éventuelle confirmation des spécimens de signatures actuels).*

ARTICLE 4

Le Gouvernement de la République Tunisienne donnera communication à la "SOCIETE" de la nomination du "Responsable", conformément au dispositif de l'Art. 3 du Protocole Sahara et transmettra à la "SOCIETE" le spécimen de sa signature.

ARTICLE 5

Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", fera parvenir à la "SOCIETE", dans le délai le plus bref, la documentation relative aux projets du "Programme" y compris les termes de référence approuvés par le "Responsable" et le "Représentant", pour la mise en œuvre des projets du "Programme" pour lesquels il a été jugé nécessaire de faire recours à des "Exécuteurs". La "SOCIETE", dès réception de ladite documentation, devra s'activer pour le lancement des appels d'offres selon les termes et les modalités spécifiés dans l'Art. 9 du Protocole Sahara.

ARTICLE 6

La "SOCIETE" - sur la base des termes de références identifiés par le "Responsable" et le "Représentant" - procédera, au moyen d'appels d'offres, à la sélection des "Exécuteurs". Pour les "Services" d'un montant inférieur ou égal à la contre-valeur en lires italiennes de Euro 200.000, la "SOCIETE" procédera à la sélection des "Exécuteurs" moyennant une licitation privée avec présélection des "Exécuteurs" ("short lists").

Les appels d'offres seront lancés par la "SOCIETE" à l'aide d'une publicité appropriée sur deux (2) quotidiens italiens et par tous les autres moyens déjà mentionnés au sujet des fournitures à l'Art. 5 alinéa 3. du Protocole Sahara.

ARTICLE 7

La "SOCIETE" concordera avec le M.A.E. - D.G.C.S. les termes et les clauses du cahier des charges spécial. Les différents "Exécuteurs" intéressés présenteront leurs offres à la "SOCIETE" selon les modalités prévues par le dossier d'appel d'offres.

La "SOCIETE" enverra au "Responsable" tunisien et, pour information, au "Représentant" italien une liste indiquant les offres (au moins 2 dans la mesure où cela est possible du fait du nombre d'offres reçues) qu'elle jugera économiquement les plus avantageuses, en les accompagnant de son avis motivé afin de parvenir à la désignation de l'"Exécuteur" adjudicataire. Ladite évaluation fera l'objet d'un rapport détaillé qui devra être envoyé au "Responsable" et au "Représentant" dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à partir de la date limite fixée pour la présentation des offres; le rapport devra inclure

- un avis technique motivé sur les prix, les caractéristiques et la qualité des "Services" offerts;

- en cas de licitation privée, les indications sur les critères suivis pour l'établissement des "short lists" et sur le nombre des offres acquises;
- en cas d'appel d'offres, les indications sur le nombre des "Exécuteurs" qui en ont fait demande, sur les offres reçues et sur celles retenues valables.

A la demande explicite du "Responsable", la "SOCIETE" enverra de même à ce dernier les offres résiduelles reçues.

ARTICLE 8

Le choix définitif des "Exécuteurs" des "Services" sera fait conjointement par le "Responsable" et le "Représentant" sur la base du rapport présenté par la "SOCIETE". Le "Responsable", assisté par le "Représentant", effectuera l'examen et la comparaison des offres transmises par la "SOCIETE" et il procédera à l'adjudication des "Services" en rédigeant des procés-verbaux spéciaux opportunément motivés et, par la suite, les relatives lettres d'adjudication. Les procès-verbaux précités ainsi que les lettres d'adjudication devront porter, outre la signature du "Responsable", aussi celle du "Représentant" qui marque son accord. Les lettres d'adjudication contiendront tous les éléments nécessaires pour permettre à la "SOCIETE" de passer les relatifs contrats ou conventions de "Services".

ARTICLE 9

En signant le présent Contrat, le Gouvernement de la République Tunisienne confère dès à présent mandat irrévocable à la "SOCIETE" pour passer, à son nom et pour son compte, les contrats ou conventions de "Services" avec les "Exécuteurs" sélectionnés par le "Responsable".

ARTICLE 10

Après avoir reçu les lettres d'adjudication, la "SOCIETE" demandera aux "Exécuteurs" sélectionnés les factures pro-forma et/ou les plans financiers et, lorsque prévu, les fidéjussions bancaires ou les polices fidéjussoires à titre de garantie d'une correcte exécution des "Services" ("performance bond"); ces garanties seront retenues par la "SOCIETE" et rendues aux "Exécuteurs" dès qu'ils auront terminé les prestations prévues par les contrats ou les conventions relatives.

Sur la base des éléments contenus dans les lettres d'adjudication et des clauses contenues dans la documentation relative aux procédures de sélection des "Exécuteurs", la "SOCIETE", au nom et pour compte du Gouvernement de la République Tunisienne, passera les contrats ou les conventions de "Services" dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des lettres d'adjudication. Les contrats ou les conventions de "Services" devront indiquer les documents qui devront être requis par les crédits documentaires irrévocables.

ARTICLE 11

La "SOCIETE" enverra au "Responsable" les contrats ou les conventions munis d'un visa de validation expressément prévu; ce dernier, après les avoir à son tour visés à titre d'approbation, les fera signer pour conformité au "Représentant" italien.

Une fois formalisés les contrats ou les conventions (ou les agréments dans le cas où il s'agit d'une Organisation Internationale), le "Responsable" en transmettra trois (3) copies accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires, à la Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours à partir de la date de leur formalisation, afin de correspondre aux "Exécuteurs" les anticipations de paiement nécessaires pour le démarrage des projets. Copie desdites communications devront être transmises, pour information, par le "Responsable" au "Représentant".

La Banque Centrale de Tunisie, non au delà de quinze (15) jours de la réception des contrats ou des conventions ou des agréments, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la "Banque Agent" qui confirmera les crédits documentaires mêmes et effectuera les paiements, selon les modalités prévues par les contrats ou les conventions ou les agréments, en débitant le "Compte "Spécial". Au moment de l'ouverture des crédits documentaires irrévocables, la Banque Centrale de Tunisie devra transmettre à la "Banque Agent" trois (3) copies des contrats ou des conventions ou des agréments visés par le "Responsable", par la "SOCIETE" et par le "Représentant".

ARTICLE 12

La "SOCIETE" sera tenue, d'après les règlements en vigueur, à conserver toute documentation inhérente aux procédures de sélection des "Exécuteurs" (avis d'appel d'offres, documentation d'appel d'offres, demandes de documentation d'appel d'offres, "short lists", offres reçues, évaluation des offres effectuée par la "SOCIETE", "procès-verbaux d'ouverture des plis", documents justifiant les dépenses faites pour le compte du Gouvernement de la République Tunisienne, etc.). La documentation précitée devra être exhibée à tout moment à la demande du "Responsable" et/ou du M.A.E. - D.G.C.S..

En outre, tous les trois (3) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat stipulé avec le Gouvernement de la République Tunisienne, la "SOCIETE" devra présenter au "Responsable" et au M.A.E. - D.G.C.S. un rapport récapitulatif de ses activités.

Enfin, pas plus tard que deux (2) mois après la conclusion du "Programme", la "SOCIETE" présentera au "Responsable" et au M.A.E. - D.G.C.S. un rapport analytique global sur les prestations fournies.

ARTICLE 13

La "SOCIETE" recevra, pour ses prestations, une commission égale à 2% de la valeur totale de chaque contrat ou convention de "Services". Cette commission sera payée par la "Banque Agent" après la passation des relatifs contrats ou conventions, comme prévu au point 3. du Mandat Irrévocable conféré par la Banque Centrale de Tunisie à la "Banque Agent" (Annexe 3 au Protocole Sahara); de plus la "SOCIETE" sera remboursée des frais se rapportant à la publication des appels d'offres.

Pour les sommes reçues, la "SOCIETE" délivrera à la "Banque Agent" les quittances libératoires et les factures définitives correspondantes.

ARTICLE 14

Au cas où le Gouvernement de la République Tunisienne , par l'intermédiaire du "Responsable", demande à la "SOCIETE" des prestations supplémentaires approuvées par le M.A.E. - D.G.C.S., qui feront l'objet d'un "Addendum" au présent Contrat, la "SOCIETE" même aura droit à percevoir, en plus du remboursement des frais de voyage, une rétribution correspondante aux prestations supplémentaires effectuées - sur la base des tarifs journaliers à convenir à chaque fois - qui devra être payée par l'intermédiaire de la "Banque Agent" en débitant le "Compte Spécial", contre délivrance de factures définitives émises par la "SOCIETE", visées pour approbation par le "Responsable" et pour conformité par le "Représentant"; de plus, ces factures définitives devront détailler les paiements et les frais relatifs aux prestations supplémentaires effectuées. Pour tout paiement se rapportant aux prestations supplémentaires la "SOCIETE" devra délivrer des quittances libératoires.

ARTICLE 15

A titre de garantie de ses obligations, à la "SOCIETE" pourra être demandée une caution de Lit. (Lires italiennes) ...., sous forme d'une garantie bancaire irrévocable, ayant validité jusqu'à trois (3) mois après l'expiration du présent Contrat.

ARTICLE 16

Dans le cadre des actions qui lui seront confiées par le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", il est interdit à la "SOCIETE" d'exécuter d'autres prestations que celles indiquées dans le présent Contrat.

ARTICLE 17

La "SOCIETE", pour la bonne exécution des ses services, engagera du personnel hautement qualifié; de plus, elle devra tenir à la disposition du "Responsable" et du M.A.E. - D.G.C.S. les documents justificatifs prouvant que le personnel se trouve dans une position régulière à l'égard des Lois sociales en vigueur. La "SOCIETE" est tenue de remplacer immédiatement et sans aucune indemnité toute personne qui,

pour une raison valable, pourra être considérée par le "Responsable" et/ou par le M.A.E. - D.G.C.S. comme personne non agréée.

ARTICLE 18

La "SOCIETE" est tenue d'observer une extrême réserve en ce qui concerne les faits, les informations, les documents dont elle prendra connaissance ou qui lui seront remis par les "Exécuteurs", par le "Responsable", par le M.A.E. - D.G.C.S., par le "Représentant" et par la Banque Centrale de Tunisie, ou leurs représentants éventuels. La "SOCIETE" imposera le respect de cette réserve à son personnel et à ses représentants éventuels.

ARTICLE 19

En cas de graves infractions de la part de la "SOCIETE", le Gouvernement de la République Tunisienne, ayant entendu aussi l'avis du Gouvernement de la République italienne et par l'intermédiaire du "Responsable", pourra résilier le présent Contrat, sans préjudice d'aucun dommage et intérêt.

ARTICLE 20

En cas de négligence et, en particulier, au cas où la "SOCIETE" exécute en retard ou omet d'exécuter des prestations prévues par le présent Contrat et que ceci cause le paiement - de la part du "Responsable" en faveur de l'Exécuteur - d'une somme correspondante à des coûts non prévus soutenus par le "Responsable" même, cette somme devra être débitée à la "SOCIETE" si dits retards ou omissions sont dus à des circonstances imputables à la "SOCIETE" même.

ARTICLE 21

Le présent Contrat sera annulé de droit et sans intervention judiciaire au cas où la "SOCIETE" se trouve dans la condition, volontaire ou judiciaire, de liquidation de ses biens (faillite, concordat de faillite, liquidation, etc.).

ARTICLE 22

Sans préjudice relatif à l'application du précédent Art. 20 du présent Contrat, la "SOCIETE" garantit et sauvegarde le Gouvernement de la République Tunisienne pour tous les actes ou condamnations relatifs aux dommages directs corporels ou matériels, provoqués par des tiers, dus à l'exécution du présent Contrat et qui pourraient être attribués à la négligence de la "SOCIETE" même.

ARTICLE 23

Toute modification du présent Contrat doit faire l'objet d'une modification écrite, convenue avec le M.A.E. - D.G.C.S., étant entendu qu'aucun accord verbal ne pourra lier "les Parties" intéressées.

ARTICLE 24

Le Gouvernement de la République Tunisienne, par l'intermédiaire du "Responsable", fournira son jugement sur les cas de force majeure qui pourraient faire l'objet d'une exécution totale ou partielle des obligations de la "SOCIETE", en en donnant communication au M.A.E. - D.G.C.S. qui activera les Artt. 11, 12 et 13 du Protocole Sahara.

ARTICLE 25

En cas de désaccord entre la "SOCIETE" et les "Exécuteurs", le "Responsable" prêtera tous ses bons offices pour aplanir les différends. Si ces derniers persistent, la "SOCIETE" devra en donner communication au M.A.E. - D.G.C.S. qui mettra en route les consultations prévues par 1'Art. 11 du Protocole Sahara; après quoi la "SOCIETE" devra se conformer aux décisions prises. Il est entendu que la "SOCIETE" est tenue de signaler en tout cas au M.A.E. - D.G.C.S. les "Exécuteurs" qui n'ont pas exécuté de manière satisfaisante la charge qui leur a été confiée, en en explicitant les motifs.

ARTICLE 26

Tous différends découlant de l'application et de l'interprétation du présent Contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce (C.I.C.) - Section italienne de Rome, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

ARTICLE 27

Le présent Contrat est régi par la Loi Italienne. Pour toutes les exécutions, obligations et droits de "les Parties" découlant du présent Contrat, mais non explicitement définis dans ce dernier, il est fait référence à la législation italienne.

ARTICLE 28

Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'à la réalisation du "Programme" ou bien jusqu'au moment où interviendront des actes entre les "Parties" qui modifient essentiellement les fondements exposés dans les attendus. Dans ce dernier cas, comme aussi dans toute autre hypothèse de suspension ou d'interruption éventuelle du "Programme", les dispositions du présent Contrat continueront en tout cas à s'appliquer aux prestations effectuées par la "SOCIETE" ainsi qu'aux contrats ou conventions ou agréments d'exécution des "Services" conclus à une date antérieure à ladite suspension.

ARTICLE 29

Les instruments préférentiels à utiliser pour les communications entre "les Parties" sont le Télécopieur et le Télex. Les "Parties" pourront recourir également à d'autres moyens à condition que la plus grande promptitude et efficacité de la communication soit assurée.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Contrat.

Fait à......., le......., en deux (2) originaux en italien et deux (2) originaux en français, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne	Pour la (nom de la Société) ....

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA DI CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO ITALIANA DI AIUTO AL SETTORE PRIVATO TUNISINO

Il Governo della Repubblica italiana rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS) ed il Governo della Repubblica Tunisina rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle relazioni Politiche , Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE)

Visto che

Il Processo verbale della 3° sessione della grande Commissione Mista italo-tunisina svoltasi a Roma il 5 e 6 agosto 1998, menziona un credito d'aiuto al settore privato, concesso dal Governo della Repubblica Italiana al Governo della Repubblica Tunisina per un ammontare di 56 miliardi di lire,

Convengono quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Nell'ambito del programma di sostegno allo sviluppo del settore, in modo particolare delle piccole e medie industrie tunisine, il Governo della Repubblica italiana ha messo a disposizione del Governo della Repubblica Tunisina una linea di credito di cinquantasei (56) miliardi di lire, di seguito denominata "prestito" .

A tal fine, saranno date istruzioni all'Istituto Centrale per il Credito a Medio termine, di seguito denominato Mediocredito Centrale, per concedere una linea di credito alla Banca Centrale di Tunisia (BCT), agente a nome e per conto del Governo della Repubblica Tunisina, in base ad una Convenzione finanziaria.

ARTICOLO 2

TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO

Il prestito indicato all'articolo primo del presente Protocollo è concesso alle seguenti condizioni:

- tasso d'interesse: 0,5%
- periodo di rimborso: 35 anni;
- periodo di grazia: 24 anni.

I rimborsi saranno effettuati in ventidue (22) rate semestrali, uguali e consecutive: la scadenza del primo versamento essendo fissata a duecento novantaquattro (294) mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria menzionata all'articolo primo.

ARTICOLO 3

LINEA DI CREDITO AL SETTORE PRIVATO

La linea di credito è concessa al Governo dalla Repubblica Tunisina che la porrà a disposizione delle imprese tunisine e/o tunisino -italiane residenti in Tunisia tramite il sistema bancario tunisino, per finanziare investimenti privati a medio e lungo termine , espressi in lire italiane o in Euro.

ARTICOLO 4

CRITERI DI IDONEITÀ

4.1 La linea di credito mira a sostenere la cooperazione fra le imprese tunisine ed italiane ed è aperta alle piccole e medie industrie tunisine e/o alle imprese miste tunisino-italiane aventi la residenza in Tunisia.

4.2. Hanno diritto al finanziamento le sole imprese private senza partecipazione azionaria dello Stato tunisino e/o di enti governativi tunisini ; tuttavia i centri di ricerca e le università potranno ugualmente avere accesso alla linea di credito per la creazione d'impianti pilota, o di centri di attività dimostrative nei settori dell'innovazione tecnologica e della salvaguardia dell'ambiente, in conformità alla regolamentazione tunisina in vigore.

4.3 I criteri prioritari per avere diritto al finanziamento saranno i seguenti:

a - partecipazione al capitale di joint ventures;
b - valorizzazione tecnologica;
c- innovazione tecnologica;
d- creazione di posti di lavoro;
e - produzione propria e controllo dell'inquinamento

ARTICOLO 5

FINANZIAMENTI IMPUTABILI SULLA LINEA DI CREDITO

5-1 La linea di credito finanzierà l'acquisto di attrezzature produttive, il trasferimento di tecnologia, la formazione e l'assistenza tecnica connessa, le licenze ed i brevetti industriali, sia per le piccole e medie industrie tunisine e/o le imprese miste tunisino-italiane aventi la residenza in Tunisia, sia in relazione alla creazione di società miste tunisino-italiane o al loro potenziamento.

5-2 I beni ed i servizi forniti per mezzo di una linea di credito, saranno di origine italiana. Tuttavia, un ammontare massimo del trentacinque per cento (35%) di ciascun contratto di fornitura stipulato con i fornitori potrà essere utilizzato per coprire i costi locali e/o l'importazione di beni di origine non italiana.

5-3 I contratti di fornitura finanziati mediante la linea di credito, saranno espressi in lire italiane o in Euro e potranno altresì includere i costi di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica e di formazione e, se del caso, i costi locali e/o l'approvvigionamento in beni di origine non italiana.

5-4 La linea di credito potrà essere utilizzata per finanziare esclusivamente quanto segue:

a - Il capitale versato ed il fondo di rotazione (esclusi gli stock) delle imprese;
b - I debiti delle imprese;
c - Le imprese commerciali e finanziarie;
d - Gli investimenti nel settore della produzione d'armi e dell'industria connessa;
e - Le imposte sul reddito ed i diritti doganali.

ARTICOLO 6

TERMINI E CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI FINANZIAMENTO

6-1 I prestiti concessi nell'ambito della linea di credito saranno gestiti dal sistema bancario tunisino.

6-2 Ogni prestito individuale , anche se suddiviso in più di un contratto, non dovrà superare l'equivalente di sei miliardi di lire italiane.

6-3 I tassi d'interesse da applicare ai prestiti saranno calcolati come segue.

- Prestiti concessi in lire italiane: tre e mezzo per cento (3,5%) l'anno, compresa la provvigione bancaria ;
- Prestiti in dinari tunisini: cinque (5%) l'anno, compreso il premio di rischio di cambio e la provvigione bancaria.

6-4 I prestiti concessi saranno rimborsati in un massimo di quattordici (14) rate semestrali uguali e consecutive; la prima rata essendo dovuta non oltre trentasei (36) mesi di grazia, a partire dalla prima emissione.

6-5 Il rimborso di ogni prestito individuale sarà deciso dall'imprenditore tunisino a sua esclusiva discrezione, e non dalla Banca agente tunisina.

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI ESECUZIONE

7-1 Sarà istituita una Unità italiana per la promozione degli investimenti, di seguito denominata U.I.P.I , la quale eserciterà la sua attività negli uffici del Ministero della Cooperazione Internazionale e dell'Investimento esterno . L'U.I.P.I agevolerà l'accesso alla linea di credito, fornendo assistenza alle imprese tunisine e/o tunisino-italiane residenti in Tunisia per la preparazione dei documenti richiesti per le domande di prestito. Questi documenti dovranno includere i <<business plans>> ed i rapporti idonei a giustificare la selezione dei beni e dei servizi.

7-2 Le banche tunisine e l'U.I.P.I valuteranno i progetti, tenendo conto dei documenti richiesti per le domande di prestito.

7-3 Non appena i progetti saranno stati approvati dalle Banche tunisine e dall'U.I.P.I, quest'ultima notificherà il suo accordo alla banca tunisina interessata ed in una copia alla BCT. La relativa documentazione, compresi i contratti di fornitura, sarà inviata al MAE-DGCS ed alla Banca Centrale di Tunisia.

7-4 La Banca Centrale di Tunisia darà istruzioni alla Banca agente italiana di trasferire gli importi dei contratti di fornitura per il pagamento dei fornitori italiani. Qualora successivi controlli di Mediocredito si rivelassero negativi, la Banca Centrale di Tunisia rimborserà l'importo versato secondo le procedure previste dalla Convenzione finanziaria.

ARTICOLO 8

EMENDAMENTI

Gli emendamenti al presente Protocollo d'accordo saranno adottati con un scambio di note.

ARTICOLO 9

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo d'accordo saranno risolte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'espletamento delle formalità richieste dalle rispettive legislazioni nazionali, il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della firma della relativa Convenzione finanziaria fra Mediocredito Centrale e la Banca Centrale di Tunisia.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'Accordo.

Fatto a Tunisi, il 7 aprile 1999 in due (2) originali, ciascuno in lingua francese ,entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Armando SANGUINI

Per il Governo della
Repubblica Tunisina
Anouar BERRAIES

ANNESSO I

AL PROTOCOLLO SAHARA

RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELLA COMPONENTE FORNITURE

A. FORNITURE AUTORIZZATE

La tipologia dei beni autorizzati è la seguente:

beni di prima necessità, beni strumentali (compresi i beni necessari per la riabilitazione di impianti già esistenti) e servizi connessi (compresa l'installazione, l'assemblaggio, l'avviamento di macchine ed attrezzature, nonché la formazione per l'uso di detti beni)

B. FORNITURE NON AUTORIZZATE

Articoli voluttuari o di lusso, come: profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, prodotti alcolici, articoli sportivi (salvo per uso terapeutico), prodotti di artigianato, mobilio per abitazioni , articoli tessili, abbigliamento, articoli di pelletteria , calzature ed accessori, come pure merci, materiali e/o servizi direttamente o indirettamente attinenti ad attività di carattere militare.

C. ORIGINE DELLE FORNITURE

Le forniture figuranti al punto A. devono essere di produzione italiana. Tuttavia, qualora forniture indispensabili per la realizzazione di un progetto non siano prodotte in Italia, l'acquisizione di beni di produzione non italiana sarà autorizzata in seguito ad una autorizzazione ufficiale del MAE-DGCS in base ad una richiesta specifica della Parte Tunisina.

ANNESSO 2
AL PROTOCOLLO SAHARA

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER QUANTO CONCERNE L'ESECUZIONE DELLE COMPONENTI FORNITURE, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE

Ogni contratto di fornitura di beni e servizi connessi, di seguito denominati <<Fornitura/e>> ed i contratti o convenzioni o accordi relativi all'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica/ formazione, di seguito denominati <<Servizi>>, dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali :

1. le modalità di pagamento saranno effettuate mediante crediti documentali irrevocabili confermati;

2. relativamente alle <<Forniture>> i prezzi saranno stabiliti in base alle seguenti modalità di consegna: " Consegnato a sbarco (diritti doganali non pagati) a Tunisi" e/o "Consegnato diritti non pagati - Dogana di Tunisi / Spese di scarico a carico del venditore". Per quanto riguarda i trasporti di <<Forniture>>, gli esportatori nazionali dovranno avvalersi di trasportatori nazionali . Dopo la firma di ogni contratto di fornitura, potrà esser previsto un pagamento anticipato che non ecceda il 60% del prezzo contrattuale , comportante il rilascio di una fattura pro-forma, il rilascio di una quietanza liberatoria, e la presentazione di una fidejussione bancaria dello stesso importo a favore del Governo della Repubblica Tunisina, da svincolare al momento della consegna a destinazione delle <<Forniture>>, comprovata dal <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>> rilasciato dalla <<Società di sorveglianza>>;

3. al momento della consegna a destinazione delle <<Forniture>> e dopo il rilascio del <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>>, sarà effettuato un pagamento il quale, cumulato con l'anticipo eventualmente ricevuto in conformità al precedente punto 2, non potrà eccedere il 90% del prezzo contrattuale, a patto che sia previsto un periodo di garanzia per le <<Forniture>> ; nel caso di <<Forniture>> per le quali non è previsto il periodo di garanzia , il pagamento sarà effettuato fino a concorrenza del 100% del prezzo contrattuale. Questo pagamento sarà effettuato dietro rilascio di una quietanza liberatoria dietro presentazione di fattura in cinque (5) copie; una polizza di carico marittima"clean on board " emanata all'ordine del beneficiario del credito documentale (esportatore italiano) con girata in bianco e con l'iscrizione <<freight prepaid>> (porto prepagato) (un originale della polizza di carico dovrà seguire la merce in quanto documento rappresentativo della merce stessa per consentire al destinatario o al <<Responsabile>> tunisino di venirne in possesso;) certificato anti-mafia secondo la legislazione in vigore; certificati sanitari e/o di analisi, ove previsti; certificato di origine italiana delle <<Forniture>>; dichiarazione di responsabilità del fornitore italiano attestante che le <<Forniture>> sono state prodotte in Italia e che un originale della polizza di carico viaggia contestualmente alle <<Forniture>>, con la disposizione per il comandante della nave di consegnarle al destinatario o al <<Responsabile>> tunisino ; <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>> rilasciato dalla <<Società di sorveglianza>>; altri tipi o documenti di trasporto alternativi alla polizza di carico marittima, previsti dal credito documentale.

La <<Banca Agente>> potrà accettare i documenti previsti dai crediti documentali, presentati oltre ventuno (21) giorni dalla data di spedizione; tuttavia la presentazione di tali documenti dovrà aver luogo prima della data di scadenza dei crediti documentali.

In caso di consegna delle <<Forniture>> in lotti, i pagamenti saranno effettuati proporzionalmente al valore di ciascun lotto. Nel caso di <<Forniture>> che prevedono un periodo di garanzia il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale , dovrà essere pagato automaticamente dietro rilascio di una quietanza liberatoria del fornitore italiano allo scadere del periodo di garanzia previsto per contratto; questo periodo decorre à partire dalla data del <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>> . Il saldo potrà inoltre essere pagato al fornitore italiano al momento della consegna, al destinatario o al <<Responsabile>> tunisino, dell'intera <<Fornitura>> dietro rilascio da parte dello stesso fornitore italiano di una quietanza liberatoria, nonché contro presentazione di una fidejussione bancaria dello stesso importo a favore del Governo della Repubblica Tunisina, che si estinguerà automaticamente entro trenta (30) giorni a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia;

4. per quanto concerne i << Servizi >>, i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dai relativi contratti o convenzioni o accordi;

5. le inadempienze contrattuali, come i ritardi e/o la mancata consegna, parziale o totale delle <<Forniture>> e dei servizi connessi, come pure i ritardi nell'esecuzione dei <<Servizi>>, per colpa dell'esportatore/esecutore italiano, saranno oggetto di sanzioni da stabilire al momento della firma dei vari contratti .

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE COMPONENTI FORNITURE, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE

1. Le spese suscettibili di finanziamento includono prestazioni inerenti all'individuazione delle <<Forniture>> - in particolare quando si tratta di determinare le specifiche tecniche di attrezzature e di parti di ricambio per la riabilitazione di impianti - e dei <<Servizi>> relativi ai vari progetti del Programma, quando sono effettuate da esperti che non fanno parte del MAE-DGCS o da Organismi italiani qualificati designati - se del caso - di comune accordo dalle Parti.

2. Sono esclusi dalle spese passibili di finanziamento, i diritti d'esportazione, i diritti doganali e ogni ulteriore spesa concernente le importazioni di <<Forniture>> in Tunisia , queste ultime non essendo tassabili in quanto dono del Governo della Repubblica Italiana.

ANNESSO 3

AL PROTOCOLLO SAHARA

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE PER QUANTO CONCERNE L'ESECUZIONE DELLE COMPONENTI FORNITURE, ASSISTENZA TECNICA E **FORMAZIONE**

Il Mandato irrevocabile previsto all'art. 4 punto 1 del Protocollo Sahara dovrà essere predisposto ad intenzione della <<Banca Agente>> in conformità all'Art.4 punto 2. del Protocollo Sahara ed avere il seguente tenore:

<< Noi sottoscritti, Banca Centrale di Tunisia, su mandato del Governo della Repubblica Tunisina in quanto titolare del <<Conto Speciale>> in dollari americani del conto estero (n° 9566291101) di seguito denominato <<Conto Speciale>>, aperto presso la Banca Commerciale Italiana di Milano, in conformità al dispositivo dell'Art. 2 punto 1. del Protocollo Sahara di cui si allega copia certificata conforme , firmato il 18 marzo 1999, fra il Governo della Repubblica italiana, Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominato MAE-DGCS) ed il Governo della Repubblica Tunisina, concernente il finanziamento di beni e servizi connessi prodotti in Italia nonché di servizi di assistenza tecnica/ formazione di seguito denominati <<forniture>>, nell'ambito dei progetti del <<Programma integrato per la valorizzazione delle Regioni del Sahara e del Sud della Tunisia>>, ordiniamo, in maniera irrevocabile, che tale <<Conto Speciale>> sia regolamentato secondo le condizioni e modalità speciali di seguito indicate:

1. I fondi del<<Conto Speciale>> saranno utilizzati per pagare le fatture definitive rilasciate dai fornitori italiani di beni e relativi servizi, e dagli esecutori incaricati dell'assistenza tecnica e formazione, a titolo di pagamento delle <<forniture>> nonché a titolo di anticipo delle spese di trasporto e di assicurazione, delle provvigioni e di eventuali prestazioni supplementari destinate alla <<SOCIETA'>>, alla <<Società di sorveglianza >> ed a Voi stessi, della pubblicazione di gare d'appalto , dei consulenti italiani eventualmente utilizzati per la formulazione dei progetti, di eventuali fondi locali e corsi di formazione e stages in Italia, nonché delle spese di soggiorno dei borsisti tunisini, come specificato agli Articoli 4 e 7 ed agli Annessi 1 e 2 del Protocollo Sahara;

2. il pagamento delle fatture definitive, rilasciate dai fornitori italiani di beni e relativi servizi, e dagli esecutori incaricati dell'assistenza tecnica e formazione, a titolo di pagamento di <<forniture>> nonché a titolo di anticipo, sarà da Voi effettuato utilizzando crediti documentali irrevocabili e confermati, espressi in lire italiane , domiciliati presso le vostre casse, da noi ordinati ed accompagnati dalle istruzioni specificate al punto 2 dell' art. 4 del Protocollo Sahara che dovranno prevedere le condizioni fissate e la documentazione indicata all'Annesso 2 del Protocollo Sahara. I contratti o le convenzioni di <<forniture>> indicati agli articoli 5 e 9 del <<Protocollo Sahara>> firmato dalla <<SOCIETA'>> su mandato del Governo della Repubblica Tunisina e vistati per approvazione dal <<Responsabile>> tunisino e per conformità dal <<Rappresentante>> Italiano, saranno parte integrante dei crediti documentali.

L'apertura di ciascun credito documentale avverrà solo dopo che Voi avrete verificato la disponibilità dei fondi sul <<Conto Speciale>> per il pagamento delle somme corrispondenti e relative provvigioni previste ai punti 3., 4., e 5. seguenti.

Voi effettuerete l'esame dei documenti richiesti dai crediti documentali secondo le disposizioni previste dalle <<Regole ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentali - ultima pubblicazione della C.C.I >>-. Tutti i crediti documentali devono espressamente attenersi a tale pubblicazione.

I beneficiari dei crediti documentali dovranno rilasciare fatture definitive e quietanze liberatorie per ogni pagamento ricevuto;

3. per quanto riguarda l'attività della <<SOCIETA'>> per la realizzazione del Protocollo Sahara, Vi diamo sin d'ora ordine irrevocabile di riconoscere alla <<SOCIETA'>>, addebitando il <<Conto Speciale>> e contro rilascio di fattura definitiva e di quietanza liberatoria, una provvigione pari al 2% delle somme utilizzate per ciascun pagamento, effettuato utilizzando i crediti documentali concessi in base ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza tecnica/formazione, una provvigione pari al 2% del valore totale di ogni contratto o convenzione sarà pagata dopo la stipula di questi ultimi.

In caso di annullamento delle procedure di selezione dei fornitori e/o dei contratti di fornitura di beni e servizi connessi, Vi diamo sin d'ora ordine irrevocabile di riconoscere alla <<SOCIETA'>>, addebitando il <<Conto Speciale>> e contro rilascio di fatture definitive, vistate per approvazione dal <<Responsabile>> tunisino e per conformità dal <<Rappresentante>> italiano, provvigioni proporzionali alle attività effettivamente esercitate da detta <<SOCIETA'>>, secondo il dispositivo dell'art.7 del Protocollo Sahara; tali fatture definitive vistate come summenzionato, dovranno specificare che gli importi fatturati sono stati determinati in conformità alle disposizioni del Protocollo Sahara firmato fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina. Per ogni pagamento reclamato, in relazione all'annullamento delle procedure di selezione dei fornitori e/o dei contratti di fornitura di beni e relativi servizi, connessi, la <<SOCIETA'>> dovrà rilasciare quietanze liberatorie;

4. per quanto riguarda l'attività da Voi esercitata per la realizzazione del Protocollo Sahara, Vi diamo sin d'ora ordine irrevocabile di riconoscere a Voi stessi, addebitando il <<Conto Speciale>> e contro rilascio di fattura definitiva e di quietanza liberatoria, una provvigione pari allo 0,50% delle somme utilizzate per ogni pagamento effettuato nell'ambito dell'utilizzazione dei crediti documentali emessi sulla base di contratti, convenzioni o accordi di <<forniture>>;

5. per quanto riguarda l'attività della <<Società di sorveglianza>> per la realizzazione del Protocollo Sahara, Vi diamo sin d'ora ordine irrevocabile di riconoscere alla <<Società di sorveglianza >>, addebitando il <<Conto Speciale>> e contro rilascio di fattura definitiva e di quietanza liberatoria, una provvigione pari allo 1,50% delle somme utilizzate per ogni pagamento effettuato nell'ambito dell'utilizzazione dei crediti documentali emessi sulla base di contratti o convenzioni per <<forniture>>;

6. il pagamento delle provvigioni di cui ai punti 3., 4. e 5. precedenti, dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto ai fornitori italiani di beni e servizi connessi ed agli esecutori incaricati dell'assistenza tecnica/ formazione al momento dell'utilizzazione dei crediti documentali di cui sono beneficiari; in caso di spedizioni di merci in lotti, il pagamento delle provvigioni dovrà essere effettuato proporzionalmente al valore di ciascun lotto.

Qualora eventuali prestazioni supplementari fossero effettuate dalla <<SOCIETA'>>, dalla <<Società di sorveglianza>> e da Voi stessi per la realizzazione del Protocollo Sahara, Vi diamo sin d'ora ordine irrevocabile di riconoscere a chi di competenza gli importi e relative spese, addebitando il <<Conto Speciale>>, contro rilascio di fatture definitive, vistate per approvazione dal <<Responsabile>> tunisino e per conformità dal <<Rappresentante>> italiano; tali fatture definitive approvate come summenzionato, dovranno specificare dettagliatamente gli importi e le spese relative alle prestazioni effettuate. Per ogni pagamento reclamato, relativamente, alle prestazioni effettuate, dovranno essere rilasciate quietanze liberatorie dalla <<SOCIETA'>> e/o dalla <<Società di sorveglianza>> e/o da Voi stessi;

7. Voi non percepirete alcun'altra provvigione, essendo convenuto che riscuoterete le spese e le provvigioni d'uso applicabili ai crediti documentali, che saranno a carico dei fornitori italiani di beni e servizi connessi e degli esecutori incaricati dell'assistenza tecnica/ formazione, beneficiari di tali crediti documentali da noi ordinati.

8. Gli estratti conto del "Conto Speciale" saranno inviati mensilmente a noi stessi, Banca Centrale di Tunisia, al MAE-DGE, al MAE-DGCS, al <<Responsabile>> tunisino ed al <<Rappresentante>> italiano ; inoltre, sarà Vostra cura di :

a) conservare tutta la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti e dei prelievi effettuati;

b) fornire al MAE-DGCS ed a noi medesimi, Banca Centrale di Tunisia, non oltre la fine di gennaio e la fine di luglio di ogni anno, oppure a richiesta del MAE-DGCS o di noi stessi in qualsiasi momento, il resoconto dell'utilizzo del dono ed una copia, su richiesta, della documentazione indicata al punto a) precedente;

c) fornire al MAE-DGCS ed a noi medesimi, Banca Centrale di Tunisia, ogni altra informazione che potrà essere richiesta circa la documentazione contabile relativa ai movimenti del "Conto Speciale".

9. Concordiamo che il "Conto Speciale" sarà utilizzato per le cause e secondo le modalità specificate nell'Articolo 4 del Protocollo Sahara , e che Voi applicherete al "Conto Speciale" un tasso annuale sui saldi creditori pari a......%.

10. Per tutto quanto non é previsto dal presente Atto, rimangono valide le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte per l'apertura del "Conto Speciale" .

11. Infine, voi dichiarate di non avere alcun vincolo di proprietà, diretto o indiretto, con la <<SOCIETA'>> e con la <<Società di sorveglianza >> designate, e che Vi impegnate a notificare al Governo della Repubblica Tunisina ogni modifica di detto statuto".

Vogliate farci pervenire una risposta alla presente, a titolo di accettazione.
Vogliate gradire i sensi della nostra più alta considerazione.

ANNESSO 4

LISTA SPECIALE DELLE SOCIETÀ ATTE AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI PROCUREMENT

- Agmin Italy S.r.l.

Via Pallone, n° 8 - 37121 Verona

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro

Via M.K. Gandhi , n° 8 - 42100 Reggio Emilia

-Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.a.

Via Baluardo Partigiani, n°13 - 28100 Novara

-Comerint S.p.a.
Via Paolo Di Dono, n°223 - 00143 Roma

-Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.a.

Corso Matteotti, n° 40 - 10121 Torino

- Fortrade Financing S.p.a.
Via Mascheroni, n° 31 - 20145 Milano

- Intraco S.p.a.

Via Panzini, n° 12 - 20145 Milano

- Italcos S.p.a.

Via degli Scialoja, n° 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.a.

Via San Nicola da Tolentino n° 50 - 00187 Roma

- Media Trade S.p.a.

Via Felice Turati, n° - 20121 Milano

- Rest-Ital S.p.a.

Viale Premuda, n° 38/A - 20129 Milano

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.a.

Via P. Ferrari, n° 6 - 20121 Milano

- Vittorio Cauvin S.p.a.

Via XX Settembre n° 31/7 - 16121 Genova

ANNESSO 5

AL PROTOCOLLO SAHARA

FAC-SIMILE DI CONTRATTO FRA LA SOCIETÀ ITALIANA DI "PROCUREMENT " ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

PER L'ESECUZIONE DELLA COMPONENTE FORNITURE

CONSIDERANDO

Che fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina è stato firmata in data 18 marzo 1999, un Protocollo Sahara (di cui si allega copia conforme) per la realizzazione dei progetti del Programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e del Sud della Tunisia , di seguito denominato <<Programma>>, concernente l'utilizzazione di un finanziamento a titolo di dono utilizzabile per la realizzazione dei progetti del <<Programma>>;

che il Governo della Repubblica Tunisina designerà il proprio responsabile, di seguito denominato <<Responsabile>> che effettuerà, a nome della Parte tunisina , tutte le attività necessarie per l'esecuzione di detto Protocollo;

che il Governo della Repubblica Italiana designerà il proprio responsabile, di seguito denominato <<Rappresentante>> che effettuerà a nome della Parte Italiana tutte le attività necessarie per l'esecuzione di detto Protocollo;

che l'ammontare globale del dono è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Tunisia di beni e servizi connessi di produzione italiana, di cui all'Annesso 1 del Protocollo Sahara ed al finanziamento delle componenti "assistenza tecnica e formazione" dei progetti del <<Programma>>

che i fondi sono depositati, come specificato all'Art. 2. Punto 1. del Protocollo Sahara, sul <<Conto Speciale>>, aperto in Italia, presso la Banca Commerciale italiana, di seguito denominata <<Banca agente>>, intestato al Governo della Repubblica Tunisina;

che il Governo della Repubblica Tunisina impartirà tutte le istruzioni relative all'acquisto di beni e servizi connessi previsti all'Allegato 1 del Protocollo Sahara determinati di comune accordo fra le <<Parti>> tramite il <<Responsabile>> ed il <<Rappresentante>>, alla Società di "procurement" (nome della Società) di seguito denominata <<SOCIETA'>>, indicata nell'Art. 2 punto 3 del Protocollo Sahara;

che, come previsto dall'Art.6 del Protocollo Sahara, un Agente di controllo e di sorveglianza (nome della società) di seguito denominato <<Società di sorveglianza >> è stato nominato ed incaricato di certificare la conformità delle forniture, di controllare il rispetto effettivo delle procedure di acquisto e l'adeguatezza dei prezzi delle offerte prescelte;

che la <<SOCIETA'>> è stata scelta in base alla <<Lista speciale di società specializzate nell'attività di <<procurement>> compilata dal MAE-DGCS;

che la <<SOCIETA'>> ha manifestato la sua piena disponibilità a fornire al Governo della Repubblica Tunisina , tramite il <<Responsabile>> ed il <<Rappresentante>>, tutte le prestazioni relative alla determinazione, all'acquisto di beni e servizi connessi di produzione italiana necessari ed utili per la realizzazione di detto Protocollo;

che la <<SOCIETA'>> dichiara di non avere alcun vincolo di proprietà, diretto o indiretto, con la <<Banca agente>> nè di appartenere o partecipare direttamente o indirettamente, alla <<Società di sorveglianza>> e che s'impegna a notificare al Governo della Repubblica Tunisina ogni cambiamento di detto statuto ;

in considerazione di quanto sopra

Il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato da ....

e

La (nome della Società) avente sede legale in Italia, ...rappresentata dal Signor.........................., in qualità di ....

Di seguito denominati <<le Parti>>

È convenuto e stipulato

ARTICOLO 1

I considerando hanno valore di patto e s'intendono inclusi nel presente Articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica Tunisina affida alla <<SOCIETA'>> l'incarico di coordinare e di gestire, relativamente alle mansioni da svolgere, le attività connesse all'acquisto di beni e servizi connessi prodotti in Italia (trattandosi di acquisto di beni di produzione non italiana, dovranno essere richieste autorizzazioni specifiche) in base a termini e modalità fissate nel Protocollo Sahara e dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

Sarà conferito dalla Banca Centrale di Tunisia alla <<Banca agente> un mandato irrevocabile per l'esecuzione dei pagamenti ed i prelievi dal <<Conto Speciale>> previsti dal Protocollo Sahara. Il Governo della Repubblica Tunisina, per il tramite della Banca Centrale di Tunisia, comunicherà inoltre alla <<SOCIETA'>> i nomi delle persone mano a mano autorizzate a firmare a suo nome e per suo conto, e trasmetterà i campioni delle loro firme *(eventuale conferma dei campioni attuali di firme).*

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica Tunisina comunicherà alla <<SOCIETA'>> la nomina del <<Responsabile>>, in conformità al dispositivo dell'art.3 del Protocollo Sahara e trasmetterà alla <<SOCIETA'>> il campione della sua firma.

ARTICOLO 5

Il <<Responsabile>>, assistito dal <<Rappresentante>>, compilerà liste dettagliate di beni e servizi connessi, come previsto nell'ambito delle forniture autorizzate. Queste liste, accompagnate da specifiche tecniche sulla qualità e quantità delle forniture, dall'indicazione del progetto di riferimento e dal valore preventivato di queste forniture, saranno trasmesse alla <<SOCIETA'>>. Le liste dovranno essere vistate per approvazione dal <<Rappresentante>>.

Nel predisporre le liste , occorrerà accertare la <<neutralità>> delle specifiche tecniche dei beni da acquisire mediante licitazione privata o gara d'appalto, e l'origine italiana degli stessi beni.

La <<SOCIETA'>> selezionerà i fornitori italiani avvalendosi, a seconda delle diverse tipologie delle forniture, di una negoziazione privata (contratto su base amichevole), di una licitazione privata o di una gara d'appalto.

ARTICOLO 6

La <<SOCIETA'>> dopo aver ricevuto le liste, invierà al <<Responsabile >> ed al <<Rappresentante>> un programma di acquisti suddiviso in lotti, con l'indicazione delle relative procedure di acquisto dei beni e servizi richiesti.

ARTICOLO 7

Per l'acquisto di parti di ricambio per un importo inferiore a 200 mila EURO, la <<SOCIETA'>> procederà alla selezione dei fornitori per mezzo di un negoziato privato, chiedendo direttamente ai produttori/fornitori originari dei beni cui si riferiscono le parti di ricambio, di sottoporre un'offerta in base alle indicazioni fornite dal <<Responsabile >> nelle liste delle forniture richieste.

ARTICOLO 8

Per l'acquisto di forniture, diverse dalle parti di ricambio, per un ammontare inferiore o pari al controvalore in lire italiane di Euro 200.000, la <<SOCIETA'>> procederà alla selezione dei fornitori mediante una licitazione privata; a tal fine essa chiederà direttamente ai fabbricanti/fornitori indicati dal <<Responsabile>> di sottoporre un'offerta nelle liste di forniture richieste, con una domanda espressamente motivata.

ARTICOLO 9

Per l'acquisto di forniture di ammontare superiore a Euro 200.000, la <<SOCIETA'>> procederà alla selezione di fornitori mediante una gara d'appalto. In tal caso la <<SOCIETA'>> promulgherà l'avviso di gara d'appalto in Italia, pubblicando l'oggetto delle forniture in due (2) quotidiani italiani a tiratura nazionale, nel Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite dell'UNIONCAMERE (Unione italiana delle Camere di Commercio) e l'Istituto del Commercio Estero (ICE).

ARTICOLO 10

Per tutte le procedure di selezione dei fornitori di cui ai precedenti Articoli 7, 8, 9, e 10, la <<SOCIETA'>> predisporrà un'adeguata documentazione che sarà a disposizione dei fornitori interessati dietro pagamento di una somma destinata a coprire le spese di preparazione di tale documentazione.

Per garantire la necessaria omogeneità con la regolamentazione italiana in materia di <<Commodity Aid>> e di <<Programme Aid>>, la <<SOCIETA'>> concorderà con il MAE-DGCS, i termini e le clausole di detta documentazione secondo le disposizioni del Protocollo Sahara; tale documentazione, nella parte relativa alle istruzioni per gli offerenti ed alle condizioni contrattuali, dovrà contenere:

- La fonte del finanziamento;
- Le condizioni richieste per l'ammissione alla procedura di selezione;
- La descrizione tecnica, la quantità totale di forniture richieste nonché la quantità minima accettabile per la presentazione di un'offerta;
- L'origine italiana delle forniture comprovata da un certificato di origine;
- I termini per la presentazione delle offerte (a titolo indicativo due (2) mesi);
- Le seguenti modalità di consegna della merce : " Consegnato a sbarco (diritti doganali non pagati) a Tunisi" e/o "Consegnato diritti non pagati - Dogana di Tunisi / Spese di scarico a carico del venditore". In caso di forniture complesse, il <<Responsabile>> al momento dell'invio delle liste di beni ed a condizione di fornire motivi appropriati, potrà chiedere che siano applicate modalità differenti per la consegna della merce, che dovranno essere approvate dal MAE-DGCS. I prezzi stabiliti nelle offerte dovranno corrispondere entro limiti ragionevoli a quelli correntemente praticati per l'esportazione. Il prezzo dovrà includere la garanzia, la quale consiste in un impegno da parte del fornitore di riparare o di cambiare, a sua cura ed a sue spese, tutte le parti ed assemblaggi risultanti difettosi o con vizi occulti; includere per per particolari tipologie di beni, il prezzo dovrà inoltre includere l'assistenza in loco nonché - su domanda specifica del <<Responsabile>> e del <<Rappresentante>> - i costi relativi

all'assemblaggio, all'impianto, al montaggio ed al funzionamento delle macchine e delle attrezzature. Inoltre l'offerente dovrà assumersi l'impegno (da non citare nell'offerta) - qualora sia appaltatore della fornitura - di effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia , il servizio di assistenza post-vendita al fine di garantire la manutenzione, la riparazione, ed un rapido riapprovvigionamento in parti di ricambio, specificando in che modo intende organizzarsi per svolgere questo servizio ;

- L'uso, da parte dei fornitori italiani, di mezzi di trasporto nazionali;
- I termini e le modalità di consegna ;
- La descrizione delle procedure per la valutazione delle offerte e l'indicazione dei criteri di aggiudicazione;
- Le modalità ed i termini di esecuzione dei controlli sulla qualità e quantità delle forniture e l'eventuale adeguatezza dei prezzi;
- Il diritto del Governo della Repubblica Tunisina di rifiutare tutte le offerte e di annullare le procedure della gara d'appalto;
- L'indicazione dell'ammontare in percentuale del <<bid bond>> (impegno a mantenere l'offerta fino all'aggiudicazione della gara d'appalto) e del "performance bond" (garanzia per una buona esecuzione delle forniture) ove previsti; tali percentuali non dovranno superare, rispettivamente il 2% ed il 10% del valore delle forniture;
- Un'assicurazione che prevede una copertura massima "all risks" secondo i formulari "Institute Cargo Clauses" (I.C.C.) o simili , per il 110% del valore delle forniture in base alla clausola di consegna della merce ed a favore del venditore;
- Le modalità del pagamento da effettuare mediante crediti documentali irrevocabili, in conformità a quanto previsto all'Annesso 2 del Protocollo Sahara;
- La data, il luogo e l'ora in cui avrà luogo, in presenza degli eventuali interessati, l'apertura dei plichi contenenti le offerte;
- Le sanzioni previste in caso d'inadempimenti.

In caso di negoziazione privata e di licitazione privata, la documentazione di cui sopra, ad eccezione delle condizioni contrattuali indicate, potrà essere opportunamente semplificata dalla <<SOCIETA'>> ed i termini di presentazione delle offerte saranno abbreviati. Alla scadenza della gara d'appalto, la <<SOCIETA'>> procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte in presenza degli eventuali interessati , redigendo il <<processo-verbale di apertura dei plichi >>.

Le offerte pervenute dopo il termine di scadenza saranno escluse.

Una volta accettate le offerte, la <<SOCIETA'>> tratterrà le fidejussioni bancarie o le polizze di fidejussione emesse per garantire il mantenimento delle offerte ("bid bond") ove previste.

ARTICOLO 11

Per tutte le procedure di selezione dei fornitori di cui ai precedenti Art.7, 8, 9 e 10, una volta riunite le offerte, la <<SOCIETA'>> le esaminerà sotto l'aspetto della loro conformità alle specifiche tecniche, ai prezzi, alle altre condizioni commerciali ed alle qualificazioni del fornitore. Trattandosi di licitazione privata o di gara d'appalto, la <<SOCIETA'>> selezionerà le offerte ritenute più vantaggiose dal punto di vista economico e ne trasmetterà almeno tre (3) al <<Responsabile>>, qualora ciò sia possibile in considerazione del numero di offerte ricevute. Tali offerte dovranno pervenire al <<Responsabile>> il più presto possibile e, in caso di licitazione privata o di gara d'appalto, non oltre trenta (30) giorni a decorrere dalla data stabilita per la

loro presentazione, o dalla data di chiusura della gara d'appalto; tali offerte dovranno inoltre essere accompagnate da un rapporto finale comprendente:

- Un parere tecnico consultivo sui prezzi, le caratteristiche e la qualità dei beni e servizi offerti;
- In caso di licitazione privata, indicazioni sui criteri adottati per la compilazione delle "short lists" ed il numero di offerte acquisite;
- In caso di gara d'appalto, indicazioni sul numero dei fornitori che ne hanno fatto domanda, sulle offerte ricevute e su quelle ritenute valide.

Su domanda esplicita del <<Responsabile>>, la <<SOCIETA'>> invierà a quest'ultimo le offerte residuali ricevute.

ARTICOLO 12

Il <<Responsabile>> assistito dal <<<<Rappresentante>> effettuerà l'esame ed il confronto delle offerte trasmesse dalla <<SOCIETA'>> e procederà all'aggiudicazione delle forniture redigendo appositi processi-verbali opportunamente motivati. Poi notificherà le aggiudicazioni alla <<SOCIETA'>> ed al MAE-DGCS con una lettera d'aggiudicazione (in conformità al fac-simile allegato) entro venti (20) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle offerte. I suddetti processi-verbali e le lettere di aggiudicazione dovranno recare oltre alla firma del <<Responsabile>>, anche quella del <<Rappresentante>> che manifesta il proprio accordo. Le lettere di aggiudicazione conterranno tutti gli elementi necessari per permettere alla <<SOCIETA'>> di stipulare i relativi contratti di acquisto delle forniture. Contestualmente a tali notifiche, il <<Responsabile>> trasmetterà alla <<Società di sorveglianza >> gli ordini d'ispezione per i controlli di qualità e di quantità delle forniture come pure, in caso di negoziazione privata e/o di licitazione privata, le richieste di pareri sull'adeguatezza dei prezzi; se lo ritiene opportuno, o a seguito di una eventuale iniziativa del MAE-DGCS, il <<Responsabile>> potrà chiedere alla <<Società di sorveglianza >> un parere circa l'adeguatezza dei prezzi delle forniture anche nel caso di una gara d'appalto. I pareri sull'adeguatezza dei prezzi dovranno in ogni caso essere espressi dalla <<Società di vigilanza>> prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture.

L'esame della <<Società di sorveglianza >> sull'adeguatezza dei prezzi dovrà essere effettuato e comunicato alla <<SOCIETA'>> e, per conoscenza, al <<Responsabile>> entro venti (20) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento delle relative domande fatte dal <<Responsabile>>.

ARTICOLO 13

Nel firmare il presente Contratto, il Governo della Repubblica Tunisina conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla <<SOCIETA'>> per stipulare, a suo nome e per suo conto, i contratti d'acquisto con i fornitori italiani selezionati dal <<Responsabile>>.

ARTICOLO 14

Dopo aver ricevuto le lettere di aggiudicazione, la <<SOCIETA'>> chiederà ai fornitori selezionati le fatture pro-forma e, ove previsto, le fidejussioni bancarie o polizze di fidejussione a titolo di garanzia di una corretta esecuzione delle forniture ("performance bond"); queste garanzie saranno trattenute dalla <<SOCIETA'>> e restituite ai fornitori dietro presentazione del <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>> delle forniture, rilasciato dalla <<Società di sorveglianza >>.

In base agli elementi contenuti nelle le lettere di aggiudicazione ed alle clausole contenute nella documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori, la <<SOCIETA'>>, a nome e per conto del Governo della Repubblica Tunisina stipulerà i contratti di fornitura entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento dei pareri relativi all'adeguatezza dei prezzi trasmessi

dalla <<Società di sorveglianza >>, ove previsti o richiesti, ed in ogni caso non oltre quindici (15) giorni dopo aver ricevuto le lettere di aggiudicazione. I contratti di fornitura dovranno indicare i documenti richiesti dai crediti documentali irrevocabili.

ARTICOLO 15

La <<SOCIETA'>> invierà al <<Responsabile>> i contratti muniti di un apposito visto di convalida. Quest'ultimo, dopo averli a sua volta vistati per approvazione, li farà firmare per conformità al <<Rappresentante>>.

Successivamente il <<Responsabile>> trasmetterà alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie dei contratti accompagnate da una richiesta di apertura di crediti documentali entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento dei documenti vistati dal <<Rappresentante>>. Una copia della lettera di accompagnamento dovrà essere inviata al MAE-DGCS per informazione.

La Banca centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti, procederà all'apertura dei crediti documentali irrevocabili domiciliati presso la <<Banca agente>> la quale li confermerà e provvederà ai pagamenti, secondo le modalità previste dagli stessi crediti documentali , addebitando il <<Conto Speciale>>.

Al momento dell'apertura dei crediti documentali irrevocabili, la Banca Centrale di Tunisia farà pervenire alla <<Banca agente>> tre (3) copie dei contratti vistati dal <<Responsabile>>, dalla <<SOCIETA'>> e dal <<Rappresentante>> e invierà alla <<Società di sorveglianza >> copie delle richieste di apertura dei crediti documentari irrevocabili, come pure dei contratti di fornitura, debitamente vistati in quanto conformi agli originali, e delle eventuali fatture pro-forma. Una notifica di tutta l'operazione dovrà altresì essere indirizzata al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per l'Europa (Tunisi).

ARTICOLO 16

La <<SOCIETA'>> è tenuta, in base ai regolamenti in vigore, a conservare tutta la documentazione inerente alle procedure di selezione dei fornitori (liste e specifiche tecniche di beni e servizi connessi richiesti , avvisi di gara d'appalto, documentazione della gara d'appalto, domande di includere i fornitori nelle <<short lists>>, richieste della documentazione della gara d'appalto, offerte ricevute, "short lists", processi-verbali di apertura dei plichi, ecc.). La documentazione in oggetto dovrà essere esibita in ogni momento su richiesta del <<Responsabile>> e/o del MAE-DGCS.

Inoltre, ogni tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il Governo della Repubblica Tunisina, la <<SOCIETA'>> dovrà presentare al <<Responsabile>> ed al MAE-DGCS un rapporto riepilogativo delle sue attività di cui una copia sarà inviata al MAE-DGE.

Infine, non oltre due (2) mesi dopo la conclusione del <<Programma>>, la <<SOCIETA'>> presenterà al <<Responsabile>> ed al MAE-DGCS un rapporto analitico globale sulle prestazioni fornite.

ARTICOLO 17

La <<SOCIETA'>> riceverà, per le sue prestazioni, una provvigione pari al 2% del valore totale delle forniture di beni e servizi connessi. Tale provvigione sarà pagata dalla Banca Agente contestualmente e proporzionalmente a ciascun pagamento effettuato a favore dei fornitori italiani nell'ambito dell'utilizzazione e dei crediti documentali irrevocabili di cui sono beneficiari, emessi sulla base dei relativi contratti di fornitura di beni e servizi connessi, come previsto all'Art. 5 punto 9 del Protocollo Sahara ed al punto 3 del mandato irrevocabile conferito dalla Banca Centrale di Tunisia alla <<<Banca agente>> (Annesso 3 del Protocollo Sahara); inoltre, la Società sarà rimborsata per le spese relative alla pubblicità delle gare d'appalto.

Per le somme ricevute, la <<SOCIETA'>> rilascerà alla <<Banca agente>> le quietanze liberatorie e le fatture definitive corrispondenti.

Il Governo della Repubblica Tunisina riconoscerà peraltro alla <<SOCIETA'>> se, per ragioni indipendenti dagli atti di quest'ultima, si decidesse di annullare le procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, provvigioni proporzionali alle attività effettivamente esercitate da tale <<SOCIETA'>>. Tali provvigioni saranno calcolate, riguardo all'annullamento delle procedure di selezione dei fornitori, in base al valore preventivato delle forniture richieste, che sarà stabilito dal <<Responsabile>> di concerto con il <<Rappresentante>>. In caso di valutazione e di confronto di varie offerte da parte della <<SOCIETA'>>, il valore delle forniture sarà determinato dalla media del valore delle offerte ritenute valide. A tal fine, la percentuale del 2% sarà scomposta come segue:

a) verifica delle specifiche tecniche di beni e servizi connessi richiesti, definizione dei lotti della gara d'appalto e preparazione del fascicolo relativo alla procedura di selezione dei fornitori: 25%;

b) lancio e gestione della procedura di selezione dei fornitori: 15%;

c) valutazione e tabulazione delle offerte: 40%;

d) negoziazione e stipula dei contratti di fornitura: 20%.

Le percentuali indicate ai punti precedenti a), b), c) sono cumulabili; s'intende che in caso di annullamento dei contratti di fornitura, la <<SOCIETA'>> esigerà il suo diritto al pagamento del 2% degli importi dei contratti annullati

Per le somme reclamate con riferimento all'annullamento delle procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, le fatture definitive rilasciate dalla <<SOCIETA'>> dovranno essere vistate per approvazione dal <<Responsabile>> e per conformità dal <<Rappresentante>> e dovranno specificare che gli importi fatturati sono stati determinati in conformità alle disposizioni dell'Art.7 del Protocollo Sahara.

ARTICOLO 18

Qualora il Governo della Repubblica Tunisina, tramite il <<Responsabile>> chieda alla <<SOCIETA'>>, prestazioni supplementari approvate dal MAE-DGCS, che saranno oggetto di un <<Addendum>> al presente Contratto, la stessa <<SOCIETA'>> avrà diritto a riscuotere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente alle prestazioni supplementari effettuate - in base a tariffe giornaliere da convenire volta per volta- le quali prestazioni dovranno essere pagate tramite la <<Banca agente>> addebitando il <<Conto Speciale>>, dietro rilascio di fatture definitive emesse dalla <<SOCIETA'>>, vistate per approvazione dal <<Responsabile>> e per conformità dal <<Rappresentante>>; inoltre queste fatture definitive dovranno dettagliare i pagamenti e le spese relative alle prestazioni supplementari effettuate . Per ogni pagamento relativo a prestazioni supplementari, la <<SOCIETA'>> dovrà rilasciare quietanze liberatorie.

ARTICOLO 19

A titolo di garanzia dei suoi obblighi, la <<<<SOCIETA'>> fornirà una cauzione di Lire italiane......................., sotto forma di garanzia bancaria irrevocabile, avente validità fino a tre (3) mesi dopo la scadenza del presente Contratto .

ARTICOLO 20

Nell'ambito delle azioni che le saranno affidate dal Governo della Repubblica Tunisina tramite il <<Responsabile>>, la <<SOCIETA'>> non è autorizzata ad eseguire prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Contratto e s'impegna a non agire in quanto fornitore né per suo conto né per conto di terzi.

ARTICOLO 21

Al fine di una buona esecuzione dei suoi servizi, la <<SOCIETA'>> assumerà personale altamente qualificato; essa inoltre dovrà mantenere a disposizione del <<Responsabile >> e del MAE-DGCS i documenti giustificativi comprovanti che il personale è in regola riguardo alle leggi sociali in vigore. La <<SOCIETA'>> è tenuta a sostituire immediatamente e senza alcuna indennità qualsiasi persona la quale per una ragione valida sia considerata dal <<Responsabile>> e/o dal MAE-DGCS persona non abilitata.

ARTICOLO 22

La <<SOCIETA'>> è tenuta alla massima riserva per tutto quanto concerne fatti, informazioni, documenti di cui venga a conoscenza o che le saranno consegnati dagli esportatori italiani interessati alle forniture di beni e servizi connessi, dagli appaltatori di tali forniture, dal <<Responsabile>>, dal MAE-DGCS, dal <<Rappresentante>> , dalla <<Società di sorveglianza >> e dalla Banca Centrale di Tunisia, o dai loro eventuali rappresentanti.

La <<SOCIETA'>> impone il rispetto di tale riserva al suo personale ed ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 23

In caso di gravi infrazioni da parte della <<SOCIETA'>>, il Governo della Repubblica Tunisina per il tramite del <<Responsabile>> potrà rescindere il presente Contratto, fatto salvo ogni indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 24

In caso di negligenze, in modo particolare qualora la <<SOCIETA'>> esegua tardivamente o ometta di eseguire prestazioni previste dal presente Contratto e che ciò causi il pagamento da parte del <<Responsabile>> a favore dell'appaltatore - di una somma corrispondente a costi non previsti incorsi da detto <<Responsabile>>, tale somma dovrà essere addebitata alla <<SOCIETA'>> se tali ritardi o omissioni sono dovuti a circostanze imputabili alla stessa <<SOCIETA'>>.

ARTICOLO 25

IL presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario qualora la <<SOCIETA'>> si trovi in condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento concordato di fallimento, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 26

Fatta salva l'applicazione del precedente Art.24 del presente Contratto, la <<SOCIETA'>> garantisce e salvaguardia il Governo della Repubblica Tunisina per ogni atto o condanna relativa ai danni diretti corporali o materiali causati da terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto e che potrebbero essere attribuiti alla negligenza della stessa <<SOCIETA'>>.

ARTICOLO 27

Ogni emendamento del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concertata con il MAE-DGCS, rimanendo inteso che nessun accordo verbale potrà vincolare le Parti interessate.

ARTICOLO 28

Per il tramite del <<Responsabile>>, il Governo della Repubblica Tunisina dà il suo giudizio sui casi di forza maggiore che potrebbero dar luogo ad una esecuzione totale o parziale degli obblighi

della <<SOCIETA'>>, dandone comunicazione al MAE-DGCS, il quale metterà in opera gli articoli 11,12 e 13 del "Protocollo Sahara".

ARTICOLO 29

In caso di divergenze fra la <<SOCIETA'>> e la <<Società di sorveglianza >> e/o l'appaltatore e/o il beneficiario, il <<Responsabile>> metterà a disposizione i suoi buoni uffizi per risolvere le controversie. In caso di persistenza di queste ultime, la <<SOCIETA'>> dovrà darne comunicazione al MAE-DGCS, il quale avvierà le consultazioni previste all'Art. 11 del "Protocollo Sahara"; dopo di che la <<SOCIETA'>> dovrà attenersi alle decisioni prese. S'intende che la <<SOCIETA'>> è comunque tenuta a segnalare al MAE-DGCS le imprese italiane che non hanno eseguito in modo soddisfacente l'incarico loro affidato, esplicitando i motivi.

ARTICOLO 30

Ogni controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Contratto sarà definitivamente decisa secondo il Regolamento di Conciliazione e d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I) - Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità al presente Regolamento.

ARTICOLO 31

Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Per tutte le esecuzioni, obblighi e doveri delle Parti, derivanti dal presente Contratto ma non esplicitamente definiti nello stesso, deve farsi riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 32

Il presente Contratto entra in vigore al momento della firma e rimane in vigore fino alla realizzazione del <<Programma>> oppure fino a quando non intervengano atti fra le Parti che modificano sostanzialmente quanto esposto nei *Consideranda*. In questo caso, come pure in ogni altra ipotesi di sospensione o di eventuale interruzione del <<Programma>>, le norme del presente Contratto continueranno ad applicarsi alle prestazioni effettuate alla <<SOCIETA'>> come pure ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi conclusi anteriormente a tale sospensione.

ARTICOLO 33

Gli strumenti preferenziali da utilizzare per le comunicazioni fra le Parti sono il fax ed il telex. Le Parti potranno altresì avvalersi di altri mezzi, a condizione che la massima rapidità ed efficacia della comunicazione sia garantita.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Contratto.

Fatto a ...., il......................., in due (2) originali in lingua italiana ed in due (2) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Tunisina

Per la (nome della Società)

....

FAC-SIMILE DI LETTERA DI AGGIUDICAZIONE

- Descrizione delle forniture:
- Quantità :
- Procedura adottata per la selezione dei fornitori :
- Parere sull'adeguatezza dei prezzi:
- Data del lancio o della pubblicazione (avviso di gara d'appalto):
- Data di ricevimento dell'offerta:
- Numero di offerenti:
- Base di aggiudicazione
- Aggiudicazione del contratto:

  a) Fornitore:
  b) Acquirente:
  c) Descrizione delle merci:
  d) Quantità di merci:
  e) Prezzo :
  f) Luogo di consegna:
  g) Termini contrattuali di esecuzione:
  h) Modalità di pagamento:
  i) Lista dei documenti:

- Note:

Per la summenzionata procedura di selezione, la valutazione e l'aggiudicazione sono state effettuate in conformità alle disposizioni convenute con il Governo della Repubblica Italiana.

(data) ....

---------------------------- ----------------------------

Il <<Rappresentante>> Il <<Responsabile>>

ANNESSO 6

DEL PROTOCOLLO SAHARA

LISTA SPECIALE DI SOCIETA' ATTE AD ESERCITARE L'ATTIVITA'

DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA

- **Bossi & C. Transiti S.p.A**
Via D. Fiasella, N° 1 - 16121 Genova

- **Sitris S.r.I**
Via Noé, N° 23 - 20133 MILANO

- **Società Generale di Sorveglianza (S.G.) S.p.A.**
Via G. Gozzi, N° 1/A - 20100 MILANO

- **Viglienzone Adriatica S.p.A**
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, N° 130 (2° Piano) - 48100 RAVENNA

ANNESSO 7

AL PROTOCOLLO SAHARA

FAC-SIMILE DI CONTRATTO FRA LA SOCIETÀ ITALIANA DI "CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA " ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA PER L'ESECUZIONE DELLA COMPONENTE FORNITURE

CONSIDERANDO

Che fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina è stato firmato in data 18 marzo 1999, un Protocollo Sahara (di cui si allega copia conforme) per la realizzazione dei progetti del Programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e del Sud della Tunisia , di seguito denominato <<Programma>>, concernente l'utilizzazione di un finanziamento a titolo di dono, utilizzabile per la realizzazione dei progetti del <<Programma>>;

che il Governo della Repubblica Tunisina designerà il proprio responsabile, di seguito denominato <<Responsabile>> che effettuerà, a nome della Parte tunisina , tutte le attività necessarie per l'esecuzione di detto Protocollo;

che il Governo della Repubblica Italiana designerà il proprio responsabile , di seguito denominato <<Rappresentante>>, che effettuerà a nome della Parte italiana, tutte le attività necessarie per l'esecuzione di detto Protocollo;

che l'ammontare globale del dono è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Tunisia di beni e servizi connessi di produzione italiana, di cui all'Annesso 1 del Protocollo Sahara, ed al finanziamento delle componenti "assistenza tecnica e formazione" dei progetti del <<Programma>>

che i fondi sono depositati, come specificato all'Art. 2. Punto 1. del Protocollo Sahara, sul <<Conto Speciale>> aperto in Italia presso la Banca Commerciale Italiana, di seguito denominata <<Banca agente>>, ed intestato al Governo della Repubblica Tunisina;

che il Governo della Repubblica Tunisina impartirà alla Società di "procurement" (nome della Società) di seguito denominata <<SOCIETA'>>, indicata all'Art. 2 punto 3 del Protocollo Sahara, tutte le istruzioni relative all'acquisto di beni e servizi connessi previsti all'Allegato 1 del Protocollo Sahara, e determinati di comune accordo fra le <<Parti>> tramite il <<Responsabile>> ed il <<Rappresentante>>;

che, come previsto dall'Art.6 del Protocollo Sahara, un Agente di controllo e di sorveglianza (nome della società) di seguito denominato <<Società di sorveglianza >> è stato nominato ed incaricato di certificare la conformità delle forniture, di controllare il rispetto effettivo delle procedure di acquisto e l'adeguatezza dei prezzi delle offerte prescelte;

che la <<Società di sorveglianza >> per via della sua particolare competenza tecnica nel settore dell'attività di controllo e di sorveglianza per la certificazione di conformità delle prestazioni relative alla spedizione, al trasporto ed alla consegna a destinazione delle merci, nonché in materia di osservanza delle procedure d'acquisto e di conformità del prezzo di beni e servizi connessi; per via della sua conoscenza del mercato italiano ed internazionale ed in quanto figurante nella <<Lista speciale di società specializzate per l'attività di <<controllo e sorveglianza >> compilata dal MAE-DGCS, può essere considerata come particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del Protocollo Sahara;

che la <<Società di sorveglianza >> ha manifestato la sua piena disponibilità a fornire al Governo della Repubblica Tunisina , per il tramite del <<Responsabile>> , tutte le prestazioni relative alla certificazione di conformità delle prestazioni relative ai controlli di qualità, quantità e confezione di prodotti o merci e dei servizi connessi di produzione italiana, di cui all'Annesso 1 al Protocollo Sahara, al momento della produzione e/o dello stoccaggio, nel porto di imbarco sul territorio nazionale, all'arrivo a destinazione, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o

parziale dei prodotti o delle merci, nonché la certificazione relativa ai controlli sulle varie fasi di trasporto dei beni fino alla consegna a destinazione, e la certificazione relativa ai controlli sulle procedure d'acquisto e di verifica dell'adeguatezza del prezzo delle offerte prescelte;

che la <<Società di sorveglianza >> dichiara di non avere alcun vincolo di proprietà, diretto o indiretto, con la <<Banca agente>> e di non appartenere o partecipare direttamente o indirettamente alla <<<<SOCIETA'>>, e che s'impegna a notificare al Governo della Repubblica Tunisina ogni cambiamento di detto statuto;

in considerazione di quanto sopra

tra

Il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato da ....

e

La (nome della Società) avente sede legale in Italia, ...rappresentata dal Signor.........................., in qualità di ....

Di seguito denominati <<le Parti>>

È convenuto e stipulato

ARTICOLO 1

I *Consideranda* hanno valore di patto e s'intendono inclusi nel presente Articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica Tunisina affida alla <<Società di sorveglianza>> l'incarico di controllare in termini di qualità e di quantità le forniture effettuate a suo favore, di controllare le procedure d'acquisto, di verificare l'adeguatezza dei prezzi di beni e servizi connessi, nonché di rilasciare le certificazioni previste, secondo i termini e le modalità stabilite dal Protocollo Sahara.

Per l'esecuzione dei servizi di controllo, di sorveglianza e di certificazione, la <<Società di sorveglianza>> sarà l'Agente del <<Responsabile>>; tuttavia le sue funzioni si limiteranno alla constatazione ed al dialogo con gli appaltatori ed i beneficiari, senza poter prendere nei confronti di questi ultimi alcuna decisione che impegni il <<Responsabile>> o il Governo italiano.

ARTICOLO 3

Alla <<Società di sorveglianza>> spetta in esclusiva il controllo dei movimenti relativi ai vari porti d'imbarco italiani scelti dagli appaltatori

ARTICOLO 4

Alla <<Società di sorveglianza>> incombe la responsabilità di controllare i movimenti effettuati alla partenza dai vari porti d'imbarco italiani, scelti dagli appaltatori, fino all'arrivo ai porti di sbarco ed a destinazione.

ARTICOLO 5

Sarà conferito dalla Banca Centrale di Tunisia alla <<<<Banca agente> un mandato irrevocabile per l'esecuzione dei pagamenti ed i prelievi dal <<Conto Speciale>> previsti dal Protocollo Sahara. Il Governo della Repubblica Tunisina, tramite la Banca Centrale di Tunisia, comunicherà inoltre alla <<Società di sorveglianza>> i nomi delle persone mano a mano autorizzate a firmare a suo nome e per suo conto, e trasmetterà campioni delle loro firme *(eventuale conferma dei campioni attuali di firme).*

ARTICOLO 6

Il Governo della Repubblica Tunisina comunicherà alla <<Società di sorveglianza>> la nomina del <<Responsabile>> in conformità al dispositivo dell'Art.3 del Protocollo Sahara e trasmetterà alla <<Società di sorveglianza>> il campione della sua firma.

ARTICOLO 7

Il <<Responsabile>>, assistito dal <<Rappresentante>>, procederà all'esame ed all'eventuale confronto delle offerte trasmesse dalla <<SOCIETA'>> e all'aggiudicazione delle forniture; quindi notificherà le aggiudicazioni alla <<SOCIETA'>> con una lettera di aggiudicazione entro venti (20) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle offerte. Contestualmente a tali notifiche, il <<Responsabile>> trasmetterà alla <<Società di sorveglianza>> gli ordini d'ispezione (secondo il fac-simile allegato - Annesso I al presente Contratto) per i controlli di qualità e di quantità delle forniture nonché, in caso di negoziazione privata e/o di licitazione privata, le relative richieste di pareri sull'adeguatezza dei prezzi. Se lo ritiene opportuno, o a seguito di una eventuale iniziativa del MAE-DGCS, il <<Responsabile>> potrà chiedere alla <<Società di sorveglianza>> un parere sull'adeguatezza del prezzo delle forniture anche in caso di gara d'appalto.

La <<Società di sorveglianza>> effettuerà l'esame di conformità dei prezzi delle forniture verificando, in base alle informazioni in suo possesso o alle informazioni ottenute dai fornitori, se i prezzi contenuti nelle fatture dei fornitori corrispondono, entro limiti ragionevoli, a quelli che sono in generale praticati per l'esportazione. Il controllo dei prezzi non dovrà essere limitato ai soli prezzi delle forniture ma dovrà includere il valore totale fatturato, compresi gli eventuali servizi.

L'esame effettuato dalla <<Società di sorveglianza>> sulla conformità dei prezzi dovrà essere effettuato e comunicato alla <<SOCIETA'>>, e, per conoscenza al <<Responsabile>> entro venti (20) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento delle relative domande effettuate dal <<Responsabile>>.

ARTICOLO 8

In base agli elementi contenuti nelle lettere di aggiudicazione ed alle clausole contenute nella documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori , entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento dei pareri sulla conformità dei prezzi, trasmessi dalla <<Società di sorveglianza>>, quando previsti o domandati, o in ogni caso non oltre quindici (15) giorni dopo aver ricevuto le lettere di aggiudicazione, la <<SOCIETA'>> a nome e per conto del Governo della Repubblica Tunisina, stipulerà i relativi contratti di fornitura con i fornitori italiani aggiudicati. I contratti di fornitura devono indicare i documenti che saranno richiesti dai crediti documentali irrevocabili.

Non appena i contratti di forniture saranno stati stipulati, la <<SOCIETA'>>li invierà al <<Responsabile>> con un apposito visto di convalida; quest'ultimo, dopo averli a sua volta vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dal <<Rappresentante>>. Poi il <<Responsabile>> trasmetterà alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie di tali contratti accompagnati da una richiesta di apertura di crediti documentali, entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento dei documenti vistati dal <<Rappresentante>>. La Banca Centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti, procederà all'apertura dei crediti documentali irrevocabili domiciliati presso la <<Banca agente>> e trasmetterà alla <<Società di sorveglianza>> le copie di tali richieste di apertura di crediti documentali irrevocabili nonché

dei contratti di fornitura debitamente vistati per conformità agli originali, e delle eventuali fatture pro-forma .

Entro dieci (10) giorni dopo aver ricevuto copie delle richieste di apertura di crediti documentali irrevocabili da parte della Banca Centrale di Tunisia , la <<Società di sorveglianza>> trasmetterà via fax al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>> ed al MAE-DGCS i piani di controllo; se sette (7) giorni trascorrono dopo tale invio senza ricevere obiezioni, i piani di controllo saranno considerati approvati. La <<Società di sorveglianza>> chiederà inoltre ai fornitori italiani di farle sapere con un congruo preavviso (non inferiore a tre (3) giorni feriali) i termini di preparazione delle forniture ai fini dell'ispezione, del luogo e della persona da contattare; i fornitori italiani dovranno collaborare pienamente con la <<Società di sorveglianza>> al fine di agevolare lo svolgimento dei controlli di qualità e di quantità sui beni e servizi connessi che sono oggetto delle forniture.

Le forniture di beni e servizi connessi saranno assoggettate alla seguente clausola di consegna:

" Consegnato a sbarco (diritti doganali non pagati) a Tunisi" e/o "Consegnato diritti non pagati - Dogana di Tunisi / Spese di scarico a carico del venditore". In caso di forniture complesse, il <<Responsabile>> al momento dell'invio delle liste di beni e a condizione di fornire motivi appropriati, potrà chiedere che siano applicate modalità differenti per la consegna della merce , che dovranno essere approvate dal MAE-DGCS. Le forniture ed i relativi appaltatori saranno, ove possibile, raggruppati dalla <<SOCIETA'>> in vista di garantire che le ispezioni ed altre operazioni previste siano gestite con celerità ed efficienza dalla <<Società di sorveglianza>>.

ARTICOLO 9

1. La <<Società di sorveglianza>> effettuerà i controlli di qualità e di quantità sui beni che sono oggetto delle forniture , nei luoghi di produzione e/o di stoccaggio, nei luoghi d'imbarco in territorio italiano, in eventuali zone di transito nonchè all'arrivo a destinazione ed in tutti i casi in cui vi sia rischio di sostituzione delle forniture. Le attività di controllo e di sorveglianza saranno effettuate dalla <<Società di sorveglianza>> in conformità a quanto previsto dai contratti di acquisto delle forniture , dagli ordini d'ispezione contenenti tutti i dati relativi alle stesse forniture, e dai relativi piani di controllo, di cui agli Art. 7,8 e 11 del presente Contratto.

Quando saranno state compiute le attività di controllo e di sorveglianza, la <<Società di sorveglianza>> rilascerà:

- prima della stipula dei contratti di fornitura, i pareri sulla conformità dei prezzi di cui all'Art. 7 del presente Contratto, ove previsti o domandati;
- al momento dell'imbarco delle forniture, il <<certificato di conformità >> (secondo il fac-simile allegato -Annesso 2 al presente Contratto). Questo certificato dovrà essere trasmesso in originale al fornitore italiano, ed in copia conforme all'originale al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>>, alla <<Banca agente>>, alla <<SOCIETA'>> ed al MAE-DGCS;
- al momento della consegna a destinazione delle forniture, il <<certificato di conformità e di consegna a destinazione >> (secondo il fac-simile allegato -Annesso 2 al presente Contratto). Questo certificato dovrà essere trasmesso in originale al fornitore italiano per la negoziazione del credito documentale irrevocabile, ed in copia conforme all'originale al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>> , alla <<Banca agente>>, alla <<SOCIETA'>> ed al MAE-DGCS.

ARTICOLO 10

Le operazioni di controllo e di sorveglianza di cui all'Art. 9 del presente Contratto, dovranno essere effettuate in funzione della tipologia della merce, secondo le indicazioni di seguito specificate:

A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE SUL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE

1. Merce all'imbarco secondo il modo convenzionale

a) - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

b) - controllo della qualità e quantità della merce, effettuato mediante numerazione, pesatura, identificazione, campionatura, analisi, assistenza alle prove funzionali e/o alle altre verifiche in funzione della tipologia della merce.

- in caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definite fasi
- d'intervento, in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;

- potranno essere completate le verifiche precedenti, ove necessario, mediante controlli che si
- estendono al sistema qualitativo dei produttori;

- se risultano differenze di qualità e di quantità rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la <<Società di sorveglianza>> ne informerà per iscritto l'appaltatore e, qualora tali differenze non siano state eliminate, farà pervenire in tempi brevi una comunicazione al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>>, alla <<SOCIETA'>> ed al MAE-DGCS, specificando le differenze riscontrate;

c) verifica della conformità degli imballaggi rispetto alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto;

2. Merce in contenitore:

a) - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

b) - controllo della qualità e quantità della merce, effettuato mediante numerazione, pesatura, identificazione, campionatura, analisi, assistenza alle prove funzionali e/o alle altre verifiche in funzione della tipologia della merce.

- in caso di forniture complesse (impianti completi), potranno essere definite fasi d'intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;

- potranno essere completate le verifiche precedenti, ove necessario, mediante controlli che si estendono al sistema qualitativo dei produttori;

- se risultano differenze di qualità e di quantità rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la <<Società di sorveglianza>> ne informerà per iscritto l'appaltatore e, qualora tali differenze non siano state eliminate, farà pervenire in tempi brevi una comunicazione al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>>, alla <<SOCIETA'>> ed al MAE-DGCS, specificando le differenze riscontrate;

c) - verifica della conformità degli imballaggi rispetto alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto,

d) - verifica della conformità e dell'integrità del contenitore, al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche d'origine delle merci di cui nell'ordine di acquisto;

e) - assistenza al fine di disporre la merce nei contenitori, verificando in particolare l'identità fra la merce caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le operazioni di cui ai punti

A) 2.a), A) 2.b) e A) 2.c) non siano effettuate contestualmente a quelle successive;

f) - se la verifica dell'identità di cui al punto precedente è impossibile o dà un risultato negativo, le operazioni di cui al punto A) 2.b) saranno ripetute;

g) apposizione di piombini al contenitore qualora si tratti di un contenitore FCL.

B) INTERVENTO DEL CONTROLLORE NEL PORTO D'IMBARCO SUL TERRITORIO NAZIONALE

1. Imbarco della merce secondo il modo convenzionale:

a) - richiesta all'appaltatore degli elementi relativi alla fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data d'imbarco, ecc). Verificare la conformità della banchina d'imbarco del prodotto o della merce, e che la nave sia di nazionalità italiana ed in possesso dei permessi e degli attestati stabiliti per il trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto;

b) - verificare il mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura della merce, controllare la conformità delle stive e la compatibilità delle merci da imbarcare insieme ad altre eventualmente collocate nella stessa stiva. Verificare che il carico abbia luogo a decorrere dall'inizio del periodo di stallie e nel caso in cui siano richiesti giorni supplementari (contro-stallie), la causa che è all'origine di tale richiesta ;

c) - verificare la quantità di merce imbarcata con un puntatore/pesatore che controlla il numero di scatti, nonché la regolarità delle pesature in caso di merce alla rinfusa , ed il numero dei colli (per mezzo di un contatore o di puntamento diretto);

d) - per quanto concerne la merce alla rinfusa, verificare, contestualmente alle operazioni d'imbarco, la qualità della merce mediante prelievo di campioni in tutto il lotto, ivi compreso nel lotto preliminarmente sottoposto a campionatura a titolo indicativo. Al termine delle operazioni d'imbarco, tutti i campioni prelevati nel giorno sono raggruppati per formare il campione finale rappresentativo della totalità del lotto;

e) - invio del campione finale ad un laboratorio di analisi ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Se dal risultato delle analisi risultano differenze di qualità e di quantità rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la <<Società di sorveglianza>> ne informa per iscritto l'appaltatore e qualora tali differenze non siano eliminate invia il più presto possibile un rapporto al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>>, alla <<SOCIETA'>>, ed al MAE-DGCS, specificando il risultato delle analisi e le ragioni per le quali le eventuali differenze di qualità e di quantità sono contestate all'appaltatore, indicando se e quali obblighi incombono all'appaltatore per l'eliminazione di tali differenze.

2. Imbarco della merce nel contenitore:

a) - verifica dell'integrità dei piombini precedentemente apposti [punto A) 2.g];

b) - assistenza alla Dogana nel caso in cui i contenitori siano ispezionati e, successivamente, sostituzione dei piombini;

d) - verifica della conformità dei mezzi di trasporto;

e) - controllo dell'imbarco del contenitore.

C) RILASCIO DEI PARERI SULLA CONFORMITA' DEI PREZZI DELLE FORNITURE RICHIESTI DAL <<RESPONSABILE>> E DEI CERTIFICATI PREVISTI

La <<Società di sorveglianza>> rilascerà i documenti previsti in conformità a quanto specificato all'Art.9 del presente Contratto, a condizione che tutti i controlli stabiliti dal presente mandato siano completati in modo soddisfacente.

In presenza di persistenti divergenze irrisolte , la <<Società di sorveglianza>> rilascerà al fornitore italiano << un certificato finale di rifiuto>>; in tal caso, prima del rilascio di detto certificato, la <<Società di sorveglianza>> dovrà informarne il <<Responsabile>>, il <<Rappresentante>>, <<SOCIETA'>>, la <<Banca agente>> ed il MAE-DGCS mediante un rapporto che specifica i motivi del rifiuto ed indica gli eventuali mezzi per porvi rimedio.

D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE ALL'ARRIVO DELLE FORNITURE A DESTINAZIONE

All'arrivo delle forniture a destinazione, le prestazioni saranno effettuate in conformità a quanto indicato al punto B) del presente Contratto. Inoltre il controllore verifica la data effettiva di arrivo della nave a destinazione, e che l'esecuzione delle operazioni di sbarco dei beni oggetto delle forniture avviene nel periodo delle stallie; qualora siano richiesti dei giorni supplementari (contro-stallie) si accerta della causa che è all'origine di questa domanda; la <<Società di sorveglianza>> dovrà inoltre effettuare il controllo e la sorveglianza nei luoghi di carico e di scarico, come pure nelle zone di transito; le prestazioni da effettuare saranno le stesse di quelle previste nei luoghi di destinazione.

La <<Società di sorveglianza>>, il <<Responsabile>> ed il <<Rappresentante>> faciliteranno in tutti i modi al destinatario il compito di farsi carico dei beni oggetto delle forniture e dovranno fare in modo che il <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>> rilasciato dalla <<Società di sorveglianza>> sia, da quest'ultima o dal <<Responsabile>> o dal <<Rappresentante>> inviato il prima possibile al fornitore italiano affinché quest'ultimo possa presentarlo con gli altri documenti nell'ambito dell'utilizzazione del credito documentale concesso a suo favore; se il destinatario è assente al momento del rilascio del <<certificato di conformità e di consegna a destinazione>>, il <<Responsabile>> dovrà farsi carico dei beni che sono oggetto delle forniture.

ARTICOLO 11

Per quanto riguarda le modalità di campionatura delle merci, i tipi di analisi, la regolamentazione applicata, dovranno osservarsi le modalità descritte nei piani di controllo elaborati dalla <<Società di sorveglianza>>. I piani di controllo dovranno essere elaborati in conformità ai requisiti standard professionali generalmente applicabili a tali servizi e saranno trasmessi al <<Responsabile>>, al <<Rappresentante>>, ed al MAE-DGCS, come previsto all' Art. 8 del presente Contratto. I piani di controllo approvati dal <<Responsabile>> e dal M.A.E.-D.G.C.S. completeranno le prestazioni a carico della <<Società di sorveglianza>> la quale li eseguirà nel pieno rispetto delle modalità specificate negli stessi piani di controllo.

ARTICOLO 12

La <<Società di sorveglianza>> è tenuta, secondo i regolamenti in vigore, a conservare tutta la documentazione inerente alle procedure di controllo e di sorveglianza (ordini d'ispezione ricevuti, piani di controllo elaborati, elementi per determinare la conformità dei prezzi, pareri sulla conformità dei prezzi, <<certificati di conformità>> delle forniture ; <<certificati di conformità e di consegna a destinazione>> delle forniture , ecc.). La summenzionata documentazione dovrà essere prodotta in qualsiasi momento a domanda del <<Responsabile>> e/o del MAE-DGCS. Inoltre, ogni sei (6) mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il

Governo della Repubblica Tunisina, la <<Società di sorveglianza>> dovrà sottoporre al <<Responsabile>> ed al MAE-DGCS un rapporto riepilogativo delle sue attività. Infine, non oltre due (2) mesi dopo la conclusione del <<Programma>>, la <<Società di sorveglianza>> presenterà al <<Responsabile>> ed al MAE-DGCS un rapporto analitico globale sulle prestazioni fornite.

ARTICOLO 13

Per le sue prestazioni la <<Società di sorveglianza>> riceverà una provvigione pari all'1,5% del valore totale delle forniture di beni e servizi connessi. Tale provvigione sarà pagata dalla <<Banca Agente>> contestualmente e proporzionalmente ad ogni pagamento effettuato a favore dei fornitori italiani nel quadro dell'utilizzazione dei crediti documentali irrevocabili di cui sono beneficiari, concessi sulla base dei relativi contratti di fornitura di beni e servizi connessi, come previsto all'Art. 5 punto 9. del Protocollo Sahara ed al punto 5. del mandato irrevocabile conferito dalla Banca Centrale di Tunisia alla <<Banca agente>> (Annesso 3 al Protocollo Sahara). La <<Società di sorveglianza>> rilascerà alla <<Banca agente>> le quietanze liberatorie e le corrispondenti fatture definitive per le somme ricevute.

ARTICOLO 14

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Tunisina chieda, attraverso il <<Responsabile>>, alla <<Società di sorveglianza>> delle prestazioni supplementari approvate dal MAE-DGCS, che saranno oggetto di un "Addendum" al presente Contratto, la stessa <<Società di sorveglianza>> avrà diritto a riscuotere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente alle prestazioni supplementari effettuate - sulla base di tariffe giornaliere da convenirsi volta per volta - che sarà pagata tramite la <<Banca agente>> addebitando il <<Conto Speciale>>, dietro rilascio di fatture definitive rilasciate dalla <<Società di sorveglianza>>, vistate per approvazione dal <<Responsabile>> e per conformità dal <<Rappresentante>>; inoltre queste fatture definitive dovranno dettagliare i pagamenti e le spese relative alle prestazioni supplementari effettuate. Per ciascun pagamento relativo alle prestazioni supplementari, la <<Società di sorveglianza>> dovrà rilasciare quietanze liberatorie.

ARTICOLO 15

A titolo di garanzia dei suoi obblighi, alla <<<<Società di sorveglianza>> potrà essere chiesta una cauzione di Lire italiane .... sotto forma di garanzia bancaria irrevocabile, con validità fino a tre (3) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 16

Nell'ambito delle azioni di cui sarà incaricata dal Governo della Repubblica Tunisina tramite il <<Responsabile>>, è vietato alla <<Società di sorveglianza>> di eseguire prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Contratto ed essa s'impegna a non agire in quanto Agente raccomandatario e/o spedizioniere e/o commissario d'avaria e/o controllore, né per suo conto né per conto terzi.

ARTICOLO 17

L'esclusività delle prestazioni enumerate agli art. 3 e 4 del presente Contratto non impegna il<<Responsabile>> a designare di diritto tutti i rappresentanti per l'esercizio di attività integrative o supplementari.

ARTICOLO 18

Al fine di una buona esecuzione dei suoi servizi, la <<Società di sorveglianza>> assumerà personale altamente qualificato; essa inoltre dovrà mantenere a disposizione del <<Responsabile>> e del MAE-DGCS i documenti giustificativi comprovanti che il personale è in regola riguardo alle leggi sociali in vigore. Il <<Responsabile>> e/o il MAE-DGCS potranno verificare l'identità e la

qualità degli agenti o concessionari diretti della <<Società di sorveglianza>>. La <<Società di sorveglianza>>>> è tenuta a sostituire immediatamente e senza alcuna indennità qualsiasi persona la quale per ragioni valide sia considerata dal <<Responsabile>> e/o dal MAE-DGCS, come essendo persona non abilitata.

ARTICOLO 19

La <<Società di sorveglianza>> è tenuta alla massima riserva su tutti i fatti, informazioni e documenti di cui viene a conoscenza o che le saranno consegnati dagli appaltatori delle forniture di beni e servizi connessi, dal <<Responsabile>>, dal MAE-DGCS, dal <<Rappresentante>>, e dalla <<SOCIETA'>> o dai loro eventuali rappresentanti.

La <<Società di sorveglianza>>impone l'osservanza di tale riserva ai suo personale ed ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 20

In caso di gravi infrazioni da parte della <<<Società di sorveglianza>>, il Governo della Repubblica Tunisina, per il tramite del <<Responsabile>>, potrà rescindere il presente Contratto, fatto salvo ogni indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 21

In caso di negligenza, ed in particolare se la <<Società di sorveglianza>> esegue tardivamente o omette di eseguire prestazioni previste dal presente Contratto e ciò causa il pagamento - da parte del <<Responsabile>> a favore dell'appaltatore - di una somma corrispondente a costi non previsti incorsi da detto <<Responsabile>>, tale somma dovrà essere addebitata alla <<Società di sorveglianza>> se i ritardi o le omissioni sono dovuti a circostanze imputabili alla stessa <<Società di sorveglianza>>.

ARTICOLO 22

IL presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario qualora la <<Società di sorveglianza>> si trovi in condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato di fallimento, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 23

Fatta salva l'applicazione del precedente Art. 21 del presente Contratto, la <<Società di sorveglianza>>>> garantisce e salvaguardia il Governo della Repubblica Tunisina per ogni atto o condanna relativa a danni diretti corporali o materiali causati da terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto e che potrebbero essere attribuiti alla negligenza della stessa <<Società di sorveglianza>>.

ARTICOLO 24

Ogni emendamento del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concertata con il MAE-DGCS, rimanendo inteso che nessun accordo verbale potrà vincolare le Parti interessate.

ARTICOLO 25

Per il tramite del <<Responsabile>>, il Governo della Repubblica Tunisina darà un suo giudizio sui casi di forza maggiore che potrebbero essere oggetto di una esecuzione totale o parziale degli obblighi della <<Società di sorveglianza>>, dandone comunicazione al MAE-DGCS, il quale azionerà gli articoli 11,12 e 13 del Protocollo Sahara.

ARTICOLO 26

In caso di disaccordo fra la <<Società di sorveglianza>> e la <<SOCIETA'>> e/o l'appaltatore e/o il beneficiario, il <<Responsabile>> metterà a disposizione i suoi buoni uffizi per spianare le controversie. In caso di persistenza di queste ultime, la <<Società di sorveglianza>> dovrà darne comunicazione al MAE-DGCS, il quale avvierà le consultazioni previste all'Art. 11 del "Protocollo Sahara"; dopo di che la <<Società di sorveglianza>> dovrà attenersi alle decisioni prese. S'intende che la <<Società di sorveglianza>> è comunque tenuta a segnalare al MAE-DGCS le imprese italiane che non hanno eseguito in modo soddisfacente l'incarico loro affidato, esplicitandone i motivi.

ARTICOLO 27

Ogni controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Contratto sarà decisa definitivamente secondo il Regolamento di Conciliazione e d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I) - Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità al presente Regolamento.

ARTICOLO 28

Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Per tutte le esecuzioni, obblighi e doveri delle Parti derivanti dal presente Contratto ma non esplicitamente definiti nello stesso, deve farsi riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 29

Il presente Contratto entra in vigore al momento della firma e rimane in vigore fino alla realizzazione del <<Programma>> oppure fino al momento in cui intervengano atti fra le Parti che modificano sostanzialmente i principi fondamentali esposti nei *Considerando*. In quest'ultimo caso, come pure in ogni altra ipotesi di sospensione o di eventuale interruzione del <<Programma>>, le norme del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi alle prestazioni effettuate dalla <<Società di sorveglianza>> completate in data anteriore a tale sospensione.

ARTICOLO 30

Gli strumenti preferenziali da utilizzare per le comunicazioni fra le Parti sono il fax ed il telex. Le Parti potranno altresì avvalersi di altri mezzi, a condizione che sia garantita la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Contratto.

Fatto a ...., il......................., in due (2) originali in lingua italiana ed in due (2) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Tunisina

Per la (nome della Società)
....

Annesso 1

Fac-simile di Ordine d'Ispezione alla <<Società di sorveglianza>>

Governo della Repubblica Tunisina ....

Programma................

Ordine d'Ispezione

Indirizzato alla <<Società di sorveglianza>>: ....
Riferimento n.:................

- Nome ed indirizzo dell'Importatore:...........
- Nome ed indirizzo del Fornitore: ....
-
- Valore totale merce:

  "Consegnato a sbarco (diritti doganali non pagati).....(città con porto)......": Lire italiane.... E/o "Consegnato diritti non pagati - Doagana di,,,, /città senza porto)....../Spese di scarico a carico del Venditore": Lire italiane...........

- Luogo di produzione: ....
- Luogo d'imbarco:..................
- Destinazione: ....
- Cambio Lire italiane/(valuta locale) ....
- Valore FOB: ....
- Nolo: ....
- Assicurazione: ....
- Quantità: ....
- Descrizione di beni e servizi connessi: ....
- Modalità di pagamento: ....
- Codice doganale:.......................................
- Mezzo di spedizione (marittimo(aereo/ecc.):.....................
- Fattura pro-forma allegata n. ....del (data)...........

Il <<Responsabile>>

Annesso 2

Fac-simile di <<Certificato di conformità >> e << Certificato di conformità e di consegna a destinazione>> delle forniture

Programma................

Ordine d'Ispezione

Data: ....
Ordine d'Ispezione n.:.............
Riferimento della <<Società di sorveglianza>> n.: ....

Con la presente certifichiamo che la fornitura è conforme alle condizioni richieste per la certificazione relativa alla quantità, alla qualità, alla conformità dei prezzi dei prodotti (ove prevista) ed all'osservanza delle procedure di acquisto, in accordo con le procedure definite nel Protocollo Sahara stipulato fra il Governo della Repubblica Tunisina ed il Governo della Repubblica Italiana il .....(data).............

I principali elementi della fornitura sono enumerati di seguito :

1. Prodotti

- Descrizione dei prodotti (tipi di merce e/o di prodotti e servizi connessi, relative sintesi di quantità e di qualità, ecc.).
- Codici doganali.
- Dati di spedizione (polizza di carico marittima, luogo d'imbarco, nave, luogo di destinazione, ecc.)

2. Prezzi dei prodotti e servizi connessi

- Merce e/o prodotti e servizi connessi: Lire italiane ....
- Nolo : Lire italiane ....
- Assicurazioni: Lire italiane ....

TOTALE Lire italiane ....

---

3. Fornitore

- Ragione sociale ....
- Indirizzo ....

4. Acquirente

- Ragione sociale ....
- Indirizzo ....

La summenzionata fornitura è stata consegnata a.......(nome del Paese).....a...... (destinatario o <<Responsabile>>) .....il ....(data).......

(timbro e firma della
<<Società di sorveglianza>>)

ANNESSO 8

AL PROTOCOLLO SAHARA

FAC-SIMILE DI CONTRATTO FRA LA SOCIETÀ ITALIANA DI "PROCUREMENT " ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

PER L'ESECUZIONE DELLA COMPONENTE ASSISTENZA TECNICA /FORMAZIONE

CONSIDERANDO

Che fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina è stato firmata in data 18 marzo 1999, un Protocollo Sahara (di cui si allega copia conforme) per la realizzazione dei progetti del Programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e del Sud della Tunisia , di seguito denominato <<Programma>>, concernente l'utilizzazione di un finanziamento a titolo di dono utilizzabile per la realizzazione dei progetti del <<Programma>>;

che il Governo della Repubblica Tunisina designerà il proprio responsabile, di seguito denominato <<Responsabile>> che effettuerà per parte tunisina tutte le attività necessarie per l'esecuzione di detto Protocollo;

che il Governo della Repubblica Italiana designerà il proprio responsabile, di seguito denominato <<Rappresentante>> che effettuerà per parte italiana tutte le attività necessarie per l'esecuzione di detto Protocollo;

che l'ammontare globale del dono è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Tunisia di beni e servizi connessi di produzione italiana, di cui all'Annesso 1 del Protocollo Sahara ed al finanziamento delle componenti "assistenza tecnica e formazione" dei progetti del <<Programma>>, di seguito denominate <<Servizi>>;

che i fondi sono depositati, come specificato all'Art. 2. Punto 1. del Protocollo Sahara, sul <<Conto Speciale>>, aperto in Italia presso la Banca Commerciale italiana, di seguito denominata <<Banca agente>>, intestato al Governo della Repubblica Tunisina;

che il Governo della Repubblica Tunisina, tramite il <<Responsabile>> fornirà alla Società di "procurement" (nome della Società) di seguito denominata <<SOCIETA'>> ed indicata nell'Art. 2 punto 3 del Protocollo Sahara, tutta la documentazione relativa alla promulgazione di gare d'appalto per la designazione degli esecutori , di seguito denominati <<Esecutori >>, cui sarà affidata l'esecuzione dei <<Servizi>> nell'ambito di alcuni progetti del <<Programma>>;

che la <<SOCIETA'>> è stata scelta in base alla <<Lista speciale di società specializzate nell'attività di <<procurement>> compilata dal MAE-DGCS;

che la <<SOCIETA'>> ha manifestato la sua piena disponibilità a fornire al Governo della Repubblica Tunisina , tramite il <<Responsabile>> ed il <<Rappresentante>>, tutte le prestazioni relative alla individuazione degli <<Esecutori>> nell'ambito di alcuni progetti del <<Programma>>;

che la <<SOCIETA'>> dichiara di non avere alcun vincolo di proprietà, diretto o indiretto, con la <<Banca agente>> e che s'impegna a notificare al Governo della Repubblica Tunisina ogni cambiamento di detto statuto ;

in considerazione di quanto sopra

tra

Il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato da ....

e

La (nome della Società) avente sede legale in Italia, ...rappresentata dal Signor.........................., in qualità di ....

Di seguito denominati <<le Parti>>

È convenuto e stipulato

ARTICOLO 1

I considerando hanno valore di patto e s'intendono inclusi nel presente Articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica Tunisina affida alla <<SOCIETA'>> l'incarico di promulgare e di gestire le gare d'appalto per l'individuazione degli <<Esecutori>>, nell'ambito di alcuni progetti del <<Programma>>, secondo i termini e le modalità stabilite dal Protocollo Sahara e dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

Sarà conferito dalla Banca Centrale di Tunisia alla <<Banca Agente> un mandato irrevocabile per l'esecuzione dei pagamenti ed i prelievi dal <<Conto Speciale>> previsti dal Protocollo Sahara. Il Governo della Repubblica Tunisina, per il tramite della Banca Centrale di Tunisia, comunicherà inoltre alla <<SOCIETA'>> i nomi delle persone mano a mano autorizzate a firmare a suo nome e per suo conto, e trasmetterà i campioni delle loro firme *(eventuale conferma dei campioni attuali di firme).*

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica Tunisina comunicherà alla <<SOCIETA'>> la nomina del <<Responsabile>>, in conformità al dispositivo dell'art.3 del Protocollo Sahara e trasmetterà alla <<SOCIETA'>> il campione della sua firma.

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica Tunisina, tramite il <<Responsabile>>, farà pervenire alla <<SOCIETA'>> il più presto possibile, la documentazione relative ai progetti del <<Programma>>, compresi i termini di riferimento approvati dal <<Responsabile>> e dal <<Rappresentante>> per la messa in opera dei progetti del <<Programma>> per i quali si è ritenuto di dover ricorrere ad <<Esecutori>>. Non appena avrà ricevuto tale documentazione, la <<SOCIETA'>> si attiverà per la promulgazione delle gare d'appalto secondo i termini e le modalità specificate nell'Art.9 del Protocollo Sahara.

ARTICOLO 6

La <<SOCIETA'>> - sulla base dei termini di riferimento individuati dal <<Responsabile>> e dal <<Rappresentante>> - procederà, per mezzo di gare d'appalto, alla selezione degli <<Esecutori>> : Per i <<Servizi>> di ammontare inferiore o pari al controvalore in lire italiane di Euro 200.000, la <<SOCIETA'>> procederà alla selezione degli <<Esecutori>> mediante una licitazione privata con pre-selezione degli <<Esecutori>> ("short lists").

Le gare d'appalto saranno promulgate dalla <<SOCIETA'>> per mezzo di una pubblicità appropriata in due (2) quotidiani italiani e con ogni altro mezzo già menzionato riguardo alle forniture all'Art.5 paragrafo 3 del Protocollo Sahara.

ARTICOLO 7

La <<SOCIETA'>> concorderà con il MAE-DGCS i termini e le clausole del capitolato di oneri speciale. I vari <<Esecutori>> interessati presenteranno le loro offerte alla <<SOCIETA'>> secondo le modalità stabilite nel fascicolo della gara d'appalto.

La <<SOCIETA'>> invierà al <<Responsabile>> tunisino e per informazione al <<Rappresentante>> italiano, una lista indicante le offerte (almeno 2 qualora ciò sia possibile in considerazione del numero di offerte ricevute) che riterrà più vantaggiose dal punto di vista economico, accompagnandole con un suo parere consultivo in vista di pervenire alla designazione dell' <<Esecutore>> appaltatore. Tale valutazione sarà oggetto di un rapporto dettagliato che dovrà essere inviato al <<Responsabile>> ed al <<Rappresentante>> entro un termine massimo di quarantacinque (45) giorni a decorrere dalla data limite stabilita per la presentazione delle offerte; il rapporto dovrà includere:

- Un parere tecnico consultivo sui prezzi, le caratteristiche e la qualità dei <<Servizi >> offerti;
    - In caso di licitazione privata, indicazioni sui criteri adottati per la compilazione delle "short lists" ed il numero di offerte acquisite;
    - In caso di gara d'appalto, indicazioni sul numero di <<Esecutori>> che ne hanno fatto domanda, sulle offerte ricevute e su quelle ritenute valide.

Su domanda esplicita del <<Responsabile>>, la <<SOCIETA'>> invierà a quest'ultimo le offerte residuali ricevute.

ARTICOLO 8

La scelta definitiva degli <<Esecutori>> dei << Servizi>> sarà effettuata congiuntamente dal <<Responsabile>> e dal <<Rappresentante>> in base al rapporto presentato dalla <<SOCIETA'>>. Il <<Responsabile>> assistito dal <<Rappresentante>> effettuerà l'esame ed il confronto delle offerte trasmesse dalla <<SOCIETA'>> e procederà all'aggiudicazione dei <<Servizi>> redigendo appositi processi-verbali opportunamente motivati e, successivamente, le relative lettere di aggiudicazione. I suddetti processi-verbali nonché le lettere di aggiudicazione dovranno recare, oltre alla firma del <<Responsabile>>, anche quella del <<Rappresentante>> che manifesta il proprio accordo. Le lettere di aggiudicazione conterranno tutti gli elementi necessari per permettere alla <<SOCIETA'>> di stipulare i relativi contratti o convenzioni per i <<Servizi>>.

ARTICOLO 9

Nel firmare il presente Contratto, il Governo della Repubblica Tunisina conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla <<SOCIETA'>> per stipulare, a suo nome e per suo conto, i contratti o convenzioni di <<Servizi>> con gli <<Esecutori>> selezionati dal <<Responsabile>>.

ARTICOLO 10

Dopo aver ricevuto le lettere di aggiudicazione, la <<SOCIETA'>> chiederà agli <<Esecutori>> selezionati, le fatture pro-forma e/o i piani finanziari e, ove previsto, le fidejussioni bancarie o polizze di fidejussione a titolo di garanzia di una corretta esecuzione dei <<Servizi>> ("performance bond"); queste garanzie saranno trattenute dalla <<SOCIETA'>> e restituite agli <<Esecutori>> non appena avranno terminato le prestazioni previste dai relativi contratti o convenzioni.

In base agli elementi contenuti nelle lettere di aggiudicazione ed alle clausole contenute nella documentazione relativa alle procedure di selezione degli <<Esecutori>>, la <<SOCIETA'>>, a nome e per conto del Governo della Repubblica Tunisina, stipulerà i contratti o convenzioni di <<Servizi>> entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento delle lettere di

aggiudicazione. I contratti o convenzioni di <<Servizi>> dovranno indicare i documenti richiesti dai crediti documentali irrevocabili.

ARTICOLO 11

La <<SOCIETA'>> invierà al <<Responsabile>> i contratti o convenzioni muniti di un apposito visto di convalida. Quest'ultimo, dopo averli a sua volta vistati per approvazione, li farà firmare per conformità al <<Rappresentante>> italiano.

Formalizzati i contratti o le convenzioni (o gli accordi in caso di Organizzazione internazionale) il <<Responsabile>> ne trasmetterà alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie accompagnate da una richiesta di apertura di crediti documentali, non oltre quindici (15) giorni a decorrere dalla data della loro formalizzazione , in modo da poter pagare agli <<Esecutori>> gli anticipi di pamento necessari per l'avviamento dei progetti. giorno di ricevimento dei documenti vistati dal <<Rappresentante>>. Le copie di tali comunicazioni dovranno essere trasmesse per informazione dal <<Responsabile>> al <<Rappresentante>>.

La Banca Centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti o convenzioni o degli accordi, procederà all'apertura dei crediti documentali irrevocabili domiciliati presso la <<Banca agente>> la quale li confermerà e provvederà ai pagamenti, secondo le modalità previste dai contratti o convenzioni o dagli accordi, addebitando il <<Conto Speciale>>. Al momento dell'apertura dei crediti documentali irrevocabili, la Banca Centrale di Tunisia farà pervenire alla <<Banca agente>> tre (3) copie dei contratti o convenzioni o accordi vistati dal <<Responsabile>>, dalla <<SOCIETA'>> e dal <<Rappresentante>>.

ARTICOLO 12

La <<SOCIETA'>> è tenuta, in base ai regolamenti in vigore, a conservare tutta la documentazione inerente alle procedure di selezione degli <<Esecutori>> (avvisi di gara d'appalto, documentazione della gara d'appalto, richieste della documentazione della gara d'appalto, "short lists" offerte ricevute, valutazione da parte della <<SOCIETA'>> delle offerte, processi-verbali di apertura dei plichi, documenti giustificativi delle spese fatte per conto del Governo della Repubblica Tunisina ecc.). La documentazione in oggetto dovrà essere esibita in ogni momento su richiesta del <<Responsabile>> e/o del MAE-DGCS.

Inoltre, ogni tre (3) mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il Governo della Repubblica Tunisina, la <<SOCIETA'>> dovrà presentare al <<Responsabile>> ed al MAE-DGCS un rapporto riepilogativo delle sue attività .

Infine, non oltre due (2) mesi dopo la conclusione del <<Programma>>, la <<SOCIETA'>> presenterà al <<Responsabile>> ed al MAE-DGCS un rapporto analitico globale sulle prestazioni fornite.

ARTICOLO 13

La <<SOCIETA'>> riceverà, per le sue prestazioni, una provvigione pari al 2% del valore totale di ciascun contratto o convenzione di <<Servizi>>. Tale provvigione sarà pagata dalla Banca Agente dopo la stipula dei relativi contratti o convenzioni , come previsto al punto 3. del mandato irrevocabile conferito dalla Banca Centrale di Tunisia alla <<<Banca agente>> (Annesso 3 del Protocollo Sahara); inoltre, la <<SOCIETA'>> sarà rimborsata delle spese relative alla pubblicità delle gare d'appalto.

Per le somme ricevute, la <<SOCIETA'>> rilascerà alla <<Banca agente>> le quietanze liberatorie e fatture definitive corrispondenti.

ARTICOLO 14

Qualora il Governo della Repubblica Tunisina, tramite il <<Responsabile>>, chieda alla <<SOCIETA'>> prestazioni supplementari approvate dal MAE-DGCS, che saranno oggetto di un <<Addendum>> al presente Contratto, la stessa <<SOCIETA'>> avrà diritto a riscuotere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente alle prestazioni supplementari effettuate - in base a tariffe giornaliere da convenire volta per volta- le quali prestazioni supplementari dovranno essere pagate tramite la <<Banca agente>> addebitando il <<Conto Speciale>>, dietro rilascio di fatture definitive emesse dalla <<SOCIETA'>>, vistate per approvazione dal <<Responsabile>> e per conformità dal <<Rappresentante>>; inoltre queste fatture definitive dovranno dettagliare i pagamenti e le spese relative alle prestazioni supplementari effettuate. Per ogni pagamento relativo a prestazioni supplementari, la <<SOCIETA'>> dovrà rilasciare quietanze liberatorie.

ARTICOLO 15

A titolo di garanzia dei suoi obblighi, alla <<<<SOCIETA'>> potrà essere chiesta una cauzione di Lire italiane....................., sotto forma di garanzia bancaria irrevocabile, avente validità fino a tre (3) mesi dopo la scadenza del presente Contratto .

ARTICOLO 16

Nell'ambito delle azioni che le saranno affidate dal Governo della Repubblica Tunisina tramite il <<Responsabile>>, la <<SOCIETA'>> non è autorizzata ad eseguire prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Contratto.

ARTICOLO 17

Al fine di una buona esecuzione dei suoi servizi, la <<SOCIETA'>> assumerà personale altamente qualificato; essa inoltre dovrà mantenere a disposizione del <<Responsabile >> e del MAE-DGCS i documenti giustificativi comprovanti che il personale è in regola riguardo alle leggi sociali in vigore. La <<SOCIETA'>> è tenuta a sostituire immediatamente e senza alcuna indennità qualsiasi persona la quale per valide ragioni sia considerata dal <<Responsabile>> e/o dal MAE-DGCS persona non abilitata.

ARTICOLO 18

La <<SOCIETA'>> è tenuta alla massima riserva per tutto quanto concerne fatti, informazioni , documenti di cui venga a conoscenza o che le sono consegnati dagli <<Esecutori>>, dal <<Responsabile>>, dal MAE-DGCS, dal <<Rappresentante>> e dalla Banca Centrale di Tunisia, o dai loro eventuali rappresentanti. La <<SOCIETA'>> impone il rispetto di tale riserva al suo personale ed ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 19

In caso di gravi infrazioni da parte della <<SOCIETA'>>, il Governo della Repubblica Tunisina sentito anche il parere del Governo della Repubblica Italiana, e per il tramite del <<Responsabile>> potrà rescindere il presente Contratto, fatto salvo ogni indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 20

In caso di negligenza, ed in particolare qualora la <<SOCIETA'>> esegua tardivamente o ometta di eseguire prestazioni previste dal presente Contratto e ciò causi il pagamento - da parte del <<Responsabile>> a favore dell'<<Esecutore>> - di una somma corrispondente a costi non previsti incorsi da detto <<Responsabile>>, tale somma dovrà essere addebitata alla <<SOCIETA'>> se tali ritardi o omissioni sono dovuti a circostanze imputabili alla stessa <<SOCIETA'>>.

ARTICOLO 21

IL presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario qualora la <<SOCIETA'>> si trovi in condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato di fallimento, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 22

Fatta salva l'applicazione del precedente Art. 24 del presente Contratto, la <<SOCIETA'>> garantisce e salvaguardia il Governo della Repubblica Tunisina per ogni atto o condanna relativa a danni diretti corporali o materiali causati da terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto e che potrebbero essere attribuiti alla negligenza della stessa <<SOCIETA'>>.

ARTICOLO 23

Ogni emendamento del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concertata con il MAE-DGCS, rimanendo inteso che nessun accordo verbale potrà vincolare le Parti interessate.

ARTICOLO 24

Per il tramite del <<Responsabile>>, il Governo della Repubblica Tunisina dà il suo giudizio sui casi di forza maggiore che potrebbero essere oggetto di una esecuzione totale o parziale degli obblighi della <<SOCIETA'>>, dandone comunicazione al MAE-DGCS, il quale azionerà gli articoli 11,12 e 13 del Protocollo Sahara.

ARTICOLO 25

In caso di disaccordo fra la <<SOCIETA'>> e gli <<Esecutori>>, il <<Responsabile>> metterà a disposizione i suoi buoni uffizi per risolvere le controversie. In caso di persistenza di queste ultime, la <<SOCIETA'>> dovrà darne comunicazione al MAE-DGCS, il quale avvierà le consultazioni previste all'Art. 11 del "Protocollo Sahara"; dopo di che la <<SOCIETA'>> dovrà attenersi alle decisioni prese. S'intende che la <<SOCIETA'>> è comunque tenuta a segnalare al MAE-DGCS le imprese italiane che non hanno eseguito in modo soddisfacente l'incarico loro affidato, esplicitandone i motivi.

ARTICOLO 26

Ogni controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Contratto sarà decisa definitivamente secondo il Regolamento di Conciliazione e d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I) - Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità al presente Regolamento.

ARTICOLO 27

Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Per tutte le esecuzioni, obblighi e doveri delle Parti, derivanti dal presente Contratto ma non esplicitamente definiti nello stesso, deve farsi riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 28

Il presente Contratto entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla realizzazione del <<Programma>> oppure fino a quando non intervengano atti fra le Parti che modificano sostanzialmente i principi fondamentali esposti nei *Consideranda*. In questo caso, come pure in ogni altra ipotesi di sospensione o di eventuale interruzione del <<Programma>>, le norme del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi alle prestazioni effettuate alla <<SOCIETA'>> come pure ai contratti o convenzioni o accordi di esecuzione dei <<Servizi>> conclusi in data anteriore a tale sospensione.

ARTICOLO 29

Gli strumenti preferenziali da utilizzare per le comunicazioni fra le Parti sono il fax ed il telex. Le Parti potranno altresì avvalersi di altri mezzi, a condizione che la massima rapidità ed efficacia della comunicazione sia garantita.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Contratto.

Fatto a ...., il........................, in due (2) originali in lingua italiana ed in due (2) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Tunisina

Per la (nome della Società)
....

Roma, 16 Luglio 1999/1698 d.F.R.

Prot.N° 143334/2/B
A. 8641

Signor Direttore Generale,

in attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio firmato a San Marino il 28 aprile 1983, tenuto conto del risultato dei lavori della V Sessione della Commissione Mista italo-sammarinese, prevista dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo, tenutasi a Roma il 27 novembre 1997, nonché della Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri italiano n. 1237 del 22 dicembre 1998, tenuto conto, altresì, dello Scambio di Note del 31 maggio 1990 che già regola, con disposizioni analoghe, il riconoscimento in Italia del titolo di "Dottore di Ricerca" rilasciato dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo sammarinese, la seguente intesa espressa in nove punti.

1. Gli allievi della Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in appresso chiamata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di laurea italiana in Ingegneria o del diploma di laurea nel settore delle Scienze Economiche, oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente dalle Università italiane all'atto dell'iscrizione alla Scuola. Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, esclusivamente gli allievi che sono stati iscritti alla Scuola per il triennio 1994-97, nonché coloro che sono attualmente iscritti per il triennio 1997-2000, posssono presentare domanda di riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di Ricerca anche se il riconoscimento da parte di una Università italiana dell'eventuale titolo accademico estero, che ha dato luogo all'ammissione alla Scuola, sia stato chiesto ed ottenuto successivamente all'iscrizione alla Scuola stessa.

3. Il Dottorato in Ingegneria Economico-Gestionale è attivato presso la Scuola con cadenza triennale e la durata degli studi per ottenere il titolo finale sarà non inferiore a tre anni.

4. Premesso che ogni ciclo di Dottorato viene attivato dalla Scuola a conclusione del ciclo precedente, il numero dei titoli finali di Dottore in Ingegneria Economico-Gestionale rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia è fissato in nove (9) per ciclo triennale.

5. Nei confronti degli uditori della Scuola non potrà essere effettuato alcun riconoscimento.

6. La Repubblica Italiana non riconoscerà titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.

7. Le nove (9) candidature al riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati dalla Scuola saranno scelte dalle competenti autorità sammarinesi e presentate al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di cui al successivo punto 8) per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in San Marino. La domanda di ciascun interessato dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

   - titolo finale rilasciato dalla Scuola;
   - Laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);
   - bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;

- eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti in Italia.

8. La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7) sarà rilasciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruità della documentazione esibita.

9. Il presente Scambio di Lettere avrà efficacia fino al 31 dicembre 2000.
Dopo tale termine di scadenza della sua efficacia, il presente Scambio di Lettere sarà tacitamente prorogato, salvo che una delle Parti non comunichi all'altra Parte la necessità di modificarlo.
Le decisioni di modifica saranno concordate e rese esecutive secondo le procedure previste dall'articolo 2 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio fatto a San Marino il 28 aprile 1983.
Nel corso di tali procedure sarà valutata l'incidenza dell'eventuale nuova disciplina giuridica che fosse intervenuta in materia in uno o in entrambi i Paesi.

Se il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un Accordo per Scambio di Lettere che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno reciprocamente informate sull'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal fine.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Barbara Para

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI CULTURALI

Roma, 16 luglio 1999

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna il cui testo è il seguente:

"Signor Direttore Generale,

in attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio firmato a San Marino il 28 aprile 1983, tenuto conto del risultato dei lavori della V Sessione della Commissione Mista italo-sammarinese, prevista dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo, tenutasi a Roma il 27 novembre 1997, nonché della Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri italiano n. 1237 del 22 dicembre 1998, tenuto conto, altresì, dello Scambio di Note del. 31 maggio 1990 che già regola, con disposizioni analoghe, il riconoscimento in Italia del titolo di "Dottore di Ricerca" rilasciato dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo sammarinese, la seguente intesa espressa in nove punti.

1. *Gli allievi della Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in appresso chiamata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di laurea italiana in Ingegneria o del diploma di laurea nel settore delle Scienze Economiche, oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente dalle Università italiane all'atto dell'iscrizione alla Scuola. Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.*

2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, esclusivamente gli allievi che sono stati iscritti alla Scuola per il triennio 1994-97, nonchè coloro che sono attualmente iscritti per il triennio 1997-2000, possono presentare domanda di riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di Ricerca anche se il riconoscimento da parte di una Università italiana dell'eventuale titolo accademico estero, che ha dato luogo all'ammissione alla Scuola, sia stato chiesto ed ottenuto successivamente all'iscrizione alla Scuola stessa.

3. Il Dottorato in Ingegneria Economico-Gestionale è attivato presso la Scuola con cadenza triennale e la durata degli studi per ottenere il titolo finale sarà non inferiore a tre anni.

4. Premesso che ogni ciclo di Dottorato viene attivato dalla Scuola a conclusione del ciclo precedente, il numero dei titoli finali di Dottore in Ingegneria Economico-Gestionale rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia è fissato in nove (9) per ciclo triennale.

5. Nei confronti degli uditori della Scuola non potrà essere effettuato alcun riconoscimento.

6. La Repubblica italiana non riconoscerà titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.

7. Le nove (9) candidature al riconoscimento in Italia dei titoli rilasciati dalla Scuola saranno scelte dalle competenti autorità sammarinesi e presentate al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di cui al successivo punto 8. per il tramite dell'Ambasciata

d'Italia in San Marino. La domanda di ciascun interessato dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- titolo finale rilasciato dalla Scuola;

- Laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);

- bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;

- eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti in Italia.

8. La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7. sarà rilasciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruità della documentazione esibita.

9. Il presente Scambio di Lettere avrà efficacia fino al 31 dicembre 2000.

Dopo tale termine di scadenza della sua efficacia, il presente Scambio di Lettere sarà tacitamente prorogato, salvo che una delle Parti non comunichi all'altra Parte la necessità di modificarlo.

Le decisioni di modifica saranno concordate e rese esecutive secondo le procedure previste dall'articolo 2 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio fatto a San Marino il 28 aprile 1983.

Nel corso di tali procedure sarà valutata l'incidenza dell'eventuale nuova disciplina giuridica che fosse intervenuta in materia in uno o in entrambi i Paesi.

Se il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un Accordo per Scambio di Lettere che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno reciprocamente informate sull'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal fine."

Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e considera la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi integrante dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino firmato a San Marino il 28 aprile 1983, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Min. Plen. I c.
Gianfranco Facco Bonetti

Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Ponte Chiasso/Chiasso-Brogeda merci

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero, in applicazione dell'art. 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un Accordo concernente l'abbinamento dei controlli del traffico di transito nella direzione sud/nord al valico stradale di Ponte Chiasso/Chiasso-Brogeda merci diretto ad accelerare lo scorrimento di tale traffico, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio svizzero a Chiasso-Brogeda merci.

2. I controlli italiani in uscita ed i controlli svizzeri in entrata, nel traffico di transito nella direzione sud-nord, sono effettuati presso detto ufficio.

3. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'11 marzo 1961, l'ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.

4. Le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV della citata Convenzione dell'11 marzo 1961, escluso l'articolo 14, fanno parte integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo.

Articolo 2

Ai termini del presente Accordo, per "traffico di transito nella direzione sud-nord", si intende il traffico di merci che attraversano la frontiera nel senso sud-nord, vincolate a documenti di transito comunitario-comune T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali di transito.

Articolo 3

1. La zona prevista per i controlli italiani di uscita ed i controlli svizzeri di entrata comprende due settori:

   a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:

   - l'area tra il cancello d'entrata al piazzale doganale italiano settore transiti sud-nord e il valico comune per l'entrata nel piazzale doganale svizzero, contrassegnata nel suo perimetro con una striscia continua in rosso;

   - l'area posta ad est del fabbricato uffici e della rampa, compresa tra il varco comune ed i padiglioni d'uscita dal piazzale doganale svizzero, contrassegnata nel suo perimetro con una striscia continua in rosso;

   - le campate della rampa d'importazione per i controlli fisici adiacenti all'ufficio visite, contrassegnate nel loro perimetro con una striscia continua in giallo;

   - la parte sud del padiglione di uscita dal piazzale svizzero;

   b) un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende la sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune.

2. La zona descritta al paragrafo 1 è dettagliatamente evidenziata nella planimetria ufficiale allegata al presente Accordo, di cui è parte integrante.

   Un esemplare di detta planimetria è affisso nei rispettivi uffici, italiano e svizzero.

3. Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione dell'11 marzo 1961, sono esercitate, rispettivamente, all'uscita ed all'entrata del territorio nazionale.

Articolo 4

1. La Direzione della Circoscrizione doganale di Como e l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, da una parte, e la Direzione delle Dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia del Canton Ticino di Bellinzona, dall'altra, regolano, di comune accordo, le questioni di rilevanza relative allo svolgimento del traffico, ai sensi della Convenzione dell'11 marzo 1961.

2. La Dogana di Ponte Chiasso e l'Ispettorato doganale di Chiasso Strada, da parte loro, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio anche per quanto riguarda l'utilizzo della scheda di circolazione, di cui all'articolo 3 dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 18 novembre 1981, relativo all'abbinamento dei controlli presso il valico stradale di Ponte Chiasso/Chiasso-Brogeda merci.

3. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, in particolare per eliminare le difficoltà che dovessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Articolo 5

Le Autorità competenti dello Stato di soggiorno mettono gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nella zona, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua. Le spese per il riscaldamento, l'acqua e la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.
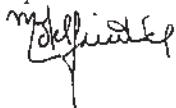
Articolo 6

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

2. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l'osservanza di un termine di sei mesi. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ...Roma......, il 15.9.1999., in due originali nella lingua italiana.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Consiglio
federale svizzero

DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa

facendo riferimento all'Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996, nonché alla Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 9 aprile 1996;

dichiarano di volersi impegnare per la creazione di condizioni favorevoli per gli operatori economici italiani e russi, nell'osservanza dei principi e delle norme poste dagli accordi bilaterali cui si fa riferimento, nonché di proporsi l'obiettivo di sviluppare la capacità di attrarre investimenti nei sistemi economici della Repubblica Italiana e della Federazione Russa;

ritengono che per perseguire tale obbiettivo occorra:

- ampliare la base giuridico-pattizia della collaborazione nel campo degli investimenti, incluse la tutela dei diritti degli investitori e l'assicurazione degli investimenti;
- estendere la prassi di utilizzare ai fini dell'investimento, oltre alle risorse della linea di credito intergovernativa, altre fonti di finanziamento;
- attrarre, per il finanziamento di specifici importanti progetti economici da realizzare sia in Italia sia in Russia:
  - (a) i capitali privati;
  - (b) gli eventuali proventi delle imprese derivanti dall'attività svolta, incentivando il loro reinvestimento, nonché
  - (c) gli investimenti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;

- applicare lo strumento del leasing, anche ai fini dello sviluppo della piccola imprenditoria, nonché incoraggiare la competitività nella sfera scientifica e tecnologica e lo scambio di know-how;
- introdurre la prassi della compensazione e di formule non tradizionali di finanziamento nella realizzazione di progetti di investimento;
- instaurare, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con le norme applicabili nei territori dei due Paesi, la prassi degli appalti-concorso per la scelta dei progetti di investimento e stabilire criteri comuni per l'attribuzione delle priorità di finanziamento;
- favorire le banche commerciali italiane e russe nell'elaborazione di un meccanismo di finanziamento congiunto dei progetti, che si fondi sui principi della rapidità di erogazione, della redditività e del ripagamento dei mezzi investiti;
- perfezionare un meccanismo che faciliti e garantisca l'esecuzione di pronunce arbitrali sui territori italiano e russo;
- coinvolgere le Camere di Commercio ed altri Enti pubblici di Italia e Russia, nonché Unioni ed Associazioni, interessati allo sviluppo delle attività imprenditoriali nel fornire un sostegno informativo e consultivo ai potenziali investitori in materia di attività nel campo degli investimenti.

tenendo conto delle conoscenze e delle esperienze maturate in un lungo periodo di relazioni economiche di reciproco interesse e di mutuo beneficio, constatano che per la realizzazione del suddetto programma sussistono favorevoli premesse, ossia:

- l'interesse di entrambe le Parti alla realizzazione di progetti comuni;

- una significativa esperienza di collaborazione nella realizzazione di concreti progetti di investimento;
- l'esistenza delle basi giuridiche fondamentali per la collaborazione bilaterale nel settore degli investimenti;
- l'esistenza di una base di risorse e di elaborati progettuali e tecnologici;
- la disponibilità di una manodopera qualificata.

dichiarano di concordare sull'importanza di perseguire un programma intergovernativo italo-russo di cooperazione nel campo degli investimenti con il fine di creare nei rispettivi territori le condizioni necessarie alla realizzazione di progetti comuni di investimento, che a loro volta favoriscano un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Russia.

considerano prioritari i seguenti indirizzi di cooperazione nel settore degli investimenti:

- settore del combustibile e dell'energia;
- industria meccanica;
- industria metallurgica;
- industria chimica e petrolchimica;
- settore delle telecomunicazioni;
- industria alimentare;
- industria del legno e derivati
- settore delle infrastrutture;
- settore dei trasporti;
- settore del turismo.

considerano inoltre prioritarie le prospettive di collaborazione tra piccole e medie imprese dei due Paesi.

considerano che per stabilire un ordine di priorità tra i progetti che saranno via via esaminati, sarà importante tenere conto dei seguenti criteri:

- della corrispondenza dei progetti esaminati agli interessi economici dell'Italia e della Russia;
- degli effetti dei progetti esaminati sull'economia dei due Paesi e della loro portata ai fini dell'ulteriore intensificazione delle relazioni economiche;
- della loro incidenza sullo sviluppo di forme di collaborazione alla produzione e di specializzazione tra gli operatori economici delle due Parti.

intendono verificare, anche mediante la collaborazione del Consiglio italo-russo di Cooperazione economica, industriale e finanziaria, lo stato di attuazione della presente Dichiarazione.

Fatto a Roma, il I agosto 2000, in due originali in lingua italiana e russa, ciascuno facente egualmente fede.

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Lamberto Dini

Il Vice Presidente del Governo
della Federazione Russa -
Ministro delle Finanze
della Federazione Russa

Alexei Kudrin

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI E MATERIALI CLASSIFICATI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, denominati di seguito "Parti Contraenti", desiderando assicurare la protezione di tutte le informazioni e materiali classificati che ricadono sotto la responsabilità delle rispettive Autorità di Sicurezza competenti, trasferiti a scopo di ricerca, sviluppo, produzione ed acquisizione tra i due Paesi o tra persone giuridiche in ciascuno dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Ai fini di questo Accordo:

a. ***"informazioni e materiali classificati"*** sono tutte le informazioni e materiali di qualsiasi natura ai quali é stato attribuito un livello di classificazione in conformità all'Art.5 del presente Accordo che, nell'interesse della sicurezza nazionale e in conformità alle legislazioni interne delle Parti Contraenti, richiedono la protezione contro:
   - l'accesso e la detenzione da parte di persone non autorizzate;
   - la manipolazione illecita, il danneggiamento, la distruzione, l'abuso, la sottrazione, la riproduzione illecita, la divulgazione o la sparizione;

b. ***"informazioni classificate"*** sono tutte le informazioni il cui contenuto é classificato, senza riguardo alla forma o al modo di trasmissione;

c. ***"materiali classificati"*** sono tutti quei supporti di informazione e soprattutto ogni documento prodotto o oggetto, sui quali o nei quali possono essere registrate o altrimenti incorporate le informazioni senza riguardo alla base fisica;

d. ***"Parte Contraente ricevente"*** é la Parte Contraente alla quale viene rilasciata l'informazione o il materiale classificato;

e. ***"Parte Contraente cedente"*** é la Parte Contraente, la quale rilascia l'informazione o il materiale classificato;

f. ***"Parte Contraente originatrice"*** è la Parte Contraente che ha prodotto inizialmente l'informazione o il materiale classificato;

g. ***"esecutore"*** é la persona fisica o giuridica la quale é stata incaricata di eseguire i contratti commerciali o gli ordini classificati, abilitata a trattare informazioni classificate fino ad un livello di sicurezza determinato e che dispone di misure adeguate di sicurezza per garantire alle informazioni e materiali classificati la protezione in conformità alla relativa classifica di segretezza;

h. ***"committente"*** é la Parte Contraente o l'organo incaricato da questa, il quale chiede accesso alle informazioni e materiali classificati;

i. ***"Ente"*** é la persona giuridica, pubblica o privata, dove si effettuano lavorazioni classificate, o dove le informazioni e materiali classificati vengono conservati;

l. ***"Parti Terze"*** sono i Governi, nonché le persone giuridiche degli Stati diversi dalle Parti Contraenti del presente Accordo;

m. ***"Autorità Nazionale per la Sicurezza"*** della Repubblica Italiana ed ***"Ufficio per la Sicurezza delle Informazioni"*** del Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca sono le Autorità responsabili per la sicurezza delle informazioni e materiali classificati in ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 2

1. Le Parti Contraenti accettano, in conformità alle loro legislazioni nazionali, di predisporre le misure necessarie per la protezione di informazioni e materiali classificati messi a disposizione nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo e di garantire alle informazioni e materiali classificati una protezione identica a quella attribuita alle proprie informazioni e materiali di pari classifica.

2. Le Parti Contraenti non divulgheranno le rispettive informazioni e materiali classificati a Parti Terze senza il previo assenso scritto della Parte Contraente cedente.

3. Le Parti Contraenti assicureranno sul territorio del proprio Stato l'effettuazione dei controlli necessari e rispetteranno i principi di protezione delle informazioni e materiali classificati.

ARTICOLO 3

1. Le Autorità di Sicurezza responsabili dell'esecuzione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
CESIS III Reparto - U.C.Si.
Via della Pineta Sacchetti n. 216
00167- ROMA

per la Repubblica Slovacca:

Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky
Úrad pre bezpecnost informácií
Pribinova 2
812 72 BRATISLAVA

ARTICOLO 4

1. L'accesso alle informazioni e materiali classificati é consentito esclusivamente alle persone, le quali, nell'adempimento del proprio dovere, dovranno avere accesso alle informazioni e materiali classificati in base al principio della necessità di conoscere ed inoltre sono in possesso di un'abilitazione di sicurezza ed hanno l'autorizzazione dell'organo di sicurezza.

ARTICOLO 5

1. Le Parti Contraenti, dopo aver preso conoscenza delle misure di sicurezza previste dalle legislazioni nazionali di entrambi i Paesi, si impegnano ad assicurare la protezione delle informazioni e dei materiali classificati scambiati secondo il presente Accordo ed accettano l'equivalenza delle classifiche di segretezza come segue:

per la Repubblica Italiana	*per la Repubblica Slovacca*
SEGRETO	PRISNE TAJNE, TAJNE
RISERVATISSIMO	TAJNE´ (*)
RISERVATO	REGISTROVANÉ POD A VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVNEHO PORIADKU

(*) TAJNE´ - solamente per informazioni e materiali classificati ricevuti dalla parte italiana.

2. Le Autorità di Sicurezza, di cui all'Art. 3, sono responsabili di stabilire il giusto grado di protezione.

3. Ogni Parte Contraente si impegna a ricevere le informazioni ed i materiali classificati dall'altra Parte e ad attribuire ad essi le proprie classifiche di segretezza in conformità agli equivalenti stabiliti in tabella al precedente punto 1.

4. Le Parti Contraenti si informeranno reciprocamente su ogni ulteriore cambiamento delle classifiche di segretezza.

ARTICOLO 6

1. Per l'applicazione ed il mantenimento di livelli comparabili delle norme di sicurezza ogni Parte Contraente dovrà, su richiesta, fornire all'altra parte informazioni sulle proprie norme, metodi e procedure relative alla protezione di informazioni e materiali classificati e dovrà a questo scopo agevolare i contatti con le Autorità di Sicurezza dell'altra parte.

ARTICOLO 7

1. Le informazioni ed i materiali classificati sono di norma trasmessi dallo Stato di una Parte Contraente allo Stato dell'altra Parte Contraente per via diplomatica.

2. Le Parti Contraenti potranno, tuttavia, concordare su un modo di trasmissione diverso, nel caso in cui l'utilizzo della via diplomatica rendesse inadeguato il trasporto stesso.

3. La Parte Contraente ricevente confermerà il ricevimento delle informazioni e dei materiali classificati e li consegnerà alla persona citata nell'Art. 1, lettera g. in conformità ai regolamenti di sicurezza interni.

ARTICOLO 8

1. Ciascuna Parte Contraente informerà di norma i propri Enti definiti all'Art. 1, lettera i. sull'esistenza del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna a garantire che tutti gli Enti rispettino le disposizioni del presente Accordo.

3. Le Autorità di Sicurezza di ciascuna Parte Contraente elaboreranno le istruzioni ed i metodi riguardanti la protezione delle informazioni e dei materiali classificati.

ARTICOLO 9

1. L'accesso alle informazioni ed ai materiali classificati nei siti dove vengono realizzati progetti classificati sarà consentito da una Parte Contraente a cittadini della Parte

Contraente richiedente a condizione che le Autorità competenti dell'altra Parte Contraente abbiano dato una autorizzazione preventiva.

2. Questa autorizzazione verrà rilasciata esclusivamente in base ad una richiesta di visita relativa a persone che siano in possesso di un'abilitazione di sicurezza adeguata al livello delle informazioni da trattare (d'ora in poi denominate visitatori).

3. L'Autorità di Sicurezza della Parte Contraente richiedente comunicherà all'Autorità di Sicurezza della Parte Contraente che sarà visitata i nomi dei visitatori almeno venti giorni in anticipo della data della visita proposta. Nel caso di necessità particolari ed in seguito ad accordo delle Autorità di Sicurezza interessate, questa autorizzazione potrà essere rilasciata immediatamente.

4. Le richieste di visita verranno presentate in conformità alle procedure della Parte Contraente che sarà visitata.

5. Le richieste per la visita dovranno contenere, come minimo, i seguenti dati:
   a. il nome ed il cognome del visitatore, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il numero di passaporto;
   b. la professione e la funzione del visitatore, la denominazione dell'Ente dove é impiegato;
   c. il livello delle informazioni alle quali il visitatore é autorizzato ad avere accesso accompagnato dall'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiedente;
   d. la data e la durata prevedibile della visita;
   e. lo scopo della visita e gli altri dati necessari che riguardino l'oggetto della visita stessa ed il livello di segretezza;
   f. denominazione dell'Ente o del sito da visitare;
   g. i nomi ed i cognomi di persone che devono ricevere il visitatore;
   h. l'autorizzazione preliminare da parte dell'Autorità di Sicurezza sulla esecuzione della visita;
   i. la data, la firma ed il timbro ufficiale dell'Autorità di Sicurezza.

6. Per ogni progetto, programma o contratto sarà possibile, in caso di accordo di entrambe le Autorità di Sicurezza, preparare le liste di visitatori abituali. Queste liste resteranno in vigore per un massimo di dodici mesi. La validità potrà essere prolungata con un accordo degli Organi di Sicurezza, ma solamente per un periodo non superiore a dodici mesi. Le liste dovranno essere preparate e presentate in conformità alla legislazione nazionale della Parte Contraente che sarà visitata. Dopo l'approvazione della lista, le visite delle persone elencate saranno eseguite direttamente presso i rispettivi Enti.

7. I visitatori dovranno trattare le informazioni ottenute durante la visita in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 10

1. Nel caso di trasmissione di informazioni e materiali classificati ad esecutori dello Stato dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ricevente é obbligata a:
   a. assicurarsi che gli Enti siano in grado di proteggere appropriatamente le informazioni ed i materiali classificati;
   b. conferirgli l'abilitazione di sicurezza al livello adeguato;
   c. conferire l'abilitazione di sicurezza alle persone, che per fare fronte agli obblighi, devono avere l'accesso alle suddette informazioni e materiali;
   d. assicurarsi che tutte le persone autorizzate siano informate sulla loro responsabilità riguardo alla protezione di informazioni e materiali classificati in conformità alle proprie legislazioni nazionali;
   e. effettuare regolari controlli di sicurezza dei propri Enti.

2. Al momento di proporre o di autorizzare un Ente del proprio Stato a firmare un contratto che include informazioni classificate con un esecutore dell'altro Stato, l'Autorità di Sicurezza dovrà ottenere preventiva assicurazione dall'Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente che il possibile esecutore sia abilitato ai fini della sicurezza a livello appropriato ed abbia idonee capacità di custodia così da fornire adeguata protezione alle informazioni classificate. L'assicurazione comporterà l'assunzione di responsabilità che la gestione della sicurezza da parte dell'esecutore abilitato sia conforme alle norme e procedure di sicurezza e sia controllata dalla sua Autorità di Sicurezza.

3. Per ogni contratto, incluso subappalto, contenente informazioni e materiali classificati, verrà preparato un allegato di sicurezza. In questo allegato l'originatore stabilirà quali informazioni e materiali sarà obbligata a proteggere la Parte Contraente ricevente ed il loro grado di sicurezza. Soltanto l'originatore avrà la possibilità di cambiare la classifica di segretezza delle informazioni e dei materiali riportati nel suddetto allegato.

   L'allegato di sicurezza sopra citato dovrà contenere almeno le seguenti disposizioni:

   a. la definizione del termine "informazione e materiale classificato" e degli equivalenti livelli di classifica di segretezza delle Parti Contraenti in base al presente Accordo;

   b. le denominazioni delle competenti Autorità Governative di ciascuno dei due Paesi, demandate ad autorizzare il rilascio e a coordinare la salvaguardia delle informazioni classificate relative al contratto;

c. i canali da utilizzare per il trasferimento delle informazioni classificate tra i soggetti interessati;

d. le procedure e le modalità per comunicare le modifiche che dovessero verificarsi relativamente alle informazioni classificate sia a causa di variazioni della classifica di segretezza sia perché la protezione non è più necessaria;

e. le procedure di approvazione delle visite o dell'accesso di personale di un Paese a Ditte dell'altro Paese, collegate al contratto;

f. una dichiarazione in base alla quale l'esecutore divulgherà le informazioni classificate soltanto a persone che siano state preventivamente autorizzate all'accesso, che abbiano necessità di conoscere e siano impiegate o impegnate nell'adempimento del contratto;

g. una dichiarazione in base alla quale l'esecutore notificherà immediatamente alla propria Autorità di Sicurezza ogni violazione alla sicurezza delle informazioni e materiali classificati del contratto.

4. Su richiesta, l'Autorità di Sicurezza di una delle Parti Contraenti determinerà lo status ai fini della sicurezza della Società/persona che è sottoposta ad accertamenti ed invierà un'assicurazione di abilitazione di sicurezza qualora la Società/persona sia già abilitata. Se la Società/persona non è in possesso di abilitazione, o l'abilitazione è a un livello di sicurezza inferiore a quello richiesto, verrà inviata una comunicazione che l'assicurazione di abilitazione di sicurezza non potrà essere rilasciata immediatamente, ma che la procedura di abilitazione verrà iniziata. Ultimata con esito favorevole la procedura, l'assicurazione di abilitazione di sicurezza verrà fornita.

5. Una Società, che sia ritenuta, dall'Autorità di Sicurezza del Paese dove è registrata, essere di proprietà o sotto il controllo o l'influenza di un Paese Terzo, i cui intendimenti non sono compatibili con quelli del Paese ospite, non potrà ottenere l'assicurazione di abilitazione di Sicurezza e l'Autorità di Sicurezza richiedente verrà informata.

6. Se ciascuna delle Autorità di Sicurezza verrà a conoscenza di qualche informazione negativa su persone dell'altra Parte Contraente alla quale era stata rilasciata l'abilitazione di sicurezza, essa informerà l'altra Autorità di Sicurezza sulla natura dell'informazione. L'Autorità di Sicurezza di ciascuna Parte Contraente fornirà all'Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente le informazioni relative alla persona per la quale sia necessario procedere al rilascio dell'abilitazione di sicurezza.

ARTICOLO 11

1. Le Autorità di Sicurezza di una Parte Contraente in caso di compromissione, danneggiamento, distruzione, abuso, sottrazione, riproduzione illecita, divulgazione non autorizzata, perdita presunta o effettiva di informazioni classificate, condurrà un'inchiesta, prenderà le misure previste dalla propria normativa e comunicherà tempestivamente all'Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente i fatti avvenuti, le misure prese ed i loro risultati.

2. Questa comunicazione dovrà contenere una quantità sufficiente di dati per dare la possibilità all'Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente originatrice di effettuare una valutazione completa dei danni.

ARTICOLO 12

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra i Rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e non saranno portate davanti ad alcun Tribunale nazionale o internazionale o ad una Parte Terza per la soluzione.

2. Durante la controversia entrambe le Parti Contraenti continueranno a rispettare gli impegni assunti con il presente Accordo.

ARTICOLO 13

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'eventualità in cui si dovessero prevedere spese per l'applicazione del presente Accordo, provvederà per la parte di competenza secondo le rispettive procedure interne.

ARTICOLO 14

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso e le modifiche così concordate entreranno in vigore per scambio di Note.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà, tuttavia, denunciarlo. In questo caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
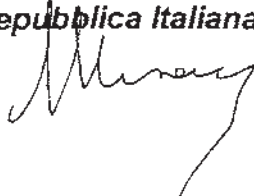
4. Ciascuna Parte Contraente si impegna, anche dopo il periodo di denuncia di cui al precedente punto 3, a proteggere le informazioni ed i materiali classificati, scambiati ai sensi del presente Accordo, ed eventualmente ancora posseduti dalle medesime Parti Contraenti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a **Bratislava il 14 settembre 2000**, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovacca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Slovacca

L'Ambasciatore d'Italia

05 OCT 2000

Excellency,

I have the honor to refer to the Implementation Protocol of the Integrated Support Programme to the Development of Egyptian Small and Medium Enterprises signed by the Minister of State for Planning and International Cooperation and by the Ambassador of Italy, in Cairo on March 1st 1998.

Here in after I have the honor to transmit, to Your Excellency the amendments that the Italian Side suggests to introduce to the above mentioned Implementation Protocol.

As provided for by the clause 7 of the said Implementation Protocol such amendments shall be adopted by exchange of Notes.

The omitted text will remain as equal as it was previously approved.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The ~~Italian~~ Ambassador
Francesco Aloisi de Larderel

H.E. Dr. Ahmed el Darsh
Minister of State
Ministry of Planning and
International Cooperation
8, Adly Street
Cairo

CLAUSE 4

TERMS AND CONDITIONS OF THE FINANCING SCHEME

4.1. Loans under the Credit Line will be preferentially managed by a pool of not less than 5 (five) public and private banks of the Egyptian banking system. The Egyptian private enterprise beneficiary can select any Egyptian bank, even outside the pool, available at providing support to its initiative.

4.2. Each individual loan, even if split into more than one contract, shall not exceed the amount of Lit. 3.500.000.000-(Italian Lira three billion five hundred million) and shall not be lower than Lit. 300.000.000-(Italian Lira three hundred million).

4.3. Given the current 11% p.a. (eleven per cent per annum) interest rate of the Egyptian treasury Bills, interest rates to be applied to the loans shall be calculated as follows:

a. in case of joint ventures:

1. loans granted in Italian Lira: not more than 4% p.a.(four per cent per annum);
2. loans granted in Egyptian Pounds: not more than 7% p.a.(seven per cent per annum);

b. in other cases

1. loans granted in Italian Lira: not more than 7% p.a. (seven per cent per annum);
2. loans granted in Egyptian Pounds: not more than 10% p.a. (ten per cent per annum;

4.4 The repayment of each individual loan shall be made in half yearly installments over a variable period of time to be agreed upon, based on the cash flow forecasts, between the final beneficiary and the Egyptian agent bank, within the following range:

- grace period from 1 year to 3 years
- principal repayment from 4 years to 7 years

4.5. A share of the above-mentioned interest rates paid by the borrowers, shall be due to the Egyptian Agent Banks as remuneration for assuming the financial risk and for the management of the loans, depending on the currency denomination of the loans, according to the following cases referred to former paragraph 4.3:

Case a.1.: joint venture and loan denomination in Italian Lire - 3% banks' fee;
Case a.2.: joint venture and loan denomination in Egyptian Pounds - 6% banks' fee;
Case b.1.: other cases and loan denomination in Italian Lire - 3% banks' fee;
Case b.2.: other cases and loan denomination in Egyptian Pound - 6% banks' fee.

4.6 In order to provide additional financial advantage to the Egyptian agent banks bearing the foreign exchange risk, it is stated that in case of loans denominated in Egyptian Pounds (cases a.2. and b.2.), the debt service period from the Egyptian agent banks to the Egyptian Central Bank is fixed in 10 years (3 grace period + 7 repayment period), regardless of the period negotiated between the Egyptian agent banks and the final beneficiaries.

4.7 On the contrary, in case of a loan denominated in Italian Lira (cases a.1. and b.1.), the debt service period from the Egyptian agent bank to the Egyptian Central Bank is equivalent to the one agreed upon between the Egyptian agent banks and final beneficiaries.

4.8 The remuneration percentages for the Egyptian agent banks and the debt service periods forwarded back to the Egyptian Central bank are summarised in Annex 1, which is part and parcel of the present amendment to the Implementation Protocol signed in Cairo on March 1st, 1998.

CLAUSE 5

IMPLEMENTATION PROCEDURE

5.1. An Italian Investment Promotion Unit, hereinafter referred to as IIPU, shall be established and shall operate at the premises of the General Authority for Investment. The IIPU shall facilitate access to the Credit Line by assisting the Egyptian enterprises in preparing the documentation required for loan applications. Such documentation shall include business plans and reports justifying the selection of goods and services which should be based on bids received, whenever possible, from at least 3 (three) different Italian suppliers; in case of joint ventures the cost estimate of goods and services included in the loan applications shall be supported by official price lists and/or proforma invoices from specialized suppliers.

When the IIPU originates project proposals by directly interacting with potential final beneficiaries, the said projects proposals are circulated among all the Egyptian agent banks. A preliminary assessment (either positive or negative) of the proponent and of the project idea shall be released in writing by the Egyptian agent banks within one-month from the date of receipt of the project proposal.

5.2. The Egyptian agent banks shall evaluate projects on the basis of documentation (business plans, feasibility studies, etc..) prepared by IIPU, to which they shall provide a final assessment in writing.

5.3. Loan agreements shall be finalized, as far as possible, according to the principles of project financing techniques. The Loan Agreement between the Egyptian agent bank and the proponents will be prepared in accordance with the conditions stated in the Implementation Protocol signed in Cairo on March 1st , 1998 and in the present amendment. Copy of the English version of the Loan Agreements shall be part of the official documentation.

5.4. Once projects are approved by the Egyptian agent banks, the relevant dossiers, including Business Plans, Contracts and Loan Agreements, shall be sent by the Central bank of Egypt to the Italian Embassy in Cairo for further transmission to MFA-DGCD.

5.5. MFA-DCGD, through the Italian Embassy in Cairo, shall notify the Central Bank of Egypt of projects approved in accordance with the terms of the loan agreements and shall give instructions to the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, hereinafter referred to as Medio Credito Centrale, to disburse the contract amounts to the GOE Italian agent bank for subsequent payment to Italian suppliers.

Annex N. 1 - Remuneration percentages for Egyptian agent banks and debt service periods forwarded back to the Central Bank of Egypt

	Beneficiary to Agent Bank			Agent Bank to Central Bank		
	%	Grace (Years)	Repayment (Years)	%	Grace (Years)	Repayment (Years)
JV + LIT	4%	1-3	4-7	1%	Equal to Beneficiary	
JV + LEG	7%	1-3	4-7	1%	3	7
Non JV + LIT	7%	1-3	4-7	4%	Equal to Beneficiary	
Non JV + LEG	10%	1-3	4-7	4%	3	7

Legenda:
JV=Joint Venture; Non JV=other cases;
Repayment=Principal Repayment Period; Grace=Grace period
Beneficiary =Egyptian final beneficiary;

MINISTRY OF
INTERNATIONAL CO-OPERATION
EUROPEAN CO-OPERATION SECTOR
FIRST UNDER SECRETARY OF STATE

Attention to: Mr. Felice Longhi

Mr. Filippo Scammacca,
Economic Counsellor,
Italian Embassy,
Cairo.

October, 3 ,2000

Dear Mr. Scammacca,

With reference to your letter No.1328 dated september 28 th.,2000 attached with the draft of the letter that would ammend the existing protocol implementing the Small and Medium Enterprise project.

I would like to inform you that we agree on your proposed draft .

With my best regards .

Yours Sincerely

Dr.Osama El Fouly
First Undersecretary of State & Head
of the European Cooperation Sector

Arab Republic of Egypt
Minister
of Planning & International Cooperation

H.E. Ambassador Francesco Aloisi de Larderel,
Embassy of Italy ,
Cairo.

Cairo. October 17 2000.

Excellency,

I have the honor to acknowledge receipt of your letter dated October 5 , 2000 which reads as follows:

"I have the honor to refer to the Implementation Protocol of the Integrated Support Programme to the Development of Egyptian small and Medium Enterprises signed by the Minister of State for Planning and International Cooperation and by the Ambassador of Italy , in Cairo on March 1 st 1998 .

Here in after I have the honor to transmit, to Your Excellency the amendments that the Italian Side suggests to introduce to the above mentioned Implementation Protocol .

As provided for by the clause 7 of the said Implementation Protocol such amendments shall be adopted by exchange of Notes.

The omitted text will remain as equal as it was previously approved .

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration ."

Arab Republic of Egypt

Minister

OF Planning & International Cooperation

I would like to confirm that the attached amendments to your Excellency's letter are acceptable to the Government of the Arab Republic of Egypt .

I avail myself of this apportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest cousideration .

Yours Sincerely,

Dr. Ahmed El Dersh
Minister of Planning and of
state for International Cooperation

DATA DELLA FIRMA: 17.10.2000 DATA ENTRATA IN VIGORE: 17.10.2000

PAESE: INDIA

MATERIA:

POSIZIONE:

TITOLO: Memorandum d'Intesa fra il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica italiana ed il Ministero delle Piccole Industrie e delle Industrie Agricole e Rurali della Repubblica indiana sulla promozione di programmi di garanzia al credito e sulla capacity building istituzionale per lo sviluppo di piccole e medie imprese in India, firmato a New Delhi il 17.10.2000.

FIRMATO A: DELHI **IN DATA:** **17**.10.2000

PROVV. LEGISL. G.U.:

RAT/NOT.:

COMUNICATO G.U.:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 17 OTTOBRE 2000

DURATA: TRE ANNI, CON SUCCESSIVI AUTOMATICI RINNOVI DI TRE ANNI

DEN./RIT.:

NOTE:

CLAUSOLA ENTRATA IN VIGORE: ART. X AL MOMENTO DELLA FIRMA

ADEMPIMENTI INTERNI: ARCHIVIAZIONE SENZA RATIFICA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY Of INDUSTRY, COMMERCE AND HANDICRAFT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND

THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES OF THE REPUBLIC OF INDIA

ON THE PROMOTION OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES AND THE INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN INDIA

The Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic and the Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries of the Republic of India (hereinafter referred to as "the Parties");

Having in mind the recommendation incorporated in the Bologna Charter on SME Policies, adopted the 15th June 2000 at the Conference for Ministers responsible for SMEs and Industry Ministers on "Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategy and Policies" jointly organized by the OECD and Italy;

Having regard to the numerous agreements of co-operation between the Italian Republic and the Republic of India;

Desirous of strengthening the existing friendly ties and fostering a closer co-operation between themselves for the development of Small and Medium Sized Enterprises (hereinafter SMEs) through forging international partnerships between Italian and Indian companies in terms of financial and technical co-operation;

Recognising the need for creating a stronger institutional framework for the financial support to SMEs in India;

Have agreed to the following :

ARTICLE I

The Parties shall encourage co-operation in developing an institutional financial framework and the setting up of mutual credit guarantee funds for SMEs in India. With this aim the Parties shall encourage the development of co-operation between international organizations, governments and private entities in both countries to achieve the desired objective.

ARTICLE II

Within the limits established by their domestic legislation, the Parties shall favour the development of:

a) Mutual credit guarantee schemes in India;
b) Measures meant for simplifying, as far as possible, the formalities required for setting up such schemes in India;
c) Opportunities of co-operation in institutional capacity building in areas of mutual interest.

ARTICLE III

The Parties shall facilitate exchange of information on SME financing systems in their countries, on their legislation and experience in the field of management of credit guarantee schemes.

ARTICLE IV

The Parties shall, to the extent possible, facilitate and provide assistance for the establishment and operation of mutual credit guarantee funds in India.

The Parties shall explore possibilities of joint ventures between financial institutions and credit funds to operate credit guarantee schemes in India.

The Parties will facilitate efforts of capacity building for banks, financial institutions, and industry associations for the successful operation of such schemes in India.

ARTICLE V

The Parties shall study the possibility of exchanging professionals between the competent institutions or organisations of the two countries.

ARTICLE VI

The Parties recognise the efforts of other organisations, like the United Nations Industrial Development Organisation to promote credit guarantee schemes in India. In conformity with their respective laws and regulations, the Parties shall facilitate and encourage and support the activities of these organisations.

ARTICLE VII

For the implementation of this Memorandum the Parties will establish a Working Group composed of representatives from the public and private sectors and of international organisations.

The Working Group will meet at regular intervals at venues and dates agreed by both Parties.

The constitution of the Working Group will not imply the allocation of new funds. Nonetheless, the Working Group will promote initiatives for which financial coverage will be found either through Italian or Indian funds, or through international funds.

ARTICLE VIII

Decisions on specific projects of co-operation under this Memorandum shall be agreed upon by the Parties. Any project agreed upon by the Parties under this Memorandum shall be governed by the relevant project document.

ARTICLE IX

Any dispute which may arise between the Parties relating to the interpretation of the application of the present Memorandum shall be settled through consultations.

ARTICLE X
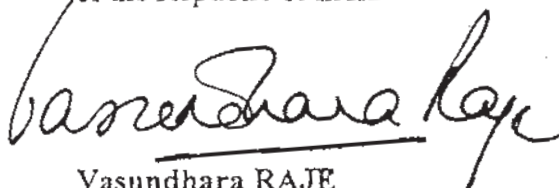
This Memorandum shall enter into force upon signature, and remain into force for a period of three years. It shall be automatically renewed for successive periods of three years unless either of the Parties express its desire to terminate it, through a written notification through diplomatic channels three months in advance.

This Memorandum may be amended and supplemented at any time as decided and agreed by the Parties.

The termination of this Memorandum will not affect the implementation of the projects that may have been initiated and conducted under the Memorandum, unless the Parties agree otherwise.

Done in Delhi on 17th Oct 2000 in two originals in English language.

For the Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries of the Republic of India	For the Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic
Vasundhara Raje	Enrico Letta
Vasundhara RAJE Minister	Enrico LETTA Minister

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA FRA
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DELLE INDUSTRIE
AGRICOLE E RURALI DELLA REPUBBLICA INDIANA**

**SULLA PROMOZIONE DI PROGRAMMI DI GARANZIA AL CREDITO
E SULLA CAPACITY BUILDING ISTITUZIONALE
PER LO SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN INDIA**

Il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana ed il Ministero delle Piccole Industrie e delle Industrie Agricole e Rurali della Repubblica Indiana (qui di seguito definite "le Parti");

Tenendo conto della raccomandazione contenuta nella Carta di Bologna sulle Politiche relative alle Piccole e Medie Imprese, adottata il 15 giugno 2000 alla Conferenza dei Ministri responsabili delle PMI e dei Ministri dell'Industria sulla "Promozione della Competitività delle PMI nell'economia mondiale: Strategie e Politiche", organizzata congiuntamente dall'OCSE e dall'Italia;

Considerando i numerosi accordi di cooperazione esistenti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Indiana;

Desiderando rafforzare i legami amichevoli in essere e promuovere una più stretta collaborazione fra di loro per sviluppare le Piccole e Medie Imprese (qui di seguito definite PMI), dando vita a forme di collaborazione internazionale fra le imprese italiane e quelle indiane in materia di cooperazione finanziaria e tecnica;

riconoscendo la necessità di creare un quadro istituzionale più forte per il sostegno finanziario alle PMI in India,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti incoraggeranno la cooperazione per mettere a punto un quadro finanziario istituzionale e istituire fondi di garanzia al credito comuni per le PMI in India. A tal fine, le Parti incoraggeranno lo sviluppo della collaborazione fra organizzazioni internazionali, governi ed enti privati in entrambi i paesi, al fine di conseguire l'obiettivo auspicato.

ARTICOLO II

Entro i limiti fissati dalle legislazioni interne, le Parti favoriranno lo sviluppo di:

a) schemi di garanzia reciproca al credito in India;
b) misure intese a semplificare, nella misura del possibile, le formalità richieste per creare programmi di tal genere in India;
c) opportunità di cooperazione nella capacity building istituzionale in settori di interesse comune.

ARTICOLO III

Le Parti faciliteranno lo scambio di informazioni sui sistemi di finanziamento delle PMI dei loro paesi, e sulla rispettiva legislazione ed esperienza nel campo della gestione di programmi di garanzia al credito.

ARTICOLO IV

Le Parti faciliteranno e si forniranno assistenza nella misura del possibile per istituire e gestire fondi di garanzia reciproca al credito in India.

Le Parti vaglieranno le possibilità di creare joint ventures fra le istituzioni finanziarie ed i fondi creditizi, al fine di gestire programmi di garanzia al credito in India.

Le Parti si adopereranno per facilitare la costruzione di capacità per le banche, le istituzioni finanziarie e le associazioni industriali, al fine di gestire con successo tali programmi in India.

ARTICOLO V

Le Parti studieranno la possibilità di scambi di professionisti fra le istituzioni o organizzazioni competenti dei due paesi.

ARTICOLO VI

Le Parti riconoscono gli sforzi compiuti da altre organizzazioni, quali l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriarle delle Nazioni Unite, per promuovere programmi di garanzia al credito in India. In conformità con le rispettive leggi e regolamenti, le Parti faciliteranno ed incoraggeranno le attività di tali organizzazioni.

ARTICOLO VII

Per l'attuazione del presente Memorandum, le Parti istituiranno un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti dei settori pubblico e privato e delle organizzazioni internazionali.

Il Gruppo di Lavoro si incontrerà con cadenza regolare nei luoghi e nei giorni stabiliti di comune accordo fra le Parti.

La creazione del Gruppo di Lavoro non comporterà lo stanziamento di nuovi fondi. Ciò nonostante, il Gruppo di Lavoro promuoverà iniziative per le quali si troverà copertura finanziaria tramite fondi italiani o indiani, ovvero internazionali.

ARTICOLO VIII

Le decisioni su progetti di cooperazione specifici previsti dal presente Memorandum saranno concordati dalle Parti. Tutti i progetti concordati dalle Parti ai sensi del presente Memorandum saranno disciplinati dal relativo documento di progetto.

ARTICOLO IX

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti sull'interpretazione dell'applicazione del presente Memorandum saranno composte tramite consultazioni.

ARTICOLO X

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla firma, e resterà in vigore per un periodo di tre anni. Esso sarà rinnovato automaticamente per successivi periodi di tre anni, a meno che una delle due Parti non esprima il desiderio di revocarlo, tramite notifica scritta attraverso i canali diplomatici, con tre mesi di anticipo.

Il presente Memorandum può essere emendato e integrato in qualunque momento, per decisione e con il consenso delle Parti.

La revoca del presente Memorandum non inciderà sull'attuazione dei progetti eventualmente iniziati e condotti ai sensi del presente Memorandum, tranne nei casi in cui diversamente concordato dalle Parti.

Fatto a Delhi il 17 ottobre 2000 in due originali in lingua inglese.

Per il Ministero delle PMI
e delle Industrie Agricole e Rurali
della Repubblica Indiana

(F.to: Vasundhara RAJE)
Ministro

Per il Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
della Repubblica Italiana

(F.to: Enrico LETTA)
Ministro

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE SULLA CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida, non provvisorie ed in corso di validità, che sono state rilasciate dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida rilasciata dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente, rilasciata dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il presente articolo non esclude l'obbligo per chi richieda la conversione di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4 - primo capoverso - si applica esclusivamente alle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri;
b) per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dell'Interno e degli Enti Locali.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove

sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

In tal caso, la richiesta sarà inoltrata per il tramite delle Autorità diplomatiche.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati.

Articolo 10

Il presente Accordo è stipulato per una durata indeterminata. Esso potrà esser modificato, per iscritto, per mutuo consenso e potrà esser denunciato, per iscritto, in qualunque momento da una delle Parti contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle loro procedure costituzionali previste per la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali.

In fede di che i rappresentanti delle due Parti hanno firmato il presente Accordo in due originali in italiano, arabo e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In

caso di divergenze di interpretazione la versione francese costituirà il testo di riferimento.

Fatto a Algeri, il 24 ottobre 2000

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Pier Luigi BERSANI	Hamid LOUNAOUCI

ALLEGATO 1

I - TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti algerine in patenti italiane.

ALGERIA	ITALIA
A 1	A 1
A	A
B	B
C	C [1]
D	D
E	E
F	A o B speciale[2] con adattamenti

---

[1] La patente potrà essere convertita solo se il conducente ha compiuto 20 anni.
[2] Da valutare caso per caso.

ALLEGATO 2

II - TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti italiane in patenti algerine.

ITALIA	ALGERIA
A 1	A 1
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
A - B speciale	F [1]

[1] Da valutare caso per caso.

ALLEGATO 3

III - TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti italiane valide per le sottocategorie.

ITALIA	ALGERIA
B 1	-
C 1	B
D 1	B

ALLEGATO 4

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ALGERIA E IN ITALIA.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ALGERIA

a) modello di patente algerina.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

a) ultimo modello di patente rilasciata in Italia ai sensi della Direttiva 96/47 CE. Le date di rilascio e di scadenza sono riportate rispettivamente ai punti 4 e 4b.

b) modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi Direttiva 91/439/CEE.

b1) modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2.

MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1° LUGLIO 1996

c) autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).

c1) autorità preposta al rilascio: il Prefetto
Tale modello è precedente al modello c).

c2) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
Tale modello è precedente al modello c1).

Accordo di Sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per la reciproca tutela delle informazioni classificate

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni private poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti o inserite in atti Governativi o che siano oggetto di atti pubblici, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
APPLICABILITA'

1. Questo Accordo verrà applicato in ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni classificate tra le parti Contraenti riguardanti le seguenti aree:

   a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la sicurezza nazionale;

   b. cooperazione, joint ventures, contratti ed ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la sicurezza nazionale;

   c. vendita di equipaggiamenti e di conoscenze tecniche tra una Parte Contraente e l'altra, connesse con la difesa e la sicurezza nazionale.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini di questo Accordo:

   ♦ il termine **"Informazione classificata"** significa:

   a. Per "informazione classificata" ciascun documento o materiale di cui al sottoparagrafo b. e c. sottospecificato, o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui è stata applicata una classifica di sicurezza;

   b. Per "documento classificato", ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri

inchiostrati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, o suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma ed equipaggiamento portatile ADP con disco fisso o estraibile;

c. Per "materiale classificato", qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc, meccanico o fatto a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di sicurezza;

d. per "classifica di sicurezza", una delle classifiche riportate al successivo art.6.

- **Contratto classificato** significa:
un Accordo tra due o più Parti Contraenti al fine di stabilire diritti ed obblighi tra le Parti Contraenti, che contiene o prevede l'uso di informazioni classificate.
- **Contraente o sub-contraente** significa:
una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.

- **Infrazione alla sicurezza** significa:
un atto o una omissione contraria alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

- **Compromissione della sicurezza** significa:
il fatto che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti o Paesi sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.

- **Abilitazione personale di Sicurezza** significa:
il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e l'affidabilita' di una persona sulla base della quale egli/ella potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello secondo le rispettive norme di sicurezza nazionale.

- **Abilitazione di Sicurezza di persone giuridiche** significa:
il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un certo livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale.

- **"Necessità di Conoscere"** significa:
il principio secondo il quale l'accesso alle informazioni classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere, conseguente al suo incarico, nel cui contesto l'informazione è stata rilasciata alla Parte Contraente che la riceve.

ARTICOLO 3
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. In conformità con le proprie leggi e regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza di tale Accordo tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza nella stessa misura fornita alle proprie informazioni classificate di equivalente livello, come specificato al successivo Articolo 6 del presente Accordo.

2. La Parte Contraente ricevente e/o i suoi enti non useranno un livello di classifica inferiore per informazioni classificate ricevute ne' declassificheranno tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Contraente originatrice. La Parte Contraente originatrice informerà la Parte Contraente che riceve in merito a qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.

3. L'accesso alle informazioni classificate ed a siti e strutture in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate sarà limitato a coloro che siano provvisti di una abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della propria funzione o incarico, abbia "necessità di conoscere".

4. Ciascuna Parte Contraente sovrintenderà all'osservanza delle leggi, norme e procedure di sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengano, sviluppino, producano e/o usino informazioni classificate dell'altra Parte Contraente, a mezzo di, inter alia, visite ispettive.

5. Le Parti Contraenti non divulgheranno le informazioni classificate dell'altra Parte Contraente a Governi o Organizzazioni terze senza la previa autorizzazione della Parte Contraente che le ha fornite.

6. Il presente Accordo non potrà essere utilizzato dall'altra Parte Contraente per ottenere informazioni classificate che l'altra Parte Contraente abbia ricevuto da Governi Contraenti o Organizzazioni Terze.

ARTICOLO 4
ABILITAZIONE DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che ogni soggetto, che a causa del suo impiego debba avere accesso ad informazioni classificate RISERVATISSIMO o di livello

superiore, sia in possesso di una valida ed adeguata abilitazione di sicurezza personale (NOS) emessa dall'Autorità Nazionale di Sicurezza o altra competente.

2. Le indagini personali tese a fornire una Abilitazione personale di Sicurezza, dovranno stabilire se la lealtà e l'affidabilità verso le leggi dello Stato della persona interessata, possa consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.

3. Le Parti Contraenti, previa richiesta, in considerazione della rispettiva normativa interna, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza societarie, concordate tra le rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza competenti.

ARTICOLO 5
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

1. Il rilascio delle informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente, a Stati terzi o Organizzazioni internazionali, in forza del presente Accordo, si effettuerà tramite i mezzi e le procedure concordate dalle Parti Contraenti originatrici, che potranno imporre ulteriori limitazione al rilascio.

2. Ciascuna Parte Contraente userà le informazioni classificate dell'altra Parte Contraente soltanto per lo scopo per cui tali informazioni sono rilasciate.

ARTICOLO 6
CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Le classifiche di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate di cui al presente Accordo e le loro equivalenze sono le seguenti

ITALIA	ESTONIA
SEGRETISSIMO	*TAIESTI SALAJANE*
SEGRETO	*SALAJANE*
RISERVATISSIMO	*KONFIDENTSIAALNE*

2. Le Parti Contraenti si impegneranno a proteggere le informazioni contrassegnate come di seguito, scambiate tra loro e/o enti pubblici e privati, in osservanza delle rispettive leggi e regolamenti:

RISERVATO	*AVALDAMISELE MITTEKUULUV ja/või AMETKONDLIK*

ARTICOLO 7
AUTORITA' COMPETENTI

1. Le competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'esecuzione ed i controlli attinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:

in Italia	in Estonia:
Presidenza del Consiglio dei Ministri *Autorità Nazionale per la Sicurezza* *CESIS – III Reparto U.C.Si.* *Via della Pineta Sacchetti, n.216* *00168 Roma* *ITALIA*	*Office of National Security Coordinator* *State Chancellery* *The Stenbock House* *Rahukohtu 3* *15161 Tallinn* *ESTONIA*

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare che la rispettiva competente Autorità di Sicurezza osservi scrupolosamente i dettami del presente Accordo.

2. Ambedue le competenti Autorità di Sicurezza, ciascuna nella giurisdizione del proprio Stato, prepareranno, emaneranno e supervisioneranno le istruzioni e le procedure per la protezione delle informazioni classificate scambiate come risultato di ogni altro Accordo tra le Parti Contraenti.

3. Ciascuna delle Autorità di Sicurezza competenti, fornirà, su richiesta, alle altre competenti Autorità di Sicurezza le informazioni concernenti la propria organizzazione e le procedure di sicurezza al fine di raggiungere e mantenere gli stessi standard di sicurezza e facilitare visite congiunte in ambo i Paesi da parte di personale autorizzato. Ambo le Parti Contraenti si accorderanno circa le modalità di tale visite.

ARTICOLO 8
VISITE

1. Le visite a siti in cui si sviluppano, trattano o custodiscono informazioni classificate, o dove si eseguono progetti e/o contratti classificati saranno consentite da una Parte Contraente ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente solo ove sia stato ottenuto un permesso scritto dalle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ricevente. Tale permesso sarà accordato solamente a persone che siano state abilitate e che abbiano "necessità di conoscere".
2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Autorità di Sicurezza indicate al precedente art.7.

3. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle leggi e regolamenti nazionali in vigore.

ARTICOLO 9
SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui ciascuna delle Parti Contraenti e/o le sue agenzie o enti interessati dagli argomenti di cui all'art. 1 risulti aggiudicataria di un contratto per prestazioni nel territorio dell'altra Parte Contraente, e tale contratto interessi informazioni classificate, la Parte Contraente del Paese ove sta avendo luogo la prestazione ai sensi dell'Accordo assumerà la responsabilità della trattazione di tali informazioni classificate nell'osservanza delle proprie esigenze e standard.

2. Prima del rilascio ai contraenti o possibili contraenti dell'altra Parte Contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ricevente dovrà:

   a. dare assicurazione che tali contraenti o possibili contraenti e relative ditte abbiano la capacità di proteggere adeguatamente informazioni classificate;
   b. concedere un'adeguata abilitazione di sicurezza societaria ai contraenti interessati;
   c. concedere un'adeguata abilitazione personale di sicurezza a tutto il personale che in ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate;
   d. assicurare che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classificate, vengano informate sulle loro responsabilità nella protezione delle informazioni classificate in applicazione delle leggi in vigore.

3. Ogni contratto classificato tra enti pubblici e/o privati delle Parti Contraenti includerà una specifica sezione di sicurezza ed una lista di classifiche di sicurezza basate sui termini del presente Accordo.
   La competente Autorità di Sicurezza, nel cui Paese si dovrà effettuare l'attività, assumerà la responsabilità per quanto riguarda la prescrizione e gestione delle misure di sicurezza del contratto con gli stessi standard ed esigenze che tutelano la protezione dei propri contratti classificati.
   L'elenco dei possibili sub-contraenti interessati in contratti classificati verrà preventivamente sottoposto dai contraenti alle competenti Autorità di Sicurezza per l'approvazione. In caso di buon fine, la lista dei possibili sub-contraenti dovrà soddisfare agli stessi obblighi di sicurezza stabiliti per il contraente.

4. La notifica di qualsiasi progetto, Accordo, contratto o sub-contratto classificato, verrà precedentemente notificato alle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente in cui il progetto dovrà realizzarsi.

Due -2- copie dell'appendice di sicurezza di ogni contratto classificato verranno inoltrate alla competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese il lavoro o progetto dovrà essere realizzato.

5. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, la proprietà dei diritti industriali, brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni reciprocamente scambiate.

ARTICOLO 10
TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse tra le Parti Contraenti attraverso i rispettivi canali diplomatici.
   Lo scambio delle informazioni classificate potrà avvenire tramite rappresentanti ufficialmente accreditati dalle competenti Autorità di Sicurezza di ambedue le Parti Contraenti. Ogni autorizzazione può, ove richiesto, essere concessa ai rappresentanti di imprese industriali impegnati in specifici progetti.

2. Lo scambio di materiali di grandi dimensioni o di informazioni classificate in gran numero, verrà stabilita caso per caso dalle competenti Autorità di Sicurezza.

3. Altri mezzi di trasmissione e di scambio, approvati, potranno essere concordati tra le competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 11
VIOLAZIONI DI SICUREZZA E COMPROMISSIONI

1. In caso di infrazione alla sicurezza da cui derivi la certezza o una sospetta compromissione di informazioni classificate, originate o ricevute dall'altra Parte Contraente, la competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la compromissione si è verificata, informerà la competente Autorità di Sicurezza dell'altra parte Contraente appena possibile e condurrà le adeguate indagini.
   L'altra Parte Contraente, ove richiesta, collaborerà all'indagine.

2. In ogni caso, l'altra Parte Contraente dovrà essere informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sui motivi dell'evento e la valutazione del danno.

ARTICOLO 12
SPESE

1. L'esecuzione del presente Accordo non comporterà di norma alcun costo.

2. In caso di eventuali costi, ciascuna delle Parti Contraenti li sopporterà in osservanza alle proprie leggi e regolamenti nazionali. In nessun caso i costi sostenuti da una Parte Contraente potranno essere imposti all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 13
CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente previa consultazione delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 14
VARIE

1. I titoli di ciascun articolo debbono intendersi esclusivamente come comodità di riferimento e non devono intendersi nè usarsi per altri scopi che ne possano in alcun modo limitare o estendere il linguaggio dei provvedimenti a cui il titolo si riferisce.

2. Le Parti Contraenti non avranno alcun diritto di assegnare o altrimenti trasferire i diritti o obblighi in forza del presente Accordo, senza il consenso scritto dell'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente assisterà il personale dell'altra Parte Contraente nell'esercizio dei servizi e/o diritti in conformità degli adempimenti del presente Accordo nel Paese della controparte.

4. In caso in cui si presentasse la necessità, le Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti, si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'adempimento del presente Accordo e potranno di comune accordo stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 15
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Corntraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di rescindere il presente Accordo. A tal fine, una comunicazione scritta di recesso sarà consegnata alla controparte almeno sei mesi prima.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente alla controparte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modifiche al presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente rilasciante.

4. Malgrado la rescissione del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza del presente Accordo, continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.
   Inoltre, speciali categorie di informazioni o materiali classificati scambievolmente concordati dalle competenti Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti e debitamente designati come tali, saranno restituiti, previa richiesta, alla Parte Contraente originatrice.

5. Revisioni, cambiamenti o emendamenti al presente Accordo, si possono effettuare in qualsiasi momento, previo consenso scritto di ambedue le Parti Contraenti.

6. In caso di cessazione, materiali e/o informazioni classificate ai termini del presente Accordo saranno restituiti alla controparte appena possibile. Materiali e/o informazioni classificate che non siano restituiti saranno protetti in osservanza dei provvedimenti stabiliti nel presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a ..Tallinn.......... il ..23 Novembre 00 in lingua italiana ed estone, essendo ambedue i testi ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Estonia

ACCORDO DI SICUREZZA

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica di Lettonia

per la reciproca tutela delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni private poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti o inserite in atti governativi o che siano oggetto di atti pubblici, hanno concordato quanto segue.

ARTICOLO 1
APPLICABILITA'

Questo Accordo verrà applicato in ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti riguardanti le seguenti aree:

a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;

b. cooperazione, collaborazione, contratti ed ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;

c. vendita di equipaggiamenti.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini di questo Accordo:

- Informazione Classificata significa:

  a) per la Repubblica Italiana:

  ciascun documento o materiale come sottospecificato, o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui è stata applicata una classifica di sicurezza;

  b) per la Repubblica di Lettonia:

  informazioni, documenti, materiali, che contengano segreti di stato, nominativamente militari, politici, economici, scientifici, tecnici od ogni altra informazione, che sia inclusa nella lista approvata dal Gabinetto dei Ministri, la perdita o rivelazione non autorizzata delle quali possa pregiudicare la sicurezza nazionale, interessi politici od economici.

- Documento Classificato significa:

  ogni cosa che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostrati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, o suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma ed equipaggiamento portatile, processore automatico dei dati con disco fisso o estraibile.

- Materiale Classificato significa:

  qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc., fatto meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di sicurezza.

- **Classificazione di Sicurezza significa:**

  un marchio attestante il livello di protezione delle informazioni classificate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti delle Parti Contraenti.

- **Contratto Classificato significa:**

  un Accordo tra due o più enti pubblici o privati al fine di stabilire diritti ed obblighi tra di esse, che contiene o prevede l'uso di informazioni classificate.

- **Contraente o Sub-Contraente significa:**

  una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.

- **Infrazione alla Sicurezza significa:**

  un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

- **Compromissione della Sicurezza significa:**

  il fatto che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi sprovvisti di autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.

- **Lettera degli Aspetti di Sicurezza significa:**

  un documento rilasciato dall'autorità competente, come parte di ogni contratto o sub-contratto classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi che comunque necessitano di una protezione di sicurezza in un contratto classificato.

- **Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza significa:**

  una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto che dovrebbe essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa lista dovrebbe essere annessa ad una "Lettera degli Aspetti di Sicurezza", o in essa incorporata.

- **Abilitazione Personale di Sicurezza significa:**

  il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la rispettabilità di una persona sulla base della quale egli/ella potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello secondo le rispettive norme di sicurezza nazionale.

- **Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa:**

  il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un certo livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale.

- **Necessità di Conoscere significa:**

  il principio secondo il quale l'accesso alle informazioni classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere, conseguente al suo incarico, nel cui contesto l'informazione è stata rilasciata alla Parte Contraente che la riceve.

- **Autorità di Sicurezza Competente significa:**

  l'Autorità che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, è responsabile della protezione delle informazioni classificate. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 di questo Accordo.

- **"Parte Terza" significa:**

  una organizzazione od uno Stato terzo che non sia Parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza di tale accordo o relazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza nella stessa misura fornita alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato al successivo Articolo 4 del presente Accordo.

2. La Parte Contraente ricevente e/o i suoi Enti, non useranno un livello di classifica inferiore per informazioni classificate ricevute né declassificheranno tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Contraente originatrice. La Parte Contraente originatrice informerà la Parte Contraente che riceve di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.

3. Documenti contenenti informazioni SEGRETISSIMO/SEVISKI SLEPENI/TOP SECRET dovranno essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della rispettiva autorità della Parte Contraente che le rilascia.

4. Le informazioni o il materiale classificato dovranno essere distrutti in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate. Le informazioni o il materiale SEGRETISSIMO/SEVISKI SLEPENI/TOP SECRET non dovranno essere distrutti. Essi dovranno essere restituiti alle rispettive Autorità della Parte Contraente che le ha rilasciate.

5. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della propria funzione o incarico, abbia "necessità di conoscere".

6. Nessuna delle Parti Contraenti dovrà rilasciare informazioni classificate a Stati terzi od organizzazioni internazionali senza la previa autorizzazione della Parte Contraente che le ha fornite.

   Il presente Accordo non potrà essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere informazioni classificate che l'altra Parte Contraente abbia ricevuto da Stati terzi od organizzazioni internazionali.

7. Ciascuna Parte Contraente sovrintenderà all'osservanza delle leggi, norme e procedure di sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengano, sviluppino, producano e/o usino informazioni classificate dell'altra Parte Contraente, a mezzo di, inter alia, visite ispettive.

ARTICOLO 4
CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Le classifiche di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate di cui al presente Accordo e le loro equivalenze saranno
   a) per la Repubblica italiana RISERVATO (RESTRICTED), RISERVATISSIMO (CONFIDENTIAL), SEGRETO (SECRET), SEGRETISSIMO (TOP SECRET);
   b) per la Repubblica di Lettonia , KONFIDENCIALI (CONFIDENCIAL), SLEPENI (SECRET), SEVISKI SLEPENI (TOP SECRET).
2. I loro equivalenti sono mostrati nella seguente tabella:

ITALIA	Equivalente	LETTONIA
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	*SEVISKI SLEPENI*
SEGRETO	SECRET	*SLEPENI*
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	*KONFIDENCIALI*

3. La Repubblica di Lettonia proteggerà le informazioni italiane classificate RISERVATO come quelle lettoni KONFIDENCIALI.

ARTICOLO 5
ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che ogni soggetto, che in forza del suo ufficio o funzioni debba avere accesso ad informazioni classificate riservatissimo o di livello superiore, sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale rilasciata dalla competente Autorità Nazionale per la Sicurezza o da altre Autorità appositamente designate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.
2. Le indagini personali, tese a fornire un'Abilitazione Personale di Sicurezza, dovranno stabilire la lealtà e l'affidabilità alle leggi dello Stato della persona interessata, tali che possano consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.
3. Le Parti Contraenti, previa richiesta, in considerazione delle rispettive normative nazionali, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni Personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche, concordate tra le rispettive competenti Autorità Nazionali per la Sicurezza.

ARTICOLO 6
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

1. Il rilascio delle informazioni classificate a Stati terzi od organizzazioni internazionali, in forza del presente Accordo, potrà essere effettuato previo consenso scritto della Parte Contraente originatrice, che potrà imporre ulteriori limitazione al rilascio.
2. Ciascuna Parte Contraente userà le informazioni classificate dell'altra Parte Contraente esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.

ARTICOLO 7
AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'implementazione ed i controlli attinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:

in Italia	in Lettonia:
Presidenza del Consiglio dei Ministri *Autorità Nazionale per la Sicurezza* *CESIS – III°Reparto U.C.Si.* *Via della Pineta Sacchetti, n.216* *00168 Roma* *ITALIA*	*Satversmes aizsardzibas birojs* *(The Constitution Protection Bureau)* *P.O.Box 286* *RIGA – 1001* *LATVIA*

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare che le rispettive competenti Autorità per la Sicurezza osservino scrupolosamente i dettami del presente Accordo.

2. Ambedue le competenti Autorità di Sicurezza, ciascuna nella giurisdizione del proprio Stato, prepareranno, emaneranno e supervisioneranno le istruzioni e le procedure per la sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate come risultato di ogni altro Accordo tra le Parti Contraenti.

3. Ciascuna delle Autorità di Sicurezza competenti fornirà, su richiesta, alle altre competenti Autorità di Sicurezza le informazioni concernenti la propria organizzazione e le procedure di sicurezza al fine di raggiungere e mantenere gli stessi standard di sicurezza e facilitare visite congiunte in ambo i Paesi da parte di personale autorizzato. Ambo le Parti Contraenti si accorderanno circa le modalità di tali visite.

ARTICOLO 8
VISITE

1. Le visite a siti in cui si sviluppano, trattano o custodiscono informazioni classificate, o dove siano espletate le attività di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno consentite da una Parte Contraente ai visitatori del paese dell'altra Parte Contraente solo ove sia stato ottenuto un permesso scritto dalle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ricevente. Tale permesso sarà accordato solamente a persone che siano state abilitate e che abbiano "necessità di conoscere".

2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Autorità per la Sicurezza.

3. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 9
SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui ciascuna delle Parti Contraenti e/o le sue agenzie o enti interessati dagli argomenti di cui all'Articolo 1, risulti aggiudicataria di un contratto classificato per prestazioni nel territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente del paese ove sta avendo luogo la prestazione assumerà la responsabilità della trattazione di tali informazioni classificate relative al contratto in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.
2. Prima del rilascio ai contraenti o possibili contraenti di una Parte Contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ricevente dovrà:

   a. concedere un'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche ai contraenti o possibili contraenti interessati;

   b. concedere un'adeguata Abilitazione Personale di Sicurezza a tutto il personale che in ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate;

   c. assicurare che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classificate, vengano informate sulle loro responsabilità nella protezione di tali informazioni classificate.
3. Ogni contratto classificato tra enti pubblici e/o privati delle Parti Contraenti includerà una specifica Lettera sugli Aspetti di Sicurezza che include una Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza.
4. La competente Autorità di Sicurezza nel cui paese il contratto dovrà essere formalizzato dovrà assicurare, per tale contratto, le stesse misure di protezione applicate a tutela dei propri contratti aventi eguale classifica di sicurezza.
5. L'elenco dei possibili sub-contraenti interessati in contratti classificati verrà preventivamente sottoposto dal contraente alle competenti Autorità di Sicurezza per l'approvazione. In caso di buon fine, la lista dei possibili sub-contraenti dovrà soddisfare agli stessi obblighi di sicurezza stabiliti per il contraente.
6. La notifica di qualsiasi contratto o sub-contratto classificato verrà precedentemente resa nota alle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ove il contratto o sub-contratto dovrà realizzarsi.

   Due copie della Lettera degli Aspetti di Sicurezza di ogni contratto classificato verranno inoltrate alla competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese il contratto dovrà essere realizzato.
7. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale, brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni classificate reciprocamente scambiate.

ARTICOLO 10
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse attraverso canali diplomatici, militari od altri servizi di corriere approvati dalle Competenti Autorità per la

Sicurezza. L'Autorità ricevente dovrà confermare l'avvenuta ricezione delle informazioni classificate ed inoltrare le informazioni alla parte ricevente in osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

2. Lo scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni dovrà essere concordemente stabilito ed approvato caso per caso dalla Competente Autorità per la Sicurezza, relativamente ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.

3. Altri mezzi di trasmissione e di scambio di informazioni classificate approvati, inclusi quelli elettromagnetici, potranno essere concordati tra le Competenti Autorità per la Sicurezza.

ARTICOLO 11
VIOLAZIONI DI SICUREZZA E COMPROMISSIONI

1. In caso di infrazione alla sicurezza da cui derivi la certa o una sospetta compromissione di informazioni classificate, originate o ricevute dall'altra Parte Contraente, la competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la compromissione si è verificata, informerà la competente Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente appena possibile e condurrà le adeguate indagini.

   L'altra Parte Contraente, ove richiesta, collaborerà all'indagine.

2. Nel caso in cui la compromissione avvenga in un Paese diverso da quello delle Parti Contraenti, la competente Autorità di Sicurezza della Parte Contraente che ha inviato l'informazione classificata prenderà i provvedimenti di cui al Paragrafo 1.

3. In ogni caso, l'altra Parte Contraente dovrà essere informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sui motivi dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12
CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente previa consultazione delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 13
VARIE

1. I titoli di ciascun articolo debbono intendersi esclusivamente come comodità di riferimento e non devono intendersi né usarsi per altri scopi che possano in alcun modo limitare o estendere il linguaggio dei provvedimenti a cui il titolo si riferisce.

2. Le Parti Contraenti non avranno alcun diritto di assegnare o altrimenti trasferire i diritti o obblighi in forza del presente Accordo, senza il consenso scritto dell'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente assisterà il personale dell'altra Parte Contraente nell'esercizio dei servizi e/o diritti in conformità degli adempimenti del presente Accordo nel Paese della Controparte.

4. Nel caso in cui si presentasse la necessità, le Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti

l'adempimento del presente Accordo e potranno di comune accordo stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Lo stesso Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure legali interne all'uopo previste.

   Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di denunciare il presente Accordo. A tal fine, una comunicazione scritta di denuncia sarà consegnata all'altra Parte Contraente almeno sei mesi prima.
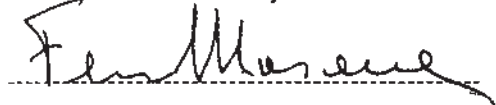
   Nonostante la denuncia del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forma del presente Accordo continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente all'altra Parte Contraente qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modificare il presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente rilasciante.

3. Emendamenti o integrazioni al presente Accordo, possono essere effettuati previo consenso di ambedue le Parti Contraenti. Tali emendamenti o integrazioni, dovranno essere proposti per iscritto ed entreranno in vigore in accordo con il Paragrafo 1 del presente Articolo.
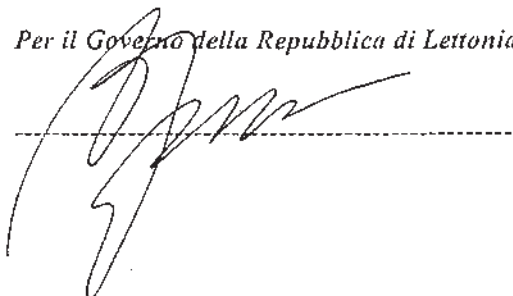
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 5 Dicembre 2000 in lingua italiana e lettone, essendo ambedue i testi ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica di Lettonia*
--	--

Memorandum d'Intesa
tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo degli Stati Uniti d'America

circa l'imposizione di limitazioni all'importazione
di categorie di materiale archeologico databile ai periodi
italiani pre-classico, classico e della Roma imperiale.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America,

agendo ai sensi della Convenzione UNESCO 1970 concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, di cui entrambi i paesi sono Stati contraenti, e

desiderando ridurre gli incentivi al saccheggio di materiale archeologico insostituibile, databile ai periodi pre-classico, classico e della Roma imperiale del ricco patrimonio culturale italiano;

hanno concordato quanto segue:

Art. I

A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della propria legge avente come titolo Atto di esecuzione della Convenzione sulla proprietà culturale, limiterà l'importazione negli Stati Uniti del materiale archeologico compreso, come date, tra approssimativamente il IX° secolo a.C. e approssimativamente il IV° secolo d.C., includendo categorie di manufatti in pietra, metallo, ceramica e vetro e pitture murali, identificati nella lista da promulgarsi dal Governo degli Stati Uniti (di seguito indicata come "Lista designata"), salvo che il Governo della Repubblica italiana emetta una licenza o altra documentazione che certifichi che tale esportazione non è in violazione delle proprie leggi.

B. Il Governo degli Stati Uniti d'America presenterà per la restituzione al Governo della Repubblica italiana tutto il materiale incluso nella Lista Designata, entrato nella disponibilità del Governo degli Stati Uniti d'America.

C. Tali limitazioni all'importazione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della Lista Designata da parte del Servizio Dogane degli Stati Uniti sul Registro Federale degli Stati Uniti, la pubblicazione ufficiale del Governo degli Stati Uniti, che assicura idonea pubblicità.

Art. II

A. Rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America e rappresentanti del Governo della Repubblica italiana prenderanno le misure opportune per pubblicizzare questo Memorandum d'Intesa.

B. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni negli Stati Uniti d'America possano avere pienamente successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana farà quanto in suo potere per incrementare la ricerca scientifica e la protezione del patrimonio archeologico e le misure di protezione degli scavi archeologici nei siti conosciuti, particolarmente in aree a maggior rischio di scavi abusivi.

Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo della Repubblica italiana per destinare maggiori fondi pubblici per la custodia dei siti archeologici e dei musei e per la adozione di incentivi fiscali italiani per il sostegno privato di scavi autorizzati. Il Governo della Repubblica italiano proseguira il suo impegno in questi settori.

C. Il Governo della Repubblica italiana rafforzerà, nel rispetto della Convenzione UNESCO 1970, la protezione del proprio patrimonio culturale, in particolare provvedendo a:

1. istituire pene più severe e perseguire prontamente chi effettua scavi abusivi;
2. regolare l'uso dei rilevatori di metalli;
3. fornire addestramento addizionale al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico; e
4. intensificare le indagini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico sul saccheggio dei siti archeologici e sulle relative rotte del contrabbando di tali reperti.

D. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni americane possano avere pieno successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana si adopererà per rafforzare la cooperazione tra le nazioni dell'Area Mediterranea per la protezione del patrimonio culturale dell'Area,

riconoscendo che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono, e cercherà inoltre di incrementare la cooperazione di altri paesi importatori di beni artistici per limitare le importazioni illecite, nello sforzo di impedire ulteriori saccheggi.

E. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto che il Governo della Repubblica italiana permette l'interscambio di materiali archeologici a fini culturali, espositivi, educativi e scientifici per consentire un'ampia fruizione pubblica e un approccio legittimo al ricco patrimonio culturale italiano. Il Governo della Repubblica italiana accetta di fare quanto in suo potere per incoraggiare ulteriormente l'interscambio:

1. promuovendo accordi per prestiti a lungo termine di reperti archeologici o di beni di interesse artistico per il periodo necessario a scopi di ricerca e di educazione pubblica, concordati, caso per caso, da musei o Istituzioni similari italiane e statunitensi, che potranno includere: analisi scientifiche e tecnologiche sui materiali e la loro conservazione; confronti a fini di studio, nel campo della storia dell'arte e di altre discipline umanistiche e accademiche, con materiali già conservati in musei o Istituzioni americani; oppure presentazioni a fini educativi di speciali tematiche fra più Istituzioni museali o universitarie;

2. incoraggiando i musei e le Università americane a proporre congiuntamente e a partecipare a progetti di scavo autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell'intesa che una parte dei manufatti scavati scientificamente in tali progetti potrebbe essere concessa in prestito alla controparte americana a seguito di accordi specifici con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; e
3. promuovendo accordi per scambi accademici e specifici programmi di studio concordati tra istituzioni italiane ed americane.

F. Il Governo degli Stati Uniti prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo italiano per rivedere la normativa in materia di esportazione di reperti archeologici e per aumentare l'efficienza del sistema per il rilascio dei certificati di esportazione. Il Governo della Repubblica italiana continuerà ad esaminare ulteriori modalità che facilitino l'esportazione di oggetti archeologici venduti legittimamente in Italia.

G. Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana faranno quanto in loro potere per facilitare idonei contatti tra i musei e le Istituzioni americane e italiane per l'incremento di prestiti a lungo termine del patrimonio culturale archeologico italiano a musei americani.

Articolo III

Gli obblighi di entrambi i Governi e le attività espletate ai sensi di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti alle leggi e regolamenti di ciascun Governo, in quanto applicabili, inclusa la disponibilità di finanziamenti.

Articolo IV

A. Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla firma. Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo proroghe.
B. Questo Memorandum d'Intesa può essere modificato tramite lo scambio di Note Diplomatiche.
C. L'efficacia di questo Memorandum d'Intesa sara' soggetta a valutazione al fine di determinare, prima dello scadere del periodo di cinque anni di questo Memorandum d'Intesa, l'opportunità di prorogarlo.
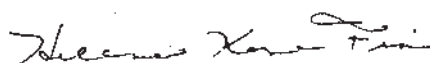
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a Washington, il 19mo giorno del mese di gennaio 2001, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo degli Stati Uniti d'America

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO DELL'ALBANIA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione dei "Termini di Riferimento" del Club di Parigi del 14 Ottobre 1999 sulla ristrutturazione del debito estero dell'Albania, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo e' il differimento :

a) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza dal 1 Aprile 1999 al 30 Giugno 2000 incluso e non regolati, del Governo della Repubblica d'Albania all'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (in seguito denominato "SACE") e relativi all'Articolo I dell'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania concluso il 9 Settembre 1994 in applicazione dei "Termini di Riferimento" del 15 Dicembre 1993;

b) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza dal 1 Aprile 1999 al 30 Giugno 2000 incluso e non regolati, del Governo della Repubblica d'Albania a "SACE" e relativi all'Articolo I dell'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania concluso il 12/6/00 in applicazione dei "Termini di Riferimento" del 22 Luglio 1998;

c) dei debiti, per capitale ed interessi, dovuti al 31 Marzo 1999 e non regolati, del Governo della Repubblica d'Albania o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti, riferentesi ad operazioni commerciali con regolamento oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 30 Settembre 1993, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite di "SACE";

d) degli interessi di ritardato regolamento dovuti sui debiti di cui al precedente paragrafo c), calcolati dalla data di ciascuna scadenza sino al 31 Marzo 1999 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III;

e) dei debiti, per capitale ed interessi, dovuti al 31 Marzo 1999 e non regolati relativi a contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1 Aprile 1999 con scadenza originaria entro un anno;

f) degli interessi di ritardato regolamento dovuti sui debiti di cui al precedente paragrafo e), calcolati dalla data di ciascuna scadenza sino al 31 Marzo 1999 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III;

g) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza dal 1 Aprile 1999 al 30 Giugno 2000 incluso e non regolati, relativi a convenzioni finanziarie tra il Governo della Repubblica d'Albania e Mediocredito Centrale firmate entro il 30 Settembre 1993;

h) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza dal 1 Aprile 1999 al 30 Giugno 2000 incluso e non regolati, relativi a convenzioni finanziarie tra il Governo della Repubblica d'Albania e Mediocredito Centrale firmate dal 30 Settembre 1993 al 1 Aprile 1999;

i) degli interessi maturati dal 1 Aprile 1999 al 30 Giugno 2000 incluso, capitalizzati al 30 Giugno 2000, sui debiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f).
l) degli interessi maturati dal 1 Aprile 1999 al 30 Giugno 2000 incluso, capitalizzati al 30 Giugno 2000, sui debiti di cui ai precedenti punti g), h)

I debiti in questione sono elencati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica d'Albania (in seguito denominato "GOVERNO"), a "SACE" e "Mediocredito Centrale" mediante n. 10 rate semestrali, uguali e successive, con prima scadenza il 30 Giugno 2001 e l'ultima il 31 Dicembre 2005.

ARTICOLO III

Sull'ammontare dei debiti differiti, di cui all'Art. I paragrafi a),b),c),d),e), f) ed i) il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire a "SACE" interessi per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del regolamento totale dei debiti stessi, calcolati ai tassi di interesse Libor a sei mesi maggiorato di uno spread dello 0,50% per i debiti in Dollari USA e Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread dello 0,50% per i debiti in LIT e D.M. (ora Euro).
Sull'ammontare dei debiti differiti, di cui all'Art. I paragrafi g), h) ed l) , il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire a "Mediocredito Centrale" interessi per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del regolamento totale dei debiti stessi, calcolati ai tassi di interesse indicati nelle convenzioni originarie di prestito.

Gli interessi di cui sopra saranno regolati nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 Giugno - 31 Dicembre), la prima delle quali scadra' il 31 Dicembre 2000.

ARTICOLO IV

Per l'eventuale ritardo, superiore a 30 giorni, nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III rispetto alle date previste, il "GOVERNO" si impegna a regolare con sollecitudine a "SACE" e "Mediocredito Centrale" interessi di ritardato regolamento calcolati come segue:
a) per i crediti "SACE" in Dollari USA, sulla base del Libor a sei mesi quotato alla data di scadenza del debito e maggiorato di 1,00 punto percentuale p.a.;
b) per i crediti "SACE" in LIT. e D.M. (ora Euro), sulla base dell'Euribor a sei mesi quotato alla data di scadenza del debito e maggiorato di 1,00 punto percentuale p.a.;
c) per i crediti "Mediocredito Centrale", al tasso di interesse del 5%.

ARTICOLO V

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo, restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I dell'Accordo stesso.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche con cui le due Parti si saranno comunicato ufficialmente la conclusione delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a.....TIRANA..............il.....12/10/2000... in due originali in lingua italiana ed albanese ed ambedue facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO DELL'ALBANIA DI CUI AI TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CLUB DI PARIGI DEL 22 LUGLIO 1998

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione dei "Termini di Riferimento" del Club di Parigi del 22 Luglio 1998 sulla ristrutturazione del debito estero dell'Albania, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, insoluti alla data del 30 Aprile 1998 riferentesi a crediti commerciali e finanziari con regolamento dilazionato oltre un anno concessi al Governo della Repubblica d'Albania o alle sue istituzioni appropriate ovvero dagli stessi garantiti, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 30 Settembre 1993, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (in seguito denominato "SACE");

b) degli interessi di ritardato regolamento dovuti sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati dalla data di ciascuna scadenza sino al 30 Aprile 1998 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III.

I debiti in questione sono elencati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica d'Albania (in seguito denominato "GOVERNO"), a "SACE" come segue:

1.05.2000	3.66
1.11.2000	1.02
1.05.2001	1.07
1.11.2001	1.11
1.05.2002	1.16
1.11.2002	1.21
1.05.2003	1.26
1.11.2003	1.31
1.05.2004	1.36
1.11.2004	1.41
1.05.2005	1.47
1.11.2005	1.52
1.05.2006	1.58
1.11.2006	1.64
1.05.2007	1.70

1.11.2007	1.76
1.05.2008	1.82
1.11.2008	1.88
1.05.2009	1.95
1.11.2009	2.01
1.05.2010	2.08
1.11.2010	2.15
1.05.2011	2.22
1.11.2011	2.29
1.05.2012	2.36
1.11.2012	2.44
1.05.2013	2.51
1.11.2013	2.59
1.05.2014	2.67
1.11.2014	2.75
1.05.2015	2.84
1.11.2015	2.92
1.05.2016	3.00
1.11.2016	3.10
1.05.2017	3.19
1.11.2017	3.28
1.05.2018	3.37
1.11.2018	3.47
1.05.2019	3.57
1.11.2019	3.67
1.05.2020	3.77
1.11.2020	3.87
1.05.2021	3.99

ARTICOLO III

Sull'ammontare dei debiti ristrutturati ai sensi del presente Accordo, il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire a "SACE" interessi, a partire dal 1 Maggio 1998 e sino alla data del regolamento totale dei debiti stessi, calcolati ai tassi di interesse dello 0,18% p.a. e dello 0.10% p.a. rispettivamente per i debiti in Dollari USA ed in LIT. (ora Euro). Tali interessi saranno regolati nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 Maggio - 1 Novembre), la prima delle quali scadra' l' 1/11/2000

ARTICOLO IV

Per l'eventuale ritardo, superiore a 30 giorni, nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III rispetto alle date previste, il "GOVERNO" si impegna a regolare con sollecitudine a "SACE" interessi di ritardato regolamento calcolati come segue:

- per i debiti in Dollari USA, sulla base del Libor a sei mesi quotato alla data di scadenza del debito e maggiorato di 0,5 punto percentuale p.a;
- per i debiti in LIT. (ora Euro), sulla base dell'Euribor a sei mesi quotato alla data di scadenza del debito e maggiorato di 0.5 punto percentuale p.a.

ARTICOLO V

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo, restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I dell'Accordo stesso.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche con cui le due Parti si saranno comunicato ufficialmente la conclusione delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a....TIRANA.............il....12/10/2000..... in due originali in lingua italiana ed albanese ed ambedue facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Mario Boni

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "SUPPORT TO THE ANCIENT LIBRARY OF ALEXANDRIA"

Whereas an Exchange of Letters was signed on June 3, 1999 between the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt and approved by the Egyptian Parliament on November 27, 1999, in relation to the financing of the project "Support to the Ancient Library of Alexandria", through a grant amounting to US$ 1,000,000;

Whereas the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the Donor) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as UNESCO) have agreed to cooperate in the implementation of the project "Support to the Ancient Library of Alexandria", hereinafter denominated the Project, which is fully described in the project document attached hereto as Annex I;

Whereas the Donor has informed UNESCO of its willingness to contribute funds to meet the costs of the Project as approved by the Director General of Development Cooperation with resolution N. 234 dated July 20,2000;

Whereas it has been agreed between UNESCO and the Donor that UNESCO shall be responsible under the terms of the present Agreement and its financial rules and regulations for the management of the funds contributed by the Donor for the Project;

The Representatives of UNESCO and the Donor have agreed the following:

ARTICLE I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of UNESCO the sum of US$ 1,000,000 as indicated in the project document, and UNESCO shall use such funds to meet the costs of the Project, including program support costs, as indicated in the relevant project document in Annex I.

2. The Donor shall deposit the aforesaid funds to the following account:
   Account n. 949-1-191558
   CHASE MANHATTAN BANK NA
   Swift Chasus 33 – ABA n. 0210-0002.1
   International Money Transfer Division
   4 Metroten Center, Brooklyn, New York 11245

3. UNESCO shall establish a trust fund code under its financial rules and regulations for the administration of the aforesaid funds, including interest accruing. Interest accrued shall not be used without the written approval of the Donor.
4. Activities financed by the Project shall be administered by UNESCO according to its applicable rules and regulations and administrative instructions or directives. Accordingly, personnel shall be engaged and administered, equipment, supplies and services purchased, and contracts entered into in accordance with such rules, regulations and directives. Once identified, candidates for posts as experts and consultants shall be submitted to the Donor for final approval. The Donor's final approval of the selected candidates shall be submitted to UNESCO within 30 days from the reception of the notification. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United Sates dollars at the official United Nations rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE II

1. A Plan of Action to implement the Project will be signed between UNESCO and the Government of the Arab Republic of Egypt, in order to reflect the division of respective responsibilities;
2. UNESCO shall commence to conduct operation under this Agreement upon receipt of a fully signed copy of the Agreement and the aforesaid funds in accordance with Article I. It is understood that no activity under this Project can be implemented unless the transfer of relevant funds has been approved by the Donor, and funds received in UNESCO's account.
3. The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the project document in Annex I, and UNESCO undertakes not to make any commitment for services which are not specified in the project document without the approval, in writing, of the Donor.
4. Should UNESCO consider that changes between components and/or services at no additional cost are required, a budget revision showing the required changes shall be submitted to the Donor for approval.

ARTICLE III

Ownership of equipment, material and supplies financed under the aforesaid project code shall vest in UNESCO. Unless otherwise indicated by the Donor, following operational completion of the Project, ownership of equipment, material and supplies shall be transferred to the Government of the Arab Republic of Egypt.

ARTICLE IV

A joint evaluation of the activities financed under the aforesaid project code shall be jointly undertaken by the Donor and UNESCO.

ARTICLE V

The aforesaid trust fund shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial rules and regulations and administrative instructions and directives of UNESCO.

ARTICLE VI

In addition to any technical report specified in the project document in Annex I, UNESCO shall provide the Donor with the following statements and reports:

- a detailed annual technical activity report;
- a final report upon operational completion of the Project;
- an annual detailed financial statement, duly certified by the relevant Certifying Officer, showing the total income received, the expenditures for each item of the approved budget, as well as assets and liabilities as of 31 December of the same year with respect to the funds provided by the Donor,
- a final financial statement, duly certified, showing a breakdown of expenditures for each item of the approved budget, within six months from the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by UNESCO;
- a statement of the Financial Controller as per Annex 2.

ARTICLE VII

UNESCO shall notify the Donor when the activities for which the trust fund was established have been completed. The date of such notification shall be deemed to be the date of operation completion of the Project. This Agreement shall continue to be in force for the purpose stated in Article VIII below.

ARTICLE VIII

Upon completion of the Project, as specified in Article VII, or termination of this Agreement, as specified in Article X, the trust fund shall remain open until all obligations incurred by UNESCO have been satisfied. Upon submission of the final financial statement in accordance with Article VI, any balance of the trust fund after all project commitments and liabilities have been satisfied, shall be returned to the Donor. Any interest accrued from temporary credit balances of the trust fund and/or funds remaining after the completion of the Project shall also be returned to the Donor.

ARTICLE IX

Any dispute over the application or interpretation of any provision herein contained shall be settled trough consultations and/or negotiations between the two parties.

ARTICLE X

This Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice to the other party. Notwithstanding the termination of the Agreement , UNESCO shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied.

ARTICLE XI

All correspondance regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

- **Donor**
  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
  Ufficio III
  Piazzale Farnesina 1, 00194 – Rome, Italy

- **UNESCO**
  Sector for External Relations and Cooperation
  Division of Cooperation with extra-budgetary funding sources
  7, Place de Fontenoy, 75352 – Paris 07 SP
  France

ARTICLE XII

This Agreement shall enter into force upon its signature.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement in two originals in the English language.

Done in Paris on 2 Feb, 2001

for the Government of the Italian Republic	for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
"SOSTEGNO ALL'ANTICA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA"

Premesso che il 3 giugno 1999 il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto hanno firmato uno Scambio di Lettere, approvato dal Parlamento Egiziano il 27 novembre 1999, relativo al progetto "Sostegno all'Antica Biblioteca di Alessandria", tramite un dono per un importo pari a 1.000.000 dollari USA;

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito il Donatore) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (qui di seguito definita UNESCO) hanno convenuto di cooperare ad attuare il progetto "Sostegno all'Antica Biblioteca di Alessandria", qui di seguito denominato il Progetto, la cui descrizione completa figura nel documento del progetto, in Allegato I;

Premesso che il Donatore ha comunicato all'UNESCO di essere disposto ad erogare fondi per sostenere i costi del Progetto, approvato dal Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo con la risoluzione N. 234 in data 20 luglio 2000;

Premesso che l'UNESCO e il Donatore hanno convenuto che l'UNESCO sarà responsabile della gestione dei fondi erogati dal Donatore per il Progetto, ai sensi del presente Accordo e delle sue norme e regolamenti finanziari;

I Rappresentanti dell'UNESCO ed il Donatore hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

1. Il Donatore, nelle modalità di cui al successivo comma 2, metterà a disposizione dell'UNESCO la somma di 1.000.000 dollari USA, come indicato nel documento del progetto, e l'UNESCO userà tali fondi per sostenere i costi del Progetto, compresi i costi di supporto al programma, come indicato nel relativo documento del progetto, di cui in Allegato I.

2. Il Donatore verserà i fondi sopra menzionati sul seguente conto:

   Conto n. 949-1-191558
   CHASE MANHATTAN BANK NA
   Swift Chasus 33 – ABA n. 0210-0002.1
   International Money Transfer Division
   4 Metroten Center, Brooklyn, New York 11245

3. L'UNESCO, ai sensi delle sue norme e regolamenti finanziari, istituirà un fondo fiduciario per amministrare i fondi sopra menzionati, compresi gli interessi che matureranno. Gli interessi maturati non saranno usati senza l'approvazione scritta del Donatore.

4. Le attività finanziate con il Progetto saranno amministrate dall'UNESCO conformemente alle sue norme ed ai suoi regolamenti, nonché alle istruzioni o direttive amministrative applicabili. Pertanto, il personale sarà assunto ed amministrato, le attrezzature, le forniture ed i servizi saranno acquistati, ed i contratti saranno stipulati conformemente a tali norme, regolamenti e direttive. Una volta individuati, i candidati per i posti di esperto e consulente saranno sottoposti all'approvazione finale del Donatore. Tale approvazione definitiva dei candidati prescelti sarà inoltrata all'UNESCO entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Tutti i conti ed i resoconti finanziari saranno espressi in dollari USA. Ai fini della registrazione delle ricevute e/o dei pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile alla data di ricezione e/o pagamento.

ARTICOLO II

1. L'UNESCO ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto firmeranno un Piano d'Azione per attuare il Progetto, nel quale sarà specificata la suddivisione delle rispettive responsabilità.

2. L'UNESCO inizierà a svolgere le operazioni ai sensi del presente Accordo previa ricezione di una copia debitamente firmata dell'Accordo e dei fondi sopra menzionati, come previsto all'Articolo I. Resta inteso che, ai sensi del presente Progetto, non potrà essere attuata alcuna attività se il Donatore non avrà approvato il versamento dei relativi fondi e se tali fondi non saranno stati accreditati sul conto UNESCO.

3. Il Donatore si impegna a sostenere i costi reali dei servizi specificati nel documento del progetto, di cui in Allegato I, e l'UNESCO si impegna a non assumere nessun impegno per servizi che non siano specificati nel documento del progetto senza l'approvazione scritta del Donatore.

4. Qualora l'UNESCO dovesse ritenere necessario modificare le componenti e/o i servizi senza costi aggiuntivi, sarà sottoposta all'approvazione del Donatore una revisione di bilancio in cui figurino le modifiche necessarie.

ARTICOLO III

L'UNESCO sarà proprietaria delle attrezzature, dei materiali e delle forniture finanziate ai sensi del codice di progetto sopra menzionato. Tranne nel caso in cui diversamente indicato dal Donatore, successivamente alla conclusione operativa del Progetto la proprietà delle attrezzature, dei materiali e delle forniture sarà trasferita al Governo della Repubblica Araba d'Egitto.

ARTICOLO IV

Il Donatore e l'UNESCO effettueranno una valutazione congiunta delle attività finanziate ai sensi del codice di progetto sopra menzionato.

ARTICOLO V

Il fondo fiduciario precedentemente citato sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione contabile interne ed esterne enunciate nelle norme e nei regolamenti finanziari e nelle istruzioni e direttive amministrative dell'UNESCO.

ARTICOLO VI

Oltre alle relazioni tecniche specificate nel documento del progetto, in Allegato I, l'UNESCO invierà al Donatore le seguenti dichiarazioni e relazioni:

- una dettagliata relazione annuale sulle attività tecniche;
- una relazione finale al momento della conclusione operativa del progetto;
- un dettagliato rendiconto finanziario annuale, debitamente autenticato dal Funzionario preposto alle autenticazioni, contenente il reddito totale percepito, le spese per ciascuna voce del bilancio approvato, nonché le voci attive e passive al 31 dicembre del medesimo anno, relativamente ai fondi erogati dal Donatore;
- un rendiconto finanziario finale, debitamente autenticato, contenente la ripartizione delle spese per ciascuna voce del bilancio approvato, entro sei mesi dal termine del periodo finanziario in cui l'UNESCO ha effettuato l'ultimo versamento di fondi per il presente progetto;
- una dichiarazione del Controllore Finanziario, come previsto in Allegato 2.

ARTICOLO VII

L'UNESCO comunicherà al Donatore la data del completamento delle attività per cui è stato istituito il fondo fiduciario. La data di tale notifica sarà considerata la data del completamento delle attività del Progetto. Il presente Accordo continuerà ad essere in vigore per le finalità enunciate nel successivo Articolo VIII.

ARTICOLO VIII

A completamento del Progetto, come specificato all'Articolo VII, ovvero alla scadenza del presente Accordo, come specificato all'Articolo X, il fondo fiduciario resterà aperto fino a quando non saranno stati onorati gli obblighi assunti dall'UNESCO. Dopo la presentazione del rendiconto finanziario finale, in conformità con l'Articolo VI, l'eventuale saldo presente nel fondo fiduciario dopo che saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività del progetto sarà restituito al Donatore. Eventuali interessi maturati sui saldi dei crediti temporanei del fondo fiduciario e/o i fondi restanti dopo il completamento del Progetto saranno anch'essi restituiti al Donatore.

ARTICOLO IX

Eventuali controversie sull'applicazione di ciascuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo saranno composte tramite consultazioni e/o negoziati fra le due parti.

ARTICOLO X

Il presente Accordo può essere revocato da una delle parti, che ne darà notifica scritta all'altra con novanta giorni di anticipo. Ferma restando la revoca dell'Accordo, l'UNESCO continuerà a detenere i contributi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività.

ARTICOLO XI

Tutta la corrispondenza relativa all'attuazione del presente Accordo sarà inviata ai seguenti indirizzi:

- **Donatore**
  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
  Ufficio III
  Piazzale della Farnesina 1, 00194 – Roma, Italia

- **UNESCO**
  Settore per le relazioni esterne e la cooperazione
  Divisione della Cooperazione con fonti di finanziamento fuori bilancio
  7, Place de Fontenoy, 75352 – Paris 07 SP

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese.

Fatto a Parigi il 2 febbraio 2001

Per il Governo della Repubblica Italiana

(F.to: firma illeggibile)

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

(F.to: firma illeggibile)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominati Parti Contraenti)

desiderando creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi e volendo promuovere, in particolare, investimenti di cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e ad accrescere la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "Investimento", a prescindere dalla forma legale assunta o dall'ordinamento giuridico giurisdizionalmente competente, include ogni tipo di bene investito dopo il 1^ settembre 1954 da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.

Senza restringere il senso di quanto precede, il termine "investimento" comprende, in particolare ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, e ogni altro diritto *"in rem"*, inclusi i diritti reali di godimento o di garanzia su proprietà di Terzi, nella misura in cui tali beni possano essere utilizzati per investimenti;

b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie e ogni altro strumento o documento di credito negoziabili, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti relativi a somme di denaro o ogni altro diritto su depositi a garanzia o su servizi, che abbiano un valore economico connesso con gli investimenti, nonchè redditi reinvestiti di cui alla definizione riportata nel successivo paragrafo 5;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale;

e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza, concessione o "franchise", concessi in conformità con le disposizioni vigenti che regolano l'esercizio di attività economiche, ivi inclusa l'esplorazione per la coltivazione, estrazione e commercializzazione di risorse naturali.

2. Con il termine "investitore" si intende qualunque persona fisica o giuridica di nazionalità di una Parte Contraente che abbia effettuato, stia effettuando o abbia intenzione di

effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualunque persona fisica che abbia la nazionalità dell'uno o dell'altro Paese.

4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento alle due Parti Contraenti, si intende qualunque entità costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuta come persona giuridica in conformità con le rispettive leggi nazionali vigenti, quali gli enti pubblici, le società per azioni, le società commerciali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Con il termine "reddito" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, inclusi in particolare i profitti, reddito da interessi, redditi da investimento di capitale, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici e di assistenza, nonchè ricavi di altre provenienze, ivi inclusi i redditi reinvestiti e le plusvalenze.

6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle zone comprese nei confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità e diritti sovrani o giurisdizionali, ai sensi del diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e autorizzerà tali investimenti in conformità con le proprie leggi.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà, in ogni tempo, un trattamento equo ed imparziale agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà, inoltre, che la gestione, l'amministrazione,

l'utilizzo, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, ivi comprese le società e le aziende nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo soggette a misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno del proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi i redditi da essi derivanti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi, realizzati dai propri cittadini o da investitori di Paesi Terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse con l'investimento effettuato da investitori delle due Parti Contraenti, non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività analoghe connesse con investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non saranno applicate ai vantaggi e privilegi che ciascuna Parte Contraente concede o voglia concedere in futuro a Paesi Terzi, in virtù della sua partecipazione ad unioni doganali o economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o accordi miranti a prevenire la doppia imposizione fiscale o a facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito accorderà un adeguato risarcimento. I pagamenti corrisposti a titolo di risarcimento saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.

2. Gli investitori colpiti riceveranno lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente responsabile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5

NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non saranno sottoposti a misure che potrebbero limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto alla proprietà, al possesso, controllo e godimento, salvo i casi specificatamente previsti per legge, per sentenze o per decisioni emanate da un Tribunale o da una Corte giurisdizionalmente competenti.

2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, confiscati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi, fatta eccezione per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo e a condizione che dette misure siano prese su base non discriminatoria e in conformità con le disposizioni normative e procedurali vigenti.

3. Il giusto indennizzo sarà equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato in conformità con i criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti. In caso di difficoltà nell'accertamento del valore di mercato, l'indennizzo sarà calcolato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, così come delle sue attività, componenti e risultati.

L'indennizzo comprenderà gli interessi calcolati sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Una volta determinato, l'indennizzo sarà erogato immediatamente e sarà rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento e, nel caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

5. Se dopo l'esproprio, i beni in questione non vengono utilizzati, interamente o in parte, per gli scopi dichiarati, il proprietario o i suoi fiduciari avranno il diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato su base di reciprocità.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO DI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori, una volta adempiuti tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo e in qualunque valuta convertibile, il trasferimento all'estero di:

(a) capitali e capitali aggiuntivi impiegati per mantenere e incrementare gli investimenti;

(b) ricavi netti, dividendi, royalties, pagamenti per servizi tecnici e assistenza, interessi e ogni altro profitto;

(c) i proventi derivanti dalla vendita, totale o parziale, o dalla liquidazione dell'investimento;

(d) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi a un investimento;

(e) remunerazioni e indennità corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni di lavoro subordinato e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nei modi previsti dalle leggi e regolamenti nazionali in vigore.

2. Tenendo presente le disposizioni dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi qualora questo fosse più favorevole.

3. Entrambe le Parti Contraenti potranno adottare misure per regolamentare le modalità di adempimento degli obblighi fiscali previsti nel paragrafo 1 del presente Articolo.

ARTICOLO 7

SURROGAZIONE

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa a copertura di rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati da parte di uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e per questo motivo abbia effettuato dei pagamenti a detto investitore, quest'ultima riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore assicurato alla prima Parte Contraente in qualità di garante, fermo restando che tale surrogazione non eccederà i diritti originari.

Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtù di tale surrogazione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5, e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

PROCEDURE DI TRASFERIMENTO

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati adempiuti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi incluse quelle relative all'indennizzo per esproprio, nazionalizzazione, confisca o qualunque altra misura avente effetto analogo, nonchè dispute connesse all'ammontare dei relativi pagamenti, verranno, per quanto possibile, composte amichevolmente.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in via amichevole, entro sei mesi dalla data di richiesta scritta, l'investitore in questione potrà ricorrere, a sua scelta:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente giurisdizionalmente per territorio, in tutti i gradi di giudizio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli Investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito formalmente.

ARTICOLO 10

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, verranno composte, per quanto possibile, in via amichevole tramite i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia inviato notifica per iscritto all'altra parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nella seguente maniera: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare tali nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, ad effettuare le nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e le proprie spese di partecipazione alle udienze. Le spese relative al Presidente e

ogni altra spesa rimanente saranno divise equamente tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

RAPPORTI TRA I GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo avranno valore a prescindere dall'esistenza di rapporti diplomatici o consolari tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nel caso in cui una questione risulti regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale partecipano entrambe le Parti Contraenti, o qualora sia regolata dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori saranno applicate, caso per caso, le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle proprie disposizioni legislative o regolamentari o in ragione di clausole contenute in contratti specifici, risulti più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali
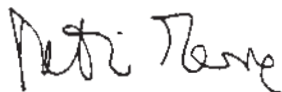
interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. Inizialmente, esso rimarrà in vigore per dieci anni. Successivamente continuerà a rimanere in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo il diritto di ciascuna Parte Contraente di porvi termine mediante notifica scritta che dovrà pervenire all'altra Parte Contraente un anno prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

2. In caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, come disciplinate al presente Articolo, le disposizioni contenute negli Articoli da 1 a 12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dopo le suddette date.
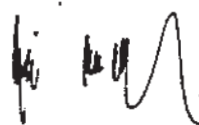
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ISLAMABAD......il giorno 19..del MESE di LUGLIO....1997., in due originali, in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Entrata in vigore della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, Londra il 13 aprile 1999.

A seguito dell'emanazione della Legge 29.12.2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.1.2001 che ha autorizzato l'adesione italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, firmata a Londra il 13 aprile 1999, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 21 marzo 2001.
La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 21 marzo 2001.

01A7493

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	508.000	262,36
- semestrale	289.000	149,25
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	416.000	214,84
- semestrale	231.000	110,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	115.500	59,65
- semestrale	69.000	35,63
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	107.000	55,26
- semestrale	70.000	36,15
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	273.000	140,99
- semestrale	150.000	77,46

	Lire	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	106.000	54,74
- semestrale	68.000	35,11
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	267.000	137,89
- semestrale	145.000	74,88
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	593.000	306,25
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	982.000	507,16
- semestrale	520.000	268,55

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	162.00	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035